

**RIPRISTINO TRATTA CALTAGIRONE – GELA**

**LOTTO 1: CALTAGIRONE - NISCEMI**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

INDICE

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | <b>VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI</b> .....   | 16 |
| 2.  | <b>DEFINIZIONI</b> .....  | 16 |
| 3.  | <b>OGGETTO DELLA CONVENZIONE</b> .....  | 20 |
| 4.  | <b>NORME INTERPRETATIVE, CONDIZIONI CONTRATTUALI E ORDINE<br/>DI PREVALENZA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI</b> .....  | 27 |
| 5.  | <b>ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE P.M.</b> .....  | 34 |
| 6.  | <b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b> .....  | 34 |
| 6.1 | Disposizioni generali .....   | 34 |
| 6.2 | Disciplina dei singoli elaborati costituenti la Progettazione Esecutiva.....  | 40 |
| 6.3 | Relazione di Sistema, Piano di Gestione Informativa, piano di progettazione, Programma di<br>Emissione degli Elaborati e dei Modelli Informativi BIM report mensile ..... | 41 |
| 6.4 | Verifica preventiva e approvazione del PE e avvio dei lavori.....   | 43 |
| 6.5 | Risoluzione della, e recesso dalla, Convenzione in caso di non approvazione del progetto<br>esecutivo .....   | 45 |
| 6.6 | Verifica dello sviluppo della progettazione .....   | 46 |
| 6.7 | Disegni e modelli informativi BIM “as built” (come costruito).....  | 46 |
| 6.8 | Sottoscrizione degli elaborati progettuali e Direttore della Progettazione.....   | 48 |
| 7.  | <b>OBBLIGHI E RISCHI DELL'APPALTATORE</b> .....   | 49 |
| 7.1 | Organizzazione dell'Appaltatore .....   | 49 |
| 7.2 | Rapporti con i lavoratori.....  | 51 |
| 7.3 | Obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta di Gestione Informativa<br>presentate in sede di gara .....                                       | 55 |
| 7.4 | Obblighi particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei Lavori.....   | 56 |
| 7.5 | Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico.....   | 56 |

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| 7.6        | Acquisizione di immobili e diritti reali.....                   | 56        |
| 7.7        | Occupazioni temporanee .....                                    | 58        |
| 7.8        | Bonifica da ordigni esplosivi .....                             | 59        |
| 7.9        | Deviazione di pubblici servizi.....                             | 60        |
| <b>8.</b>  | <b>IMPORTO CONTRATTUALE .....</b>                               | <b>60</b> |
| 8.1        | Prezzo.....   | 60        |
| 8.2        | Lavori, forniture e prestazioni da contabilizzare a corpo ..... | 61        |
| 8.3        | Lavori e prestazioni da contabilizzare a misura.....            | 62        |
| <b>9.</b>  | <b>REVISIONE DEI PREZZI.....</b>                                | <b>67</b> |
| <b>10.</b> | <b>ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....</b>                            | <b>67</b> |
| <b>11.</b> | <b>CAUZIONE DEFINITIVA.....</b>                                 | <b>71</b> |
| <b>12.</b> | <b>TERMINI UTILI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....</b>         | <b>72</b> |
| <b>13.</b> | <b>PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO</b>         |           |
|            | <b>LAVORI .....</b>   | <b>74</b> |
| 13.1       | Programma Lavori Esecutivo .....                                | 74        |
| 13.2       | Programma Lavori Operativo.....                                 | 74        |
| 13.3       | Controllo dell'avanzamento dei Lavori .....                     | 77        |
| <b>14.</b> | <b>PENALITÀ.....</b>  | <b>81</b> |
| <b>15.</b> | <b>PREMIO DI ACCELERAZIONE.....</b>                             | <b>92</b> |
| <b>16.</b> | <b>P.M.....</b>   | <b>93</b> |
| <b>17.</b> | <b>CONTESTAZIONI.....</b>                                       | <b>93</b> |
| 17.1       | Disciplina generale.....  | 93        |
| 17.2       | Contestazioni relative ai rapporti con i lavoratori.....        | 94        |
| <b>18.</b> | <b>MODIFICHE DELLA CONVENZIONE .....</b>                        | <b>95</b> |
| 18.1       | Disciplina generale.....  | 95        |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 18.2       | Modifica per il recepimento di prescrizioni che non richiedono ulteriori procedimenti autorizzatori.....   | 98         |
| 18.3       | Corrispettivi dovuti per le Modifiche .....  | 99         |
| 18.4       | Modifiche non sostanziali.....   | 101        |
| <b>19.</b> | <b>RISERVE DELL'APPALTATORE .....</b>  | <b>101</b> |
| <b>20.</b> | <b>SOSPENSIONE DEI LAVORI. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO. ACCORDO BONARIO .....</b>  | <b>102</b> |
| <b>21.</b> | <b>RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ .....</b>  | <b>103</b> |
| <b>22.</b> | <b>GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA CONVENZIONE.....</b>  | <b>107</b> |
| <b>23.</b> | <b>RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE .....</b>   | <b>107</b> |
| <b>24.</b> | <b>COLLAUDO .....</b>  | <b>108</b> |
| <b>25.</b> | <b>CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI. PROVE E VERIFICHE. VERBALI DI ULTIMAZIONE .....</b>   | <b>108</b> |
| <b>26.</b> | <b>POLIZZE ASSICURATIVE .....</b>  | <b>112</b> |
| 26.1       | Compagnie di assicurazione.....  | 112        |
| 26.2       | Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (Polizza CAR).....   | 112        |
| 26.3       | Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale (Polizza Decennale) .....  | 114        |
| 26.4       | Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista (Polizza Progettista)..... | 116        |
| 26.5       | Estensione della polizza garanzia appalti di Ferrovie dello Stato Italiane.....  | 118        |
| 26.6       | Responsabilità dell'Appaltatore.....   | 120        |
| 26.7       | Interventi sostitutivi .....   | 120        |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>27. PAGAMENTI. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA. TRACCIABILITÀ E</b>                       |  |
|  | <b>MONITORAGGIO FINANZIARIO. RECUPERO DI CREDITI E</b>                               |  |
|  | <b>COMPENSAZIONI .....120</b>  |  |
|  | <b>28. SUBAPPALTO.....125</b>  |  |
|  | 28.1 Prestazioni subappaltabili ..... 126  |  |
|  | 28.2 Procedure di autorizzazione..... 126  |  |
|  | 28.3 Obblighi dell'Appaltatore ..... 130   |  |
|  | 28.4 Procedure di pagamento..... 132   |  |
|  | 28.5 Verifiche Antimafia..... 136  |  |
|  | <b>29. PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA</b>                 |  |
|  | <b>DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA.....138</b>                                    |  |
|  | 29.1 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione..... 138                 |  |
|  | 29.2 Piani di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera ..... 139             |  |
|  | 29.3 Piano operativo di sicurezza..... 140   |  |
|  | 29.4 Obblighi dell'Appaltatore in materia di sicurezza..... 140                      |  |
|  | <b>30. GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE</b>                       |  |
|  | <b>INTEGRATO .....144</b>  |  |
|  | <b>31. P.M.....146</b>   |  |
|  | <b>32. SOSTENIBILITÀ.....146</b>   |  |
|  | 32.1 Disposizioni generali ..... 146   |  |
|  | 32.2 Impronta climatica nella realizzazione dell'Opera..... 147                      |  |
|  | 32.3 DNSH..... 147   |  |
|  | 32.4 Rapporto di sostenibilità ambientale..... 149                                   |  |
|  | <b>33. PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA.....150</b>                          |  |
|  | 33.1 Relazione di genere e adempimenti in materia di inclusione lavorativa ..... 150 |  |

|              |   |            |
|--------------|---|------------|
| 33.2         | Assunzioni giovanili e femminili.....   | 150        |
| <b>34.</b>   | <b>CESSIONE DEI CREDITI.....</b>  | <b>151</b> |
| <b>35.</b>   | <b>AVVALIMENTO.....</b>   | <b>151</b> |
| <b>36.</b>   | <b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>  | <b>152</b> |
| <b>37.</b>   | <b>PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....</b>   | <b>153</b> |
| <b>38.</b>   | <b>MATERIALI.....</b>   | <b>154</b> |
| 38.1         | Materiali di infrastruttura forniti da RFI classificati a catalogo nell'anagrafica RFI.....       | 154        |
| 38.2         | Materiali di infrastruttura forniti dall'Appaltatore.....   | 155        |
| 38.3         | Adempimenti dell'Appaltatore per i materiali di infrastruttura tolti d'opera.....                 | 155        |
| <b>39.</b>   | <b>MATERIALI DI SCORTA (P.M.).....</b>  | <b>156</b> |
| <b>40.</b>   | <b>PROVE SUI MATERIALI E COLLAUDI STATICI.....</b>  | <b>156</b> |
| 40.1         | Prove sui materiali.....  | 156        |
| 40.2         | Collaudi statici.....   | 156        |
| <b>41.</b>   | <b>ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA<br/>AMBIENTALE. GESTIONE AMBIENTALE.....</b> | <b>158</b> |
| <b>41.1</b>  | <b>Disposizioni generali.....</b>   | <b>158</b> |
| <b>41.2</b>  | <b>Gestione Ambientale nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato.....</b>                     | <b>159</b> |
| <b>41.3</b>  | <b>Monitoraggio ambientale.....</b>   | <b>160</b> |
| <b>41.4</b>  | <b>Sorveglianza ambientale.....</b>   | <b>160</b> |
| <b>41.5</b>  | <b>Rispetto della normativa e delle prescrizioni.....</b>   | <b>161</b> |
| <b>41.6</b>  | <b>Ritenute sul SAL.....</b>  | <b>162</b> |
| <b>41.7</b>  | <b>Comunicazione al DL.....</b>   | <b>163</b> |
| <b>41.8</b>  | <b>Gestione Ambientale Integrato ai Subcontraenti dell'Appaltatore.....</b>                       | <b>164</b> |
| <b>41.9</b>  | <b>Oneri dell'Appaltatore.....</b>  | <b>164</b> |
| <b>41.10</b> | <b>Ruoli e competenze.....</b>  | <b>164</b> |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 41.11 | Gestione dei Materiali di Risulta .....   | 166        |
| 41.12 | <i>Ulteriori Prescrizioni Ambientali</i> .....  | 166        |
| 41.13 | Impronta climatica nella realizzazione dell'Opera .....   | 166        |
| 41.14 | Inquinamento dei siti .....   | 166        |
| 41.15 | Rifiuti abbandonati .....   | 169        |
| 42.   | <b>PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM) .....</b>  | <b>170</b> |
| 43.   | <b>SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA.....</b>   | <b>171</b> |
| 43.1  | Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza .....   | 171        |
| 43.2  | Gestione delle Non Conformità di Prodotto.....  | 173        |
| 43.3  | Conformità dei prodotti e sottosistemi strutturali al D. Lgs. 57/2019 .....   | 175        |
| 43.4  | Conformità Dei Prodotti E Sottosistemi Strutturali Al D. Lgs. 50/2019 .....   | 177        |
| 44.   | <b>TRASPARENZA DEI PREZZI.....</b>  | <b>178</b> |
| 45.   | <b>PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO (P.M.).....</b>   | <b>179</b> |
| 46.   | <b>PROTOCOLLO DI LEGALITÀ .....</b>   | <b>179</b> |
| 47.   | <b>PROTOCOLLO DI INTESA IN DATA 27 MAGGIO 2022 .....</b>  | <b>179</b> |
| 48.   | <b>APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DALLA FEDERAZIONE RUSSA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI .....</b> | <b>180</b> |
| 49.   | <b>OBBLIGO DI REGISTRAZIONE.....</b>  | <b>182</b> |
| 50.   | <b>DOMICILIO E COMUNICAZIONI .....</b>  | <b>183</b> |
| 51.   | <b>CODICE ETICO. MODELLI 231. ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM.</b>   | <b>184</b> |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 52. | <b>AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE</b> |     |
|     | (ACDAT SA) .....   | 186 |
| 53. | <b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN BIM .....</b>                    | 187 |

\* \* \*

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE INVESTIMENTI

DIREZIONE INVESTIMENTI AREA SUD - PROGETTI CATANIA

\*\*\*\*\*

**CONVENZIONE**

per la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino della linea

Caltagirone – Gela. Lotto 1: ripristino tratta Caltagirone - Niscemi.

CIG: \_\_\_\_\_

TRA

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni (“**RFI**” o il “**Committente**”), società

con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato

Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-*sexies* c.c. e del D. Lgs. 112/2015 con sede

legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso

il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n.

01008081000 per la quale interviene nel presente atto \_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Referente di Progetto, NPP

3100.PO, munito dei necessari poteri giusta procura conferita con Atto di

individuazione per Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Raccolta n. \_\_\_\_\_,

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, registrato con n° \_\_\_\_\_ all’Agenzia

delle Entrate - Ufficio \_\_\_\_\_

E

... (l’“**Appaltatore**”), con sede in ..., capitale sociale euro ..., REA n. ... iscritta

presso il Registro delle Imprese di ..., codice fiscale ... e Partita IVA n. ..., per la

quale interviene nel presente atto il Sig. ..., nato a ... il ..., nella sua qualità di ...,

munito dei necessari poteri giusta procura ...

(RFI e l'Appaltatore, nel seguito, congiuntamente, le "Parti" e, ciascuna, una "Parte").

**PREMESSO CHE:**

**(A)** Il Committente ha necessità di affidare la Progettazione Esecutiva (come *infra* definita) e l'esecuzione dei lavori relativi al ripristino della linea Caltagirone – Gela. Lotto 1 ripristino tratta Caltagirone - Niscemi, compreso tra la stazione di Caltagirone (km Linea Storica 315+021) e la Stazione di Niscemi (km Linea Storica 335+917) incluso il PM di Piano Carbone (km Linea Storica 323+612). (l'"Opera"), lavori più precisamente indicati nel seguito della presente Convenzione e nei documenti alla stessa allegati (assieme alla Progettazione Esecutiva, i "Lavori"). L'intervento è caratterizzato dalla rimozione dell'armamento ferroviario, dalla manutenzione e ripristino opere d'arte dalla manutenzione e ripristino presidi idraulici, dalla stabilizzazione dei rilevati e dagli impianti meccanici. I Lavori comprendono l'insieme di tutte, nessuna esclusa, le attività, servizi, forniture, lavori e prestazioni, anche di progettazione, da eseguirsi e obblighi da adempiersi a cura dell'Appaltatore e da qualunque soggetto a qualsiasi titolo esecutore delle prestazioni per la consegna dell'Opera al Committente, a perfetta regola d'arte e nei tempi e prezzi concordati nella presente Convenzione.

**(B)** L'Opera è inclusa nell'Investimento contratto di programma MIMS-RFI parte investimenti 2017/2021 aggiornamento 2020/2021 tabella A – Portafoglio investimenti in corso e programmatici A04 – Programmi prioritari ferrovie – valorizzazione delle reti regionali; fondi PNRR M3C1, "Investimenti sulla rete ferroviaria", Linea "Caltagirone Gela", del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza trasmesso dalla Repubblica Italiana alla Commissione UE nell'aprile 2021 (il “**PNRR**”). L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che, ai sensi del PNRR e del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE, i traguardi e gli obiettivi per i progetti di investimento inclusi nel medesimo PNRR, anche per beneficiare dei finanziamenti ivi previsti, devono essere completati entro i termini indicati dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 6.7.2021, n. 10160/21, e in particolare dal relativo Allegato dell'8.7.2021. Ai sensi dell'anzidetto allegato, l'Opera deve essere ultimata (e cioè costruita e pronta per le fasi di autorizzazione e operativa) entro il 30 giugno 2026 (il “**Termine PNRR**”). Al fine del rispetto del Termine PNRR concorre il rispetto del TUF (come *infra* definito) e dei TUP (come *infra* definiti).

**(C)** L'Opera è altresì individuata, ai sensi dell'art. 4, co. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, quale intervento infrastrutturale caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, tanto che, per la sua realizzazione e completamento, si è resa necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.05.2022, è stato nominato il commissario straordinario per la

realizzazione dell'Opera.

**(D)** RFI, per l'affidamento dei Lavori, ha esperito apposita procedura ... n. ..., anche ai sensi dell'art. 53 bis del predetto D.L. n. 77/2021 nonché della Parte II, Titolo VI, del D. Lgs. 50/2016, ponendo a base di gara la presente Convenzione, nonché il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.L. 77/2021, come integrato e arricchito al perfezionamento del relativo procedimento autorizzativo ai sensi del paragrafo 3.2 delle *“Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”* adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel luglio 2021 (**“PFTE”**) (**Allegato n. [9]**). Le opere oggetto del presente appalto sono contenute nell'ambito della proprietà ferroviaria, risultano conformi agli strumenti urbanistici, hanno ricevuto il parere del MITE di non necessità di VIA e i necessari pareri tecnici elencati nell'Allegato n. 31.

**(E)** Stanti le peculiari caratteristiche dell'Opera e l'inderogabile necessità di garantire il rispetto del Termine PNRR, nel preminente interesse pubblico e nel perseguimento della ratio, sociale ed economica, degli investimenti del PNRR, il bando di gara ha previsto: (i) ai sensi dell'art. 23, co. 4, D. Lgs. 50/2016, e del paragrafo 3.2 delle predette Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'omissione del livello di progettazione definitiva e la redazione direttamente della Progettazione Esecutiva, che dovrà essere redatta dall'Appaltatore in conformità al PFTE, il quale possiede l'avanzato livello di definizione tecnica previsto dall'art. 3.2 delle Linee Guida adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel luglio 2021, e dovrà contenere tutti gli elementi previsti per la progettazione

esecutiva, tra cui l'insieme delle relazioni tecniche e degli elaborati grafici necessari per procedere alla realizzazione a perfetta regola d'arte e alla tempestiva consegna dell'Opera nei prezzi e nei tempi qui concordati.

**(F)** A seguito della gara è risultato aggiudicatario l'Appaltatore.

**(G)** Con lettera prot. n. ... in data ... RFI ha dato comunicazione all'Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione.

**(H)** Con lettera prot. n. ... in data ... è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

**(I)** Con lettera prot. n. ... in data ... ricevuta dall'Appaltatore in data ... è stato comunicato all'Appaltatore il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva ***(inserire solo nell'eventualità in cui RFI richieda di stipulare la Convenzione nonostante le verifiche non siano state completate)*** precisando che, ai sensi dell'art. 92, comma 3, D. Lgs. 159/2011, si sarebbe proceduto alla stipulazione della presente Convenzione [*in via d'urgenza/ decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, del predetto art. 92*], nelle more del rilascio della documentazione antimafia, e che pertanto la presente Convenzione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.5 delle Condizioni Generali.

**(J)** L'Appaltatore ha rilasciato la cauzione definitiva di cui al successivo articolo [11].

**(K)** p.m.

**(L)** L'Appaltatore dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del PFTE, ritenendolo completo, adeguato, idoneo e realizzabile alle condizioni di tempi e costi previsti nella presente Convenzione e al prezzo dell'offerta dallo stesso presentata. L'Appaltatore con la partecipazione alla procedura

di gara ha approvato e condiviso, e con la sottoscrizione della presente Convenzione conferma di approvare e condividere integralmente, il contenuto del PFTE e di tutti gli elaborati tecnico-progettuali ed economici posti a base di gara, avendo accertato la qualità del PFTE, la correttezza delle soluzioni prescelte, la rispondenza del PFTE stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi previsti per dare esecuzione ai Lavori a perfetta regola d'arte nei tempi qui concordati. In linea più generale, l'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili e cantierabili, gli elaborati progettuali, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il PFTE, corretti, completi, adeguati ed esaustivi, e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché la realizzazione dei Lavori a perfetta regola d'arte entro il TUF e al Prezzo qui concordati.

**(M)** L'Appaltatore accetta l'affidamento dei Lavori senza riserva alcuna e in ogni caso rinuncia a ogni eventuale compenso, indennizzo o richiesta di risarcimento di qualsivoglia natura in relazione alla documentazione di gara, al PFTE e agli altri elaborati progettuali, che con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Appaltatore dichiara di fare propri come se fossero stati da esso stesso redatti.

**(N)** L'Appaltatore, unitamente alla propria offerta ha dichiarato, anche ora per allora, e con la stipulazione della presente Convenzione conferma e garantisce, che la presente Convenzione attribuisce interamente all'Appaltatore (tenuto anche conto della sua particolare esperienza, qualificazione e capacità organizzativa e tecnico-realizzativa e della particolare natura e caratteristiche dell'Opera: e v. Premesse [(B)], [(C)] e

[(C)] la responsabilità, il rischio e gli obblighi della progettazione e della realizzazione e consegna dell'Opera, eseguita a perfetta regola d'arte, con piena e completa conformità alle leggi, regolamenti e/o prescrizioni di autorità di tempo in tempo vigenti, perfettamente funzionante e idonea all'uso cui è destinata, nel rigoroso ed essenziale rispetto del TUF e del Prezzo qui concordati, che sono fissi e imm modificabili (salvo quanto espressamente pattuito nella presente Convenzione). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il TUF e il Prezzo qui concordati includono, fra l'altro: **(i)** il *know-how* dell'Appaltatore per la predisposizione di un'offerta con soluzioni progettuali atte a garantire, a suo esclusivo rischio e responsabilità, la realizzazione dei Lavori entro i termini qui concordati, e i rilevanti, eccezionali, rischi a ciò connessi; **(ii)** tutte le prestazioni, obblighi, adempimenti, costi e/o oneri, diretti e indiretti, per l'esecuzione dei Lavori a perfetta regola d'arte entro i termini concordati, con ogni modalità e mezzo conseguentemente necessari (anche se non previsti nei documenti di gara e nella presente Convenzione, o ivi o quivi previsti in modo difforme); **(iii)** le misure di sicurezza previste nel piano di coordinamento e sicurezza di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, e quelle che si rendesse necessario adottare in corso d'opera; **(iv)** la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro e di cantiere, nonché degli impianti e dei materiali ricevuti da RFI con la consegna; ecc.

**(O)** Sulla base di queste Premesse, che formano presupposto, nonché parte integrante e sostanziale, della presente Convenzione, si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto mediante sottoscrizione della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso (le “**Premesse**”), le Parti, come sopra costituite, con la presente convenzione (la “**Convenzione**”) convengono e stipulano quanto segue.

## **1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

**1.1** Le Premesse e gli Allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

## **2. DEFINIZIONI**

**2.1** Le Parti convengono che i seguenti termini avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi (o negli articoli cui qui si rinvia), essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

- “**Allegati**”: gli allegati alla presente Convenzione;
- “**Appaltatore**”: ha il significato indicato nel preambolo della presente Convenzione;
- “**Avvio**”: ha il significato indicato nell’articolo [6.1.16];
- “**CEL**”: ha il significato indicato nell’articolo [29.3.1];
- “**Codice Etico**”: ha il significato indicato nell’articolo [51.1];
- “**Compagnia**”: ha il significato indicato nell’articolo [26.1.1];
- “**Compagnia Cattolica**”: ha il significato indicato nell’articolo [26.5.4];
- “**Condizioni Generali**”: le “*Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it) (**Allegato n. [1]**);

- **“Consegna dei Lavori”**: ha il significato indicato nell’art. 16 delle Condizioni Generali
- **“Convenzione”**: la presente convenzione;
- **“CPP”**: ha il significato indicato nell’articolo [29.1.1];
- **“CVT”**: ha il significato indicato nell’articolo [25.7];
- **“Direttore della Progettazione”**: ha il significato indicato nell’articolo [6.8.2];
- **“Direttore Tecnico”**: è il soggetto nominato dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo 15.1 delle Condizioni Generali;
- **“DL”** o **“Direttore Lavori”**: il direttore dei lavori di cui all’art. 14.2 delle Condizioni Generali;
- **“Dossier di Risoluzione Interferenze”**: ha il significato indicato nell’articolo [7.9.1];
- **“Fascicolo dell’Opera”**: ha il significato indicato nell’articolo [29.2.2];
- **“Italferr”**: Italferr S.p.A.;
- **“Lavori”**: ha il significato indicato nella Premessa [(A)];
- **“Manuale di Progettazione”**: ha il significato indicato nell’articolo [6.1.4];
- **“Modifiche”**: le modifiche nonché le varianti, anche progettuali e in corso d’opera, della presente Convenzione;
- **“Offerta Tecnica”**: ha il significato indicato nell’articolo [7.3.1];
- **“Opera”**: ha il significato indicato nella Premessa [(A)];
- **“Ordine di Servizio”**: ha il significato indicato nell’articolo [19.2];
- **“PDM”**: ha il significato indicato nell’articolo [42.1];
- **“PE”**: ha il significato indicato nell’articolo [3.4];
- **“PED”**: ha il significato indicato nell’articolo [6.2.1c)];

- “**PFTE**”: ha il significato indicato nella Premessa [(D)];
- “**Piano di Sicurezza e Coordinamento**”: ha il significato indicato nell’articolo [29.2.1];
- “**PNRR**”: ha il significato indicato nella Premessa [(B)];
- “**Polizza CAR**”: ha il significato indicato nell’articolo [26.2.1];
- “**Polizza Decennale**”: ha il significato indicato nell’articolo [26.3.1];
- “**Polizza Progettista**”: ha il significato indicato nell’articolo [26.4.1];
- “**POS**”: ha il significato indicato nell’articolo [29.3.1];
- “**PPP**”: le prescrizioni per la progettazione esecutiva di cui all’**Allegato n. [8.2]**;
- “**Premesse**”: le premesse alla presente Convenzione;
- “**Prezzo**”: il corrispettivo per tutti i Lavori oggetto della presente Convenzione indicato nell’articolo [8.1.1]
- “**Progettazione di Dettaglio**”: ha il significato indicato nell’articolo [6.2.1c)];
- “**Progettazione Esecutiva**”: ha il significato indicato nell’articolo [6.1.3];
- “**Progetto Esecutivo**”: ha il significato indicato nell’articolo [6.1.3];
- “**Programma di Emissione degli Elaborati**”: ha il significato indicato nell’articolo [6.3.2a)];
- “**Programma Esecutivo**”: ha il significato indicato nell’articolo [13.1.1];
- “**Programma Lavori**”: indica il programma dei Lavori di cui all’**Allegato n. [10]**
- “**Programma Operativo**”: ha il significato indicato nell’articolo [13.2.1];
- “**Protocollo di Legalità**”: ha il significato indicato nell’articolo [46];
- “**PSC**”: ha il significato indicato nell’articolo [6.1.3];

- “**PUT**”: ha il significato indicato nell’articolo [**Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.**];
- “**REL**”: ai sensi dell’art. 14 delle Condizioni Generali, è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 attribuisce al responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione della Convenzione e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.
- “**Relazione di Sistema**”: ha il significato indicato nell’articolo [6.3.1];
- “**Responsabile dei Lavori**”: soggetto incaricato dal Committente per svolgere i compiti attribuiti a tale figura dal D. Lgs. 81/2008;
- “**RFI**” o “**Committente**”: ha il significato indicato nel preambolo della presente Convenzione;
- “**RSC**”: ha il significato indicato nell’articolo [29.4.7];
- “**Sistema di Gestione Ambientale**” o “**SGA**”: ha il significato indicato nell’articolo [**Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.**];
- “**Termine PNRR**”: ha il significato indicato nella Premessa [(B)]
- “**TUF**”: ha il significato indicato nell’articolo [12.2];
- “**TUP 1**”: ha il significato indicato nell’articolo [12.3a)];
- “**TUP 2**”: ha il significato indicato nell’articolo [12.3b)];
- “**TUP 3**”: ha il significato indicato nell’articolo [12.3c)];
- “**TUP 4**”: ha il significato indicato nell’articolo [12.3a)];
- “**Verbale di Ultimazione**”: ha il significato indicato nell’articolo [25.9];
- “**Voce a Corpo n. 1**”: ha il significato indicato nell’articolo [8.2.1a)];
- “**Voce a Corpo n. 2**”: ha il significato indicato nell’articolo [8.2.1b)];
- “**Voce a Corpo n. 3**”: ha il significato indicato nell’articolo [8.2.1c)].

\*\*\*

### 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

**3.1** Con la presente Convenzione, RFI affida all'Appaltatore, che accetta, la Progettazione Esecutiva (come *infra* definita) e l'esecuzione dei Lavori relativi alla realizzazione dell'Opera, alle condizioni – anche temporali ed economiche – contenute nella presente Convenzione e negli atti qui richiamati e/o allegati.

**3.2** I Lavori oggetto del presente contratto sono descritti compiutamente negli elaborati progettuali **Allegato n. [9]**

**3.3** Fanno parte dell'intervento:

- La modifica del PM di Piano Carbone
- Demolizione del binario di precedenza e scambi S60/250/0.092
- Opere civili lungo linea riguardano i seguenti interventi:
  - Verifica strutturale, eventuale ripristino/consolidamento o progettazione ex-novo delle opere d'arte minori sotto binario (compresi i tombini);
  - Interventi sui muri di sottoscarpa/sostegno lungo linea esistenti, mediante la progettazione di nuovi muri a L o muri a U;
  - Aree di sicurezza imbocchi in galleria: piazzali PT01 e PT02 e relativi fabbricati;
  - Interventi di consolidamento sui rilevati esistenti;
  - Ripristino della idraulica di piattaforma;
  - Adeguamento a STI PMR della stazione di Niscemi, consistente in interventi di ripristino strutturale del Fabbricato Viaggiatori, innalzamento ed ampliamento delle banchine esistenti e rifacimento del sottopasso esistente con inserimento di un ascensore per marciapiede;

- Bonifica degli ordigni esplosivi da eseguire sulle aree interessate dagli interventi lungo la linea.
- Ripristino ed il consolidamento dei rilevati esistenti
- interventi nelle trincee
- rimozione dell'armamento oltre alla realizzazione della parte ammalorata corticale della piattaforma ferroviaria, rifacimento dell'idraulica di piattaforma (canalette idrauliche).
- dimensionamento/ripristino del sistema di smaltimento della piattaforma ferroviaria,
- verifica condotte sulle opere d'arte suddivise in due macrogruppi:
  - o Opere con luce >3 m (10 opere totali afferenti al Lotto 1);
  - o Opere con luce ≤3 m (33 opere afferenti al Lotto 1).
- opere minori sotto binario esistenti della linea ferroviaria
- interventi manutentivi atti a garantire il mantenimento o ripristinare il livello prestazionale delle opere nel tempo, ai fini della riapertura della linea
- Interventi su n. 17 opere ad arco
- Interventi su 9 opere ad impalcato
- Interventi sui n.10 opere d'arte esistenti (tombini) demolizione e nuova progettazione;
- Scatolare doppia canna
- opera al km 316+642 (IN02)
- tombini al km 318+870, 326+428, 327+205, 328+226, 329+795, 331+963 e 333+429.
- Portali in c.a.
- due tombini ai km 325+812 (IN17) e 333+848 (IN31) demolizione e il

rifacimento degli stessi

- realizzazione di due piazzali:
  - o PT01: piazzale di emergenza Piano Carbone;
  - o PT02: FT Galleria San Nicola Noce
- FA01: Fabbricato tecnologico GEPG, lato Sud;
- FA02: Fabbricato PM, lato Ovest;
- FA03: Fabbricato E1, lato Nord.
- fabbricato FA04
- FA01 – Fabbricato FT (Galleria S. Nicola)
- interventi manutentivi fabbricato viaggiatori Niscemi
- realizzazione del nuovo sottopasso di stazione e della pensilina
- demolizione della sovrastruttura esistente.
- 16 opere in sotterraneo per una lunghezza complessiva di 6.900 metri circa; una di esse ha lunghezza maggiore di 1.000 metri e altre 3 hanno lunghezza compresa tra 500 e 1.000 metri
- Interventi intervento in galleria – controanello e interventi agli imbocchi delle Gallerie:
  - o Artificiale S. Giacomo
  - o Madonna della Via
  - o Croce del Vicario
  - o Rangasile
  - o Romana I
  - o Romana II
  - o Passo Cristoforo
  - o Piano Carbone
  - o Stazione di PIANO CARBONE

○ S. Nicola Noce

○ S. Nicola

○ Pilieri 2a

○ Pilieri 1a

○ Stazione di VITUSO

○ Stizza 2a

○ Stizza 1a

○ Buscemi

○ Samperi 1a Niscemi

- Stazione di NISCEMI

- impianti di tipo Meccanici, Safety e Security a servizio di:

○ Fabbricato/Stazione di Niscemi;

○ Fabbricati in Piazzale PGEP di Piano Carbone;

○ Fabbricato in Piazzale PGEP PT03;

- impianto rivelazione incendi

- impianto spegnimento automatico a gas

- impianto hvac

- impianto idrico sanitario

- impianto antintrusione e controllo accessi

- impianto TVCC

- impianto ascensori

- impianti luce e forza motrice

- impianti di Luce e Forza Motrice impianti di:

○ Stazione di Niscemi;

○ Gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 500 metri.

- Interventi di LFM su impianti stazione di Niscemi LFM:

- posa di nuovi quadri di alimentazione BT per l'alimentazione degli impianti previsti;
- realizzazione dell'impianto di illuminazione e forza motrice all'interno della stazione e nei locali tecnologici;
- realizzazione dell'impianto di alimentazione delle utenze meccaniche (condizionamento, estrazione aria, ecc.) all'interno dei locali tecnologici;
- realizzazione predisposizioni SIAP;
- realizzazione di impianto di alimentazione di utenze specifiche (centralina AI/RI, ascensori, ecc.)
- realizzazione dei cavidotti interni ed esterni, per la posa dei cavi di alimentazione degli impianti;
- realizzazione dell'impianto di illuminazione di banchine e sottopasso;
- realizzazione dell'impianto di illuminazione delle punte scambi;
- realizzazione dell'impianto di riscaldamento elettrico dei deviatori;
- adeguamento dell'impianto di terra esistente;
- esecuzione di tutte le misurazioni, prove, collaudi e certificazioni.

**3.4** L'Appaltatore dovrà redigere la Progettazione Esecutiva (d'ora in avanti, anche, "PE") in conformità a quanto previsto al successivo articolo [6].

**3.5** L'Appaltatore dovrà corredare il PE con un apposito piano di manutenzione dell'Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita complessivo dell'intera Opera.

**3.6** Rientrano, inoltre, nei Lavori, e dunque sono compresi e compensati nel Prezzo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni dell'Appaltatore:

- |      |  |
|------|--|
| a)   | la redazione e il concordamento delle convenzioni con gli enti interferiti per la risoluzione delle interferenze e la risoluzione effettiva delle interferenze;  |
| b)   | le prove, le verifiche e la messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;   |
| c)   | gli oneri per l'interferenza con altre imprese o Enti operanti contemporaneamente sui cantieri;  |
| d)   | l'assistenza tecnica e documentale, richiesta da un organismo terzo incaricato da RFI, necessaria per:   |
| (i)  | l'elaborazione dei documenti di verifica CE/nazionale e di valutazione del rischio, ove previsti nell'ambito della messa in servizio dei sottosistemi strutturali, secondo quanto riportato nei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019, nelle Linee Guida emanate dall'ANSF in materia e nelle procedure aziendali;                     |
| (ii) | l'ottenimento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019 e sulla base di quanto disciplinato nelle procedure aziendali; |
| e)   | la produzione di report mensili fotografici con schede sintetiche descrittive sullo stato di avanzamento dei Lavori e dei relativi SAL di fatturazione;  |
| f)   | il reperimento presso gli impianti di RFI dei documenti tecnici (as built, certificati di collaudo statico, etc.) delle strutture dei locali destinati al contenimento delle apparecchiature oggetto della Convenzione;  |
| g)   | la fornitura, il collaudo e la posa in opera di tutti i materiali,   |

apparecchiature e dispositivi e di quanto altro necessario per la realizzazione dei Lavori oggetto della presente Convenzione, ad esclusione dei soli materiali di fornitura di RFI elencati nell'**Allegato n. [25]**;

- h) la posa in opera di tutti i materiali, compresi quelli di fornitura del Committente, e delle apparecchiature di cabina e piazzale (dispositivi, enti, postazioni, carpenterie metalliche, telai/armadi, cavi, etc.) occorrenti per consegnare gli impianti, oggetto della presente Convenzione, completi e funzionanti;
- i) la realizzazione delle canalizzazioni, interne ed esterne, per la posa dei cavi;
- j) la bonifica degli ordigni esplosivi (superficiale e profonda) nelle aree interessate dai Lavori;
- k) l'assistenza archeologica in corso d'opera;
- l) gli interventi necessari per il collegamento delle utenze (idriche, fognarie, di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche, del gas), ai punti di connessione alle reti pubbliche;
- m) gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori per rendere l'Opera idonea alla circolazione dei mezzi ferroviari;
- n) le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione;
- o) le attività previste dalle norme CENELEC di settore, comprese le attività dell'Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) – Organismo di Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza;
- p) lo sviluppo, l'attuazione e la gestione del Sistema di Gestione Ambientale;
- q) la movimentazione dei materiali di risulta e dei rifiuti, la pulizia delle aree, il trasporto e il conferimento dei materiali di risulta e dei rifiuti a discarica o ad impianto di recupero e tutte le altre incombenze, anche

amministrative, di smaltimento dei rifiuti in conformità a tutte le leggi e regolamenti (europei, nazionali e regionali) volta a volta vigenti.

**3.7** Rientra comunque nei Lavori l'esecuzione di tutte le prestazioni e lavori, nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio necessario per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate tutte le opere costituenti l'oggetto della presente Convenzione, nonché ogni attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti di terzi, salvo solo quanto diversamente previsto, in modo eccezionale tassativo ed espresso, nella presente Convenzione.

### **3.8 Esclusioni**

Non sono oggetto di intervento nell'ambito del presente progetto:

- 1) Armamento ferroviario salvo le demolizioni del binario esistente.
- 2) Impianti di Telecomunicazione.
- 3) Impianti di Segnalamento.
- 4) Viabilità di accesso al piazzale di Piano Carbone per la quale si rimanda all'art. 18 della presente Convenzione.

## **4. NORME INTERPRETATIVE, CONDIZIONI CONTRATTUALI E ORDINE DI PREVALENZA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

**4.1** Le seguenti norme interpretative si applicano alla presente Convenzione, salvo diversa indicazione espressa:

- a) le rubriche degli articoli vengono indicate per mera comodità di riferimento e non potranno in alcun modo essere utilizzate per l'interpretazione dei termini e delle pattuizioni della presente Convenzione;

|  |            |   |
|--|------------|---|
|  | b)         | i riferimenti a definizioni, sezioni, articoli e allegati si intendono effettuati a definizioni, sezioni, articoli e allegati della presente Convenzione;   |
|  | c)         | ogni riferimento alla presente Convenzione sarà un riferimento alla Convenzione come validamente emendata, integrata o modificata.  |
|  | <b>4.2</b> | Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, dagli Allegati alla stessa e/o dalle Condizioni Generali, trovano applicazione le disposizioni stabilite dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.  |
|  | <b>4.3</b> | La disciplina in materia di danni da forza maggiore e responsabilità dell'Appaltatore per danni prevista dall'art. 30 delle Condizioni Generali nonché qualunque altra manleva prevista nelle stesse Condizioni Generali, nella presente Convenzione e/o nei relativi Allegati, è da intendersi estesa, anche laddove non espressamente indicato, oltre a RFI, anche ad Italferr S.p.A.                       |
|  | <b>4.4</b> | Le tariffe di RFI di cui all' <b>Allegato n. [13.1]</b> , hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell'applicazione dell'art. 37 delle Condizioni Generali.   |
|  | <b>4.5</b> | Qualora vi sia contraddizione tra condizioni o termini di due o più Allegati alla presente Convenzione – i quali tutti ne formano parte integrante e sostanziale, pur quando non siano materialmente allegati alla stessa, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna – l'ordine di prevalenza tra gli Allegati sarà il seguente: |
|  |            | - Condizioni Generali ( <b>Allegato n. [1]</b> );   |

- Dichiarazione dell'Appaltatore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (**Allegato n. [2]**);
- Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara. (**Allegato n. [3]**);
- Schema di cauzione a garanzia dell'anticipazione del prezzo (**Allegato n. [4]**);
- Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato in data 12 maggio 2005 (**Allegato n. [5]**);
- Appendice alla Convenzione in materia di Collegio Consultivo Tecnico (**Allegato n. [6]**);
- Elenco Prezzi Unitari offerti dall'Appaltatore (**Allegato n. [7]**);
- Capitolati speciali d'appalto (CSA) (**Allegato n. [8]**):
  - Manuale di Progettazione (**Allegato n. [8.1]**);
  - Prescrizioni per la progettazione esecutiva (PPP) (**Allegato n. [8.2]**);
  - Integrazioni e sostituzioni al Manuale di Progettazione (**Allegato n. [8.3]**);
  - Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori (**Allegato n. [8.4]**);
  - Procedura di Codifica per la Progettazione, Computazione e Salizzazione delle WBS (PPA.0002871) (**Allegato n. [8.5]**);
  - Capitolati per la costruzione di opere civili (**Allegato n. [8.6]**);
  - Capitolato Tecnico di Manutenzione – XXXX 00E97KTES.00.0.8 001 rev. A (**Allegato n. [8.7]**);
  - Sistema Segnaletico–Istruzioni per la progettazione e la realizzazione della segnaletica nelle stazioni ferroviarie (**Allegato n. [8.8]**);

▪ Specifica Tecnica – Elaborati as-built (**Allegato n. [8.9]**);

▪ Capitolato Sicurezza del Lavoro (**Allegato n. [8.10]**);

- Elaborati progettuali riportati nell'elenco “Elaborati di PFTE”,

**(Allegato n. [9])**;

- Programma Lavori Contrattuale (**Allegato n. [10]**);

- Modifica di cui all'art. 18 - Viabilità NV01 - Elaborati progettuali di

PFTE (**Allegato n. [11]**);

- Piano di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/08 (**Allegato n. [12]**):

○ Sezione Generale (**Allegato n. [12.1]**);

○ Appendice alla Sezione Particolare (**Allegato n. [12.2]**);

○ Sezione Particolare – Computo metrico della sicurezza (**Allegato n. [12.3]**);

○ Tipologico esecuzione BOE (**Allegato n. [12.4]**);

○ Tipologico recinzioni aree (**Allegato n. [12.5]**);

○ Schematico esecuzione fabbricato tecnologico (**Allegato n. [12.6]**);

○ Layout di cantiere - Tav. 1/4 (**Allegato n. [12.7]**);

○ Layout di cantiere - Tav. 2/4 (**Allegato n. [12.8]**);

○ Layout di cantiere - Tav. 3/4 (**Allegato n. [12.9]**);

○ Layout di cantiere - Tav. 4/4 (**Allegato n. [12.10]**);

○ Schematico intervento tipo in galleria (**Allegato n. [12.11]**);

○ Schematico galleria artificiale policentrica (**Allegato n. [12.12]**);

○ Fascicolo dell'Opera (**Allegato n. [12.13]**);

○ Sezione Particolare – Analisi dei rischi e misure di sicurezza

**(Allegato n. [12.14])**;

- Tariffe di RFI:

- Tariffe di RFI anno 2022 depositate presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al numero 3 in date 4-7 febbraio 2022 e successivamente aggiornate a maggio 2022, disponibili sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it) (**Allegato n. [13.1]**);
- Elenco Nuovi Prezzi (Descrizione voci di prezzo non previste nelle tariffe RFI) (**Allegato n. [13.2]**);
- Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori (**Allegato n. [14]**);
- Work Breakdown Structure (WBS a livello Opera - livello 7) e tabelle millesimali (**Allegato n. [15]**);
- Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti di lavori (PPA.0002112) (**Allegato n. [16]**);
- Tariffario prove e tarature effettuate in conto terzi (**Allegato n. [17]**);
- Specifica per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità (PPA 000514) (**Allegato n. [18]**);
- Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria (PPA 0001821) (**Allegato n. [19]**);
- Relazione di analisi preliminare rispetto alle S.T.I. (**Allegato n. [20]**);
- Frontespizi standard per elaborati di progetto (PPA 00001256) (**Allegato n. [21]**);
- Prescrizioni per la gestione documentale mediante l’uso del sistema PDM di Italferr nel caso di Appalto Lavori (PPA.0000291) – REV. A del 05.06. 2017 (**Allegato n. [22]**);

- PPA.0000031 – Schema di codifica in grande formato (21 digit)

**(Allegato n. [22.1]);**

- PPA.0000297 - Prescrizioni e supporti informatici (**Allegato n.**

**[22.2];**

- PPA.0000298 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato Autocad (**Allegato n. [22.3];**

- PPA.0000302 - Prescrizioni per la Configurazione dei computer per l'utilizzo del Sistema PDM Italferr da parte dei Soggetti Esterni

**(Allegato n. [22.4]);**

- Progetto degli Espropri (**Allegato n. [23];**

- Piano Particellare (**Allegato n. [23.1];**

- Elenco Ditte (**Allegato n. [23.2];**

- Elenco Categorie di lavoro, ai fini delle modifiche tecniche, ai sensi dell'art. 36.4 delle Condizioni Generali (**Allegato n. [24];**

- Elenco dei Materiali di fornitura RFI (**Allegato n. [25];**

- Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01 (**Allegato n. [26];**

- Verbale di Restituzione dei materiali tolti d'opera – Mod. VRVT (**Allegato n. [27];**

- Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01 (**Allegato n. [28];**

- Procedura Operativa “Gestione materiali provenienti da tolto d’opera” DPR P SE 10 1 1 – Documento SIGS dei III Livello del 01.03.2016

**(Allegato n. [29]);**

- Pianificazione e Programmazione delle Risorse finalizzate alla

Manutenzione ed agli Investimenti - RFI DIN PD SVI 003 (Allegato n. [30]);

- Dispositivi autorizzativi (Allegato n. [31]);
- Delibera di approvazione di RFI (Allegato n. [32]);
- Delibera di validazione del PFTE (Allegato n. [33]);
- Deviazione pubblici servizi (Allegato n. [34]);
- Materiali (Allegato n. [35]);
- Conformità dei prodotti e sottosistemi strutturali al D. Lgs. 57/2019 e al D.Lgs. 50/2019 (Allegato n. [36]);
- Obblighi dell'Appaltatore in materia di sicurezza (Allegato n. [37]);
- Circolare N.D.R./ST.MV7009/102 del 01/02/95 dei Servizi Tecnici, come parzialmente modificata dalla nota "R/9905015/P" del 20/09/99 del Direttore della Divisione Infrastruttura (Allegato n. [38]);
- Prescrizioni tecniche da recepire in fase di progettazione esecutiva (Allegato n. [39]);
- Specifica Informativa BIM (Allegato n. [40]);
- DNSH (Allegato n. [41]);
- Abstract Assicurazione Responsabilità Civile Appalti (Allegato n. [42]).
- Protocollo d'Intesa in data 27 maggio 2022 tra Commissari Straordinari e OO.SS. ed atti richiamati (Allegato n. [43])

**4.6** In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso allegato, si applicano le disposizioni più favorevoli per il Committente.

**4.7** La data di stipulazione, dunque di inizio di validità della Convenzione, corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte

dell'Appaltatore.

\*\*\*

## **5. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE P.M.**

p.m.

\*\*\*

## **6. PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

### **6.1 Disposizioni generali**

**6.1.1** Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Appaltatore accetta nella sua interezza il PFTE allegato e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione dalla normativa vigente. Ferme restando le dichiarazioni di cui alle Premesse [(O)], l'Appaltatore dichiara: **(i)** che i contenuti del PFTE sono adeguati e sufficienti per lo sviluppo della Progettazione Esecutiva alle condizioni di cui alla presente Convenzione; nonché **(ii)** di riconoscere il PFTE come perfettamente sviluppabile nella Progettazione Esecutiva e come perfettamente realizzabili i Lavori entro il TUF al prezzo concordato e di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione.

**6.1.2** Nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori il team di progettazione dell'Appaltatore dovrà comprendere almeno il seguente personale: un Direttore della Progettazione, a titolo di responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione, un progettista geologo, un progettista senior per ciascuna delle figure chiarite appresso, n. 1 risorsa in possesso del titolo abilitativo come "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" ai

sensi del D.Lgs. 81/08, n. 1 BIM Manager, n. 1 topografo. Dette figure devono inoltre garantire i seguenti requisiti minimi:

- Il Direttore della Progettazione deve aver maturato un'esperienza almeno decennale nella progettazione di opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità simili a quelle oggetto del presente Contratto, di cui almeno cinque in ruoli di coordinamento;
- Il progettista geologo deve aver maturato un'esperienza almeno decennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria "OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo" oggetto della presente gara e deve essere iscritto all'albo professionale dei geologi;
- Almeno uno dei progettisti senior deve aver maturato un'esperienza almeno decennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria "OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo", oggetto della presente gara e deve essere laureato in ingegneria ed iscritto all'albo professionale degli ingegneri;
- Almeno uno dei progettisti senior deve aver maturato un'esperienza almeno decennale nella progettazione di opere civili ed infrastrutturali appartenenti alle categorie OG3 e OS21 oggetto della presente gara e deve essere laureato in ingegneria ed iscritto all'albo professionale degli ingegneri;
- Il "BIM Manager", dovrà avere un'esperienza di almeno 2 progetti sviluppati con modellazioni BIM, iniziati e conclusi negli ultimi 5 anni, per opere afferenti alle infrastrutture lineari.
- Il topografo, che dovrà avere un'esperienza di almeno 5 anni nel settore, deve essere diplomato geometra o titolo di laurea in ingegneria

ed iscritto all'albo professionale dei geometri o degli ingegneri.

In caso di mancata ottemperanza da parte dell'Appaltatore si applicherà la penale prevista all'art. 14 Penalità.

**6.1.3** L'Appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo disciplinato nel presente articolo [6] ( “**Progetto Esecutivo**” o anche la “**Progettazione Esecutiva**”) nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi Allegati, tra i quali, fra l'altro, il PFTE (**Allegato n. [9]**), il piano di sicurezza e coordinamento (anche “**PSC**”) (**Allegato n. [12]**), le prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria (**Allegato n. [19]**) e le PPP (**Allegato n. [8.2]**), nelle quali, tra l'altro, sono indicati e definiti gli elaborati e i documenti minimi di cui il Progetto Esecutivo deve essere composto. Ai sensi dell'art. 23, co. 4, secondo periodo, D. Lgs. 50/2016, e del paragrafo 3.2 delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui alla Premessa [(D)], l'Appaltatore dovrà inserire nella Progettazione Esecutiva tutti gli elementi previsti dalla legge per il livello della progettazione esecutiva (e di quella definitiva eventualmente non già integrati nel PFTE), salvaguardando in ogni caso la qualità della progettazione.

**6.1.4** L'Appaltatore, nello sviluppo della Progettazione Esecutiva, dovrà altresì recepire (e successivamente realizzare a sua cura e spese) le prescrizioni contenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) nelle prescrizioni per la progettazione esecutiva (“**PPP**”) (**Allegato n. [8.2]**);
- b) nel “Manuale di Progettazione” (**Allegato n. [8.1]**);
- c) nelle prescrizioni tecniche da recepire in fase di progettazione

esecutiva (Allegato n. [39]);

- d) nelle prescrizioni formulate dalle autorità competenti nell'ambito dell'iter autorizzativo avviato dal Committente, con particolare riferimento ai Dispositivi autorizzativi (Allegato n. [31]) e nella delibera di approvazione di RFI (Allegato n. [32]);
- e) nell'art. 20 delle Condizioni Generali (Allegato n. [1]);
- f) nella delibera di validazione del PFTE (Allegato n. [33]).

**6.1.5** Il recepimento di tutte le prescrizioni, ivi inclusa ogni attività di analisi, indagine, verifica, rilievo e progettazione a tal fine occorrente, è compreso e compensato nella Voce a Corpo 2 e non potrà comportare alcuna protrazione dei termini di consegna dei progetti, indicati al successivo articolo [6.2], né dei TUF e TUP, né incremento del Prezzo. Quanto alle Modifiche, in aumento o in diminuzione dei Lavori, eventualmente conseguenti al recepimento di tali prescrizioni, tali Modifiche saranno gestite in conformità a quanto indicato ai successivi articoli [6.1.11 e 6.1.12].

**6.1.6** Al fine di verificare ed estendere gli interventi tipologici sulle opere sotto binario esistenti anche a tutte quelle opere non puntualmente indagate nel progetto PFTE (elencate nel punto 3 delle PPP (Allegato n. [8.2])), sarà onere dell'Appaltatore procedere con sopralluoghi, ispezioni visive e una specifica campagna di indagine sui manufatti rimasti esclusi. Per ognuna delle opere non indagate, sono state stimate e valorizzate le attività di rilievo e di indagine strutturale che sono state incluse nell'importo del contratto.

Entro 120 giorni dalla consegna delle prestazioni, come previsto al punto 18 lettera d) delle PPP (Allegato n. 8.2 alla presente Convenzione), l'Appaltatore dovrà consegnare gli elaborati relativi alle indagini sulle opere sotto binario non indagate in fase di PFTE. Per ogni giorno di ritardo si

applicherà la penale prevista all'articolo [14] della presente Convenzione.

**6.1.7** Gli elaborati della Progettazione Esecutiva dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere.

**6.1.8** Le Parti si danno atto che sono compresi e compensati nel Prezzo tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva, ivi compresi quelli relativi alle variazioni progettuali adottate nello sviluppo del Progetto Esecutivo, nonché quelli relativi agli elaborati di dettaglio, alle modifiche tecniche, ai disegni di cantiere, ai rilievi e alle indagini integrative, alle relazioni, alle prove, alle sperimentazioni ed ad ogni altro adempimento che la presente Convenzione, la vigente normativa e le migliori regole di diligenza professionale richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa progettazione.

**6.1.9** Italferr avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese dell'Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei Lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l'esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.

**6.1.10** Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di RFI e/o Italferr, è tenuto a effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza, in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE", dagli Ordini di Servizio o dai capitolati.

**6.1.11** Il Progetto Esecutivo non potrà prevedere differenze tecniche e di costo (in aumento) rispetto al PFTE, ed eventuali ulteriori maggiori costi resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo [18] della presente Convenzione.

**6.1.12** Qualora si renda necessaria l'introduzione di Modifiche ai sensi dell'articolo [18], che dovranno essere puntualmente giustificate dall'Appaltatore prima del loro sviluppo ed espressamente approvate dal Committente, il maggiore o minore importo derivante dalle Modifiche approvate dal Committente verrà valutato mediante perizia differenziale e applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'**Allegato n. [7]** alla presente Convenzione.

Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nella presente Convenzione o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti nella stessa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all'articolo 37 delle Condizioni Generali.

**6.1.13** Resterà facoltà dell'Appaltatore, compresa e compensata negli importi previsti per la Progettazione Esecutiva (Voce a Corpo 2), l'esecuzione di rilievi topografici integrativi che l'Appaltatore dovesse ritenere necessari per la redazione della Progettazione Esecutiva e per la realizzazione delle opere.

**6.1.14** Il Progetto Esecutivo dovrà essere corredato da tutti i relativi computi metrici estimativi, in mancanza dei quali saranno considerati incompleti.

**6.1.15** Fermo il disposto dell'art. 20.4 delle Condizioni Generali, l'approvazione da parte di RFI di qualsiasi elaborato redatto dall'Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta progettazione non esime quest'ultimo dai propri obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine **(i)** alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione

dell'Opera, **(ii)** alla realizzazione dei Lavori in modo tempestivo e a perfetta regola d'arte, **(iii)** alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

**6.1.16** Tutti i termini per la consegna del Progetto Esecutivo decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale con il quale il Committente ordinerà all'Appaltatore l'avvio dell'esecuzione della Convenzione, e segnatamente delle prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva (l'“**Avvio**”), verbale che sarà sottoscritto entro [30 (trenta)] giorni n.c. dalla stipulazione della Convenzione. Nel medesimo verbale sarà facoltà di RFI indicare i termini di consegna delle aree interessate dalla esecuzione dei Lavori.

**6.1.17** RFI potrà liberamente utilizzare il materiale (documenti, progetti, ecc.) di cui al presente articolo [6], nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.

## **6.2 Disciplina dei singoli elaborati costituenti la Progettazione Esecutiva**

**6.2.1** La Progettazione Esecutiva si compone dei seguenti elaborati progettuali, la cui redazione e consegna al Committente, ai fini dell'approvazione di cui all'art. 20.4 delle Condizioni Generali, sono disciplinati dalle PPP (**Allegato n. [8.2]**) nonché dalle disposizioni che seguono:

a) il progetto esecutivo di dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della fase di costruzione, nel rispetto, rispettivamente, del Programma Esecutivo (come *infra* definiti), comprensivi di tutti gli elaborati relativi alle attività da eseguirsi nei primi [90 (novanta)]<sup>1</sup> giorni n.c. dalla consegna dei relativi lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la documentazione per l'autorizzazione dei subappalti. Tale progetto dovrà essere consegnato nel

---

<sup>1</sup> [A lordo dell'eventuale riduzione offerta].

medesimo termine fissato per la consegna del PE di cui alla successiva lett.

[b]) del presente articolo [6.2.1], con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna;

b) il Progetto Esecutivo. La consegna del PE dovrà essere completata in conformità alle prescrizioni delle PPP entro e non oltre [180 (centoottanta)]<sup>2</sup> giorni n.c. dall'Avvio. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di ciascuna di tali consegne l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'articolo [14] della presente Convenzione per il mancato rispetto del termine sopra indicato.

c) il progetto esecutivo di dettaglio (il "PED" o "Progettazione di Dettaglio"), costituiti dagli elaborati occorrenti per la definizione a livello costruttivo dei Lavori da eseguirsi successivamente ai primi [90 (novanta)]<sup>3</sup> giorni n.c. dalla consegna dei relativi lavori. Il PED deve essere consegnato con un anticipo di almeno [60 (sessanta) giorni] n.c. sull'inizio programmato dei relativi Lavori previsto dal Programma Esecutivo. Per ogni giorno di ritardo si applicherà la penale prevista all'articolo [14] della presente Convenzione. Non potrà darsi corso all'esecuzione dei Lavori prima dell'approvazione da parte di RFI rispettivamente del PED. Tale approvazione è subordinata alla completezza ed esaustività degli elaborati prodotti dall'Appaltatore, fermo restando che resta a carico di quest'ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo derivante da eventuali carenze del relativo PED e dalla necessità di una integrazione degli elaborati prodotti, (ferma restando l'applicazione della penale).

### 6.3 Relazione di Sistema, Piano di Gestione Informativa, piano di

<sup>2</sup> Vedi nota [1].

<sup>3</sup> Vedi nota [1].

**progettazione, Programma di Emissione degli Elaborati e dei Modelli**

**Informativi BIM report mensile**

- 6.3.1** Entro [15 (quindici)] giorni n.c. dall'Avvio, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di Italferr, la relazione di sistema (la “**Relazione di Sistema**”) con le modalità e nei termini disciplinati nelle PPP (**Allegato n. [8.2]**). Contestualmente alla consegna della “Relazione di sistema”, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre all'approvazione di Italferr il Piano di Gestione Informativa (pGI), documento in cui l'Appaltatore esplicita le risposte alle richieste contenute all'interno della Specifica Informativa BIM (Allegato n.[40]) e che viene riemesso contestualmente a ciascuna consegna dei modelli informativi BIM. In caso di mancata tempestiva presentazione della Relazione di Sistema e/o del pGI, troverà applicazione la penale prevista all'articolo [14] della presente Convenzione. Italferr esprimerà le proprie valutazioni in merito alla Relazione di Sistema ed al pGI nel termine di [15 (quindici)] giorni n.c. dalla data della relativa consegna. Le valutazioni sulla Relazione di Sistema ed al pGI non possono costituire motivo di legittimo affidamento dell'Appaltatore in ordine all'approvazione del PE e rimane fermo il diritto di RFI di risolvere la Convenzione per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 20.6 delle Condizioni Generali e dell'articolo [6.5.1] della presente Convenzione, nonchè di recedere dalla Convenzione di appalto ai sensi dell'art. 20.6 delle Condizioni Generali e dell'articolo [6.5.2] della presente Convenzione.
- 6.3.2** Entro [15 (quindici)] giorni n.c. dall'approvazione della Relazione di sistema, l'Appaltatore dovrà consegnare a Italferr con le modalità e nei termini disciplinati nelle PPP (**Allegato n. [8.2]**):

- a) il piano di progettazione corredato dal programma di emissione

degli elaborati e dei modelli informativi BIM (il “**Programma di Emissione degli Elaborati e dei modelli informativi BIM**”)

relativo sia al PE che al PED, nonché ai progetti di dettaglio di cui all’articolo [6.2.1a)]. In caso di mancata tempestiva presentazione di tale Programma di Emissione degli Elaborati e dei modelli informativi BIM verrà applicata la penale prevista all’articolo [14] della presente Convenzione;

b) tutti gli elementi utili di cui al paragrafo AA (Aspetti Ambientali) dell’**Allegato n. [14]**;

c) l’elenco elaborati del PFTE, con evidenza degli elaborati sostituiti, aggiunti ovvero modificati a seguito delle eventuali soluzioni tecniche migliorative e/o varianti progettuali presentate nell’ambito dell’Offerta Tecnica. Per ognuno di tali elaborati l’Appaltatore dovrà altresì fornire una descrizione tecnica delle modifiche introdotte.

**6.3.3** L’Appaltatore, a partire dall’Avvio, dovrà trasmettere periodicamente a Italferr – con cadenza non superiore a [30 (trenta)] giorni n.c. – un dettagliato report delle attività svolte, con le modalità e i termini disciplinati nelle PPP. In caso di mancata tempestiva presentazione di tali report verrà applicata la penale prevista all’articolo [14] della presente Convenzione.

#### **6.4 Verifica preventiva e approvazione del PE e avvio dei lavori**

**6.4.1** RFI comunicherà all’Appaltatore gli esiti della verifica preventiva, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, degli elaborati del PE e degli elaborati di cui all’articolo [6.2.1a)] entro [90 (novanta)] giorni dalla consegna del progetto esecutivo da parte dell’Appaltatore e l’Appaltatore avrà l’obbligo di integrale recepimento delle eventuali prescrizioni e/o richieste di

integrazione formulate da RFI.

**6.4.2** RFI avrà facoltà di procedere con le istruttorie degli elaborati e modelli

informativi BIM di progetto anche in pendenza del completamento della

consegna della relativa Progettazione Esecutiva.

**6.4.3** Dalla data di consegna della relazione istruttoria sul PE decorreranno

[15(quindici)] giorni n.c. per completare la fase del “contraddittorio” tra i

soggetti verificatori previsti dalla normativa vigente e i progettisti, ai sensi

dell’art. 26, co. 3, D. Lgs. 50/2016. L’Appaltatore dovrà recepire eventuali

prescrizioni e/o richieste di integrazione al PE entro e non oltre [15

(quindici)] giorni n.c. dalla fine della fase del “contraddittorio” sopracitato.

In tali casi RFI comunicherà entro [15 (quindici)] giorni n.c all’Appaltatore

gli esiti della verifica degli elaborati e dei modelli informativi BIM, come

integrati e/o modificati. Per ogni giorno di ritardo sull’integrale

adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di

integrazioni si applicherà la penale prevista all’articolo [14] della presente

Convenzione.

**6.4.4** Nell’eventuale rimissione degli elaborati progettuali e dei modelli

informativi BIM a valle delle prescrizioni e/o richieste di integrazione,

l’Appaltatore non potrà presentare soluzioni progettuali diverse da quelle

indicate nella Relazione di Sistema (fatta eccezione per gli affinamenti della

soluzione progettuale precedentemente presentata).

**6.4.5** Il termine di 180 (centottanta) giorni per la consegna dei lavori di cui all’art.

20.4 delle Condizioni Generali decorre dalla data di approvazione del PE.

**6.4.6** L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte

negli elaborati e dei modelli informativi BIM di PED se non avrà ricevuto

in restituzione gli elaborati stessi approvati con apposto il timbro

“VALIDO PER LA COSTRUZIONE”.

**6.4.7** In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro

“VALIDO PER LA COSTRUZIONE” nell’ultima versione approvata e

non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.

**6.4.8** Unitamente alla consegna degli elaborati di cui all’articolo [6.2.1a)] e dei

modelli informativi BIM, l’Appaltatore dovrà provvedere alle richieste di

autorizzazione, comunicazione e trasmissione di cui all’articolo [28] della

presente Convenzione, qualora intenda o debba servirsi dei soggetti ivi

indicati nella esecuzione dei Lavori; rimane inteso che le eventuali

autorizzazioni concesse nelle more dell’approvazione del relativo progetto

esecutivo e/o della consegna dei lavori non determinano alcun impegno

di RFI né alcun diritto o affidamento legittimo da parte dell’Appaltatore

in ordine all’approvazione del PE di cui all’art. 20.4 delle Condizioni

Generali e non costituisce alcuna limitazione al diritto di RFI di recedere

dalla Convenzione ai sensi e con gli effetti di cui al successivo articolo

[6.5.2] della presente Convenzione.

**6.5 Risoluzione della, e recesso dalla, Convenzione in caso di non approvazione del progetto esecutivo**

**6.5.1** Qualora il PE, redatto dall’Appaltatore, non sia ritenuto meritevole di

approvazione, anche ai sensi dell’art. 20.6 delle Condizioni Generali, la

Convenzione è risolta per inadempimento dell’Appaltatore. In tale ipotesi,

l’Appaltatore non potrà avere nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo

(di indennizzo, corrispettivo, risarcimento, ecc.).

**6.5.2** In ogni altro caso di mancata approvazione, non dipendente dalla non

meritevolezza del progetto di cui al precedente articolo [6.5.1], di uno dei

predetti progetti esecutivi, RFI ha diritto di recedere dalla Convenzione -

fermo restando quanto previsto dal successivo articolo [37]- senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun diritto o affidamento – mediante la corresponsione rispettivamente dell'importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a Corpo 2 in caso di acquisizione del PE, con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo (indennizzo, corrispettivo, risarcimento, ecc.).

## **6.6 Verifica dello sviluppo della progettazione**

**6.6.1** L'Appaltatore, contestualmente al Programma di Emissione degli Elaborati e dei Modelli Informativi BIM, dovrà comunicare per iscritto i luoghi – completi di ogni elemento identificativo – presso cui è svolta l'attività di progettazione. Resta inteso che l'indicazione dei luoghi di elaborazione della progettazione costituisce elemento essenziale del programma di emissione degli elaborati e dei Modelli Informativi BIM, che non potrà considerarsi completo ove difetti di tale indicazione. Italferr ha diritto di procedere, anche senza alcun preavviso, ad effettuare visite ispettive nei suddetti luoghi, finalizzate alla verifica delle attività di progettazione.

**6.6.2** RFI, anche tramite Italferr, ha diritto di convocare in qualsiasi momento l'Appaltatore per verificare in contraddittorio che l'avanzamento delle attività di progettazione sia coerente con il Programma di Emissione degli Elaborati e dei Modelli Informativi BIM, senza che ciò limiti in alcun modo l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per la tempestiva emissione degli elaborati e dei Modelli Informativi BIM stessi.

## **6.7 Disegni e modelli informativi BIM “as built” (come costruito)**

**6.7.1** In fase costruttiva l'Appaltatore dovrà aggiornare la Progettazione Esecutiva redigendo gli elaborati ed i modelli informativi BIM “as built”

(come costruito), riferiti a tutte le opere e parti di opera oggetto della Convenzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'**Allegato n. [8.9]**, della Progettazione Esecutiva, così da consentire a Italferr l'immediato controllo sulle modalità esecutive dell'Opera e di ogni sua singola parte.

**6.7.2** L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire gli elaborati ed i modelli informativi BIM "as-built" nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- a) per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni del Committente, almeno [30 (trenta)] giorni n.c. prima della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
- b) per tutte le altre opere, almeno [30 (trenta)] giorni n.c. prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo SAL relativo alla singola opera di riferimento.

**6.7.3** Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di ciascun elaborato e/o modello informativo BIM "as built" sarà applicata la penale prevista all'articolo [14] della presente Convenzione.

**6.7.4** Gli elaborati "as built" devono essere visti dal DL per verifica di corrispondenza fra quanto ivi rappresentato e quanto realizzato.

**6.7.5** L'Appaltatore dovrà rettificare, a propria cura e spese, gli elaborati e i corrispettivi modelli informativi BIM "as built" con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei Lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle CVT o per l'esecuzione dei Lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all'art. 27 delle Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell'intera

documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.

**6.7.6** Gli elaborati “as built” finali dovranno riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera che, sebbene non facciano parte del complesso dei Lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad esso strettamente connessi.

**6.8 Sottoscrizione degli elaborati progettuali e Direttore della Progettazione**

**6.8.1** Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti, con le modalità indicate nell’**Allegato n. [22] [22.1] [22.2] [22.3] [22.4]**, dalle figure individuate dalle normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le quali, in particolare:

- a) Il/i progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;
- b) Il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione;
- c) Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

**6.8.2** L’Appaltatore indica il sig. ... quale direttore della progettazione (il “**Direttore della Progettazione**”) responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione.

**6.8.3** In tutte le fasi di sviluppo del progetto, a partire dall’Avvio fino all’esito della verifica del PE, alla elaborazione dei PED e alla realizzazione dell’Opera, il Committente avrà facoltà di chiedere al Direttore della

Progettazione di fornire chiarimenti e informazioni in relazione a tutti gli aspetti afferenti alla attività progettuale. L'Appaltatore si obbliga ad assicurare che il Direttore della Progettazione fornisca la collaborazione a lui richiesta.

**6.8.4** Nel caso in cui, l'Appaltatore si qualifichi in gara associando o indicando in sede di offerta un progettista, il Direttore della Progettazione deve essere individuato da tale progettista all'interno del proprio staff tecnico; nel caso in cui il progettista associato o indicato sia un'ATI di progettisti, il Direttore della Progettazione deve essere individuato dal progettista capogruppo all'interno del proprio staff tecnico. Restano in ogni caso fermi gli obblighi dell'Appaltatore verso il Committente, anche relativi alla collaborazione, disponibilità e attività del Direttore della Progettazione.

**6.8.5** L'Appaltatore garantisce che i progettisti siano disponibili:

- a) a partecipare ad incontri con RFI/Italferr e/o i suoi consulenti durante lo sviluppo della Progettazione Esecutiva e della Progettazione di Dettaglio;
- b) a supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie e finali fino all'attivazione degli impianti;
- c) a presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e sottosistemi di impianto, dalla fase di scelta dei componenti, fino alla pianificazione ed esecuzione delle prove, curando altresì l'emissione di tutta la documentazione specifica (PCQ, report di prova, manuali, istruzioni per l'uso ed il montaggio, ecc.).

\*\*\*

## **7. OBBLIGHI E RISCHI DELL'APPALTATORE**

### **7.1 Organizzazione dell'Appaltatore**

7. Obblighi e rischi dell'Appaltatore  
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1- Schema di Convenzione

**7.1.1** Per l'esecuzione dei Lavori oggetto della presente Convenzione, l'Appaltatore è tenuto a mantenere – assumendone i relativi rischi – un'adeguata organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte ed eseguire, con esattezza, tempestività e regolarità, i Lavori, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, nonché dei termini, anche intermedi, di ultimazione dei Lavori e di consegna dell'Opera, previsti nella presente Convenzione e relativi Allegati, anche ai sensi delle Premesse [(B), (C) e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**].

**7.1.2** L'Appaltatore è obbligato a mantenere, e adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto, la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione e all'**Allegato n. [10]**<sup>4</sup>, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori tempi o compensi, indennizzi o risarcimenti.

**7.1.3** L'Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono essenziali anche per il Paese, oltre che per l'immagine del Committente, e si impegna a realizzarle con le modalità organizzative, tecniche e di controllo più idonee per l'ottenimento del risultato, e si obbliga a porre in essere tutti gli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente Convenzione e relativi Allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei

---

<sup>4</sup> Sarà sostituito da quello presentato in sede di aggiudicazione

Lavori.

## **7.2 Rapporti con i lavoratori**

**7.2.1** Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente.

**7.2.2** L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'Avvio, una propria risorsa responsabile della gestione della Convenzione (il Direttore Tecnico), secondo quanto stabilito al successivo articolo [23]: il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti dal Direttore Tecnico e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, comunque individuati dall'Appaltatore medesimo.

**7.2.3** Fermo quanto sopra, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla scadenza della presente Convenzione, l'Appaltatore si impegna:

- a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e Italferr e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, inclusi quelli della rinuncia del dipendente al diritto e all'azione nei confronti di RFI e Italferr. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l'Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni azione idonea ad evitare l'insorgenza della

vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo [7.2].

- b) nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza – e fatta salva l'ipotesi in cui l'Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni azione idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza – l'Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a RFI e/o Italferr, a titolo di risarcimento del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a RFI e/o Italferr, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di RFI e/o Italferr derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall'Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.

**7.2.4** L'Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

**7.2.5** In nessun caso RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro (di cui l'Appaltatore rimane unico responsabile).

**7.2.6** In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dall'Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenni le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

**7.2.7** Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nella presente Convenzione, l'Appaltatore si impegna a intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell'appalto al fine di sostenere le difese di RFI e/o Italferr e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente RFI e/o Italferr medesime da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rifondere a RFI e/o Italferr, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero

essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da RFI e/o Italferr per la propria difesa.

**7.2.8** L'Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenni RFI e Italferr nei medesimi termini di cui al precedente articolo [7.2.7], qualora queste siano chiamate a rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L'Appaltatore si impegna a inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali e a garantirne l'osservanza.

**7.2.9** Il Committente, durante l'esecuzione della presente Convenzione ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per giustificati motivi, l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione dei Lavori, anche in caso di ricorso al subappalto.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi:

- a) l'avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della clientela, segnalazioni, ecc.) di sentenza di condanna, sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* ovvero procedimenti penali in corso relativi a reati nei quali una o più società del Gruppo FS Italiane sia persona offesa e/o danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere;

- b) fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di

incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di incompatibilità ambientale;

c) fatti o condotte rilevanti che possano ledere l'immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel Codice Etico;

d) la violazione da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà procedere all'immediato allontanamento e alla eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente. L'Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti eventualmente in essere con altre società del Gruppo FS Italiane. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo articolo [21].

### **7.3 Obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta di Gestione Informativa presentate in sede di gara**

**7.3.1** Fermo quanto disciplinato nella presente Convenzione, l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione in conformità agli obblighi assunti con l'offerta tecnica presentata in sede di gara (l'"**Offerta Tecnica**") e con i documenti ad essa allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, essendo espressamente inteso tra le Parti che le soluzioni tecniche ed organizzative previste nell'Offerta Tecnica costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni

contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, almeno la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e nell'Offerta di Gestione Informativa e a impiegare nella realizzazione dell'appalto almeno tutte le figure professionali elencate in Offerta Tecnica e nell'Offerta di Gestione Informativa.

**7.3.2** L'Appaltatore, a richiesta di RFI, dovrà permettere a soggetti terzi indicati da RFI di accedere ai luoghi di esecuzione dei Lavori e consentire loro di eseguire, senza intralciare i Lavori, le attività, le opere e ogni altro intervento non oggetto dei Lavori e necessario anche al fine del rispetto del Termine PNRR.

**7.4 Obblighi particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei Lavori**

**7.4.1** L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto nell'Allegato n. [14] (Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori).

**7.5 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico**

**7.5.1** Il rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico è disciplinato dall'art. 31 delle Condizioni Generali.

**7.6 Acquisizione di immobili e diritti reali**

**7.6.1** RFI acquisirà i beni immobili e i diritti reali, di proprietà pubblica o privata, occorrenti alla realizzazione dei Lavori sulla base del piano parcellare di cui all'Allegato n. [23].

**7.6.2** Le predette occupazioni avverranno in modo da ottenere la disponibilità delle aree occorrenti per l'esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori e l'avvio della fase realizzativa.

**7.6.3** L'Appaltatore non ha diritto di reclamare danni o ritardi esecutivi per

difficoltà derivanti alla propria attività, quando, al momento della consegna dei lavori, sia disponibile l'area che ne consente comunque il regolare avvio in accordo con l'**Allegato n. [10]**<sup>5</sup>, purché la rimanente area sia consegnata in progressione temporale sempre in accordo con il predetto **Allegato n. [10]**<sup>6</sup>. In caso di ritardata consegna della rimanente area, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, qualora il ritardo sia dovuto a fatti non imputabili al Committente (ad esempio a terzi, a inibitorie giurisdizionali, ecc.).

**7.6.4** RFI ha facoltà di procedere all'acquisizione della disponibilità e consegna all'Appaltatore delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere, anche in anticipo rispetto alla fase realizzativa. In caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatore è obbligato a prendere in consegna dette aree nonché ad espletare, nelle forme più idonee (recinzione fisica, guardiana, ecc.), il presidio delle stesse unitamente ai fabbricati, eventualmente consegnati allo stesso Appaltatore. L'Appaltatore dovrà comunicare a RFI il soggetto designato all'assunzione di tale responsabilità nonché i mezzi e le modalità di attuazione di tale presidio.

**7.6.5** L'Appaltatore è obbligato a segnalare tempestivamente a RFI, sulla base dei piani parcellari di esproprio allegati al PFTE, eventuali situazioni emergenti, in corso di Progettazione Esecutiva, che comportassero adeguamenti e/o modifiche delle previsioni di esproprio contenute nei predetti piani parcellari. RFI provvederà a valutare l'effettiva necessità e alla conseguente integrazione delle previsioni di esproprio mediante una nuova dichiarazione di pubblica utilità e alle successive acquisizioni delle aree.

---

<sup>5</sup> Vedi nota [4].

<sup>6</sup> Vedi nota [4].

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>7.6.6</b> L'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, a propria cura e spese,</p>      |  |
|  | <p>sulla base delle indicazioni fornite da Italferr, e conformemente alle vigenti</p>            |  |
|  | <p>normative catastali, all'inserimento in mappa di tutti gli immobili da</p>                    |  |
|  | <p>accatastare oggetto dell'appalto ed al loro successivo accatastamento presso</p>              |  |
|  | <p>l'Ufficio del Territorio, nonché ad espletare e definire tutte le procedure per</p>           |  |
|  | <p>l'ottenimento dell'abitabilità ed agibilità degli immobili medesimi.</p>                      |  |
|  | <p><b>7.6.7</b> L'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, a propria cura e spese,</p>      |  |
|  | <p>alle denunce di variazione o demolizione relative ai fabbricati interessati dai</p>           |  |
|  | <p>Lavori, in tempo utile per evitare a RFI la relativa tassazione.</p>                          |  |
|  | <p><b>7.6.8</b> Per le operazioni catastali di cui ai precedenti articoli [7.6.6 e 7.6.7],</p>   |  |
|  | <p>l'Appaltatore è tenuto a sottoporre a Italferr, per preventiva verifica la</p>                |  |
|  | <p>connessa documentazione prima della presentazione ai competenti uffici</p>                    |  |
|  | <p>tecnici erariali.</p>   |  |
|  | <p><b>7.6.9</b> L'Appaltatore dovrà fornire, entro un anno dalla realizzazione delle opere e</p> |  |
|  | <p>comunque non oltre il termine previsto per il collaudo tecnico</p>                            |  |
|  | <p>amministrativo, la documentazione catastale comprovante gli avvenuti</p>                      |  |
|  | <p>inserimenti in mappa, accatastamento e/o variazione o demolizione dei</p>                     |  |
|  | <p>fabbricati.</p>   |  |
|  | <p><b>7.6.10</b> L'Appaltatore è altresì tenuto, a propria cura e spese, a demarcare sul</p>     |  |
|  | <p>terreno, secondo le documentazioni ed indicazioni fornite da Italferr con</p>                 |  |
|  | <p>idonei cippi lapidei del tipo in uso presso il Committente o con altri sistemi</p>            |  |
|  | <p>che verranno concordati con il DL, la linea di confine delle zone di terreno</p>              |  |
|  | <p>espropriate o acquisite nonché delle aree di proprietà ferroviaria interessate</p>            |  |
|  | <p>dai Lavori.</p>   |  |
|  | <p><b>7.7 Occupazioni temporanee</b></p>   |  |
|  | <p><b>7.7.1</b> Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di</p> |  |

esproprio, che l'Appaltatore ritenesse eventualmente necessarie per l'esecuzione dei Lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore medesimo e si intendono comprese e compensate nel Prezzo.

**7.7.2** Qualora RFI decida nel corso dell'appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all'Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d'uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di RFI.

**7.7.3** L'Appaltatore dovrà tenere conto di quanto specificato al punto 24 delle PPP (Allegato n. [8.2]).

## **7.8 Bonifica da ordigni esplosivi**

**7.8.1** L'Appaltatore dovrà procedere alla redazione della parte di ciascun progetto esecutivo relativa alla bonifica da ordigni esplosivi, seguendo le indicazioni di dettaglio fornite dall'Autorità Militare di cui dovrà riportare il benessere.

**7.8.2** L'Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che saranno interessate dai Lavori, secondo il Progetto Esecutivo approvato e il capitolato di costruzione opere civili (Allegato n. [8.6]) allegato alla presente Convenzione e le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità Militare per il tramite del DL. Prima dell'inizio delle attività di bonifica, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità Militare e al DL.

**7.8.3** Gli oneri di bonifica – inclusi gli interventi dell'Autorità Militare, i Lavori di bonifica e le operazioni necessarie per l'eventuale recupero e sminamento di ordigni – sono compensati a misura secondo quanto previsto all'articolo [8.3].

**7.8.4** L'Appaltatore dovrà esibire al DL i certificati di collaudo e le attestazioni circa l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo [7.8], dopo averli richiesti, a proprie cure e spese, all'Autorità Militare competente.

## **7.9 Deviazione di pubblici servizi**

**7.9.1** L'Appaltatore è tenuto a individuare nel PE tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari e a produrre, contestualmente alla consegna del PE, il rispettivo dossier di risoluzione delle interferenze che conterrà per ciascun sottoservizio uno specifico progetto di risoluzione, in accordo con gli enti proprietari e/o gestori (costituito dalla situazione *ex ante*, dagli elaborati progettuali e modelli informativi BIM delle opere necessarie alla risoluzione e dal relativo computo metrico) (il "**Dossier di Risoluzione Interferenze**"). Il Dossier di Risoluzione Interferenze deve contenere annotazioni specifiche tra cui l'eventuale esigenza di derogare alle norme (ad esempio a quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2014).

**7.9.2** L'Appaltatore dovrà tenere conto nella redazione del Dossier di Risoluzione Interferenze degli eventuali accordi, di carattere generale o in particolare, già in atto tra RFI e i suddetti enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi, sottoservizi, strade e infrastrutture, nonché delle autorizzazioni eventualmente già acquisite.

**7.9.3** Le procedure da adottare e gli obblighi e le responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla risoluzione delle interferenze e all'adeguamento dei sottoservizi sono disciplinati nell'**Allegato n. [34]**, e tutti i relativi costi e oneri sono compresi e compensati nel Prezzo.

\*\*\*

## **8. IMPORTO CONTRATTUALE**

### **8.1 Prezzo**

8. Importo contrattuale  
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione

**8.1.1** Il Committente corrisponderà all'Appaltatore, quale corrispettivo omnicomprensivo per tutti i Lavori, l'ammontare contrattuale complessivo dell'appalto che, al netto del ribasso del ...% (... per cento) offerto dall'Appaltatore, è pari a € 67.123.938,66 (Euro sessantasettemilionicentoventitremilanovecentotrentotto/66)<sup>7</sup> (il "Prezzo").

**8.1.2** Il Prezzo e tutti gli importi indicati nel presente articolo [8] non sono comprensivi di I.V.A..

## **8.2 Lavori, forniture e prestazioni da contabilizzare a corpo**

**8.2.1** Il Prezzo si compone delle seguenti voci a corpo che, fatto salvo esclusivamente quanto tassativamente indicato all'articolo [8.3] che segue, compensa integralmente l'Appaltatore per tutte le prestazioni, nessuna esclusa, dovute e comunque necessarie per la tempestiva realizzazione dei Lavori a perfetta regola d'arte:

a) € 3.442.801,56 (Euro tremilioniquattrocentoquarantaduemilaottocentouno/56) ("Voce a Corpo 1") per tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere, conformemente a quanto previsto nel PSC (**Allegato n. [12]**). Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso offerto dall'Appaltatore.

b) € 1.608.292,46 (Euro unmilionesecentoottomiladuecentonovantadue/46)<sup>8</sup> ("Voce a Corpo 2") per la redazione di tutti gli elaborati

<sup>7</sup> Importo indicato, per il momento al lordo del ribasso

<sup>8</sup> ~~Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo medesima. (Nell'ipotesi in cui la parte a corpo si articola a sua volta in più voci, dovrà essere indicato l'importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette).~~

e modelli informativi BIM compresi nella Progettazione Esecutiva dei Lavori e di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al PE – ivi inclusi gli studi e indagini di maggior dettaglio, verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del PFTE, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni della Progettazione Esecutiva, secondo quanto previsto nelle PPP (**Allegato n. [8.2]**) – e per ogni adeguamento, modifica e/o riemissione degli elaborati e modelli informativi BIM per rispettare le eventuali prescrizioni che fossero formulate dagli enti anche successivamente all'avvio dei Lavori (ad eccezione dell'adeguamento, modifica e/o riemissione dei Progetti Esecutivi degli Adeguamenti). Nella definizione di tale importo sono stati incrementati i parametri “Q” – relativi alle specifiche prestazioni di Progettazione Esecutiva – al fine di tener conto, nella remunerazione delle attività, delle maggiori prestazioni richieste al progettista per lo sviluppo della progettazione esecutiva sulla base di un “PFTE+”, in luogo di un Progetto Definitivo.

c) € 29.526.170,71 (Euro ventinovemilionicinquecentoventiseimilacentosettanta/71)<sup>9</sup> (“**Voce a Corpo 3**”) per l'esecuzione dei Lavori (ad eccezione di quelli compensati a misura, di cui al successivo articolo [8.3.3]), al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, già compresi nella Voce a Corpo n. 1.

### **8.3 Lavori e prestazioni da contabilizzare a misura**

**8.3.1** Il Prezzo si compone altresì di voci a misura, per un importo che, sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore e riportati nell'**Allegato n. [7]**, è

<sup>9</sup> Vedi nota [8].

pari a € 32.546.673,93 (Euro trentaduemilionicinquecentoquarantaseimila-seicentostantatre/93)<sup>10</sup>, al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, già compresi nella Voce a Corpo n. 1.

**8.3.2** Resta espressamente inteso che, ad eccezione di quanto compensato a misura tassativamente elencato [negli elaborati contabili al PFTE (**Allegato n. [9]**)], ogni e qualsiasi prestazione, lavoro, fornitura, servizio occorrente per tutti i Lavori e per ultimare l'Opera tempestivamente e a perfetta regola d'arte, deve intendersi incluso e compensato nel Prezzo, anche se non espressamente indicato nelle Voci a Corpo.

**8.3.3** Gli interventi e le lavorazioni compensati a misura sono tassativamente indicati nell'**Allegato n. [9]**), e includono:

- a) Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti;
- b) Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E;
- c) Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D;
- d) Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico, da calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni tonnellata di rifiuto trasportato;
- e) Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo,

---

<sup>10</sup> Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a misura, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a misura medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi e uniformazione dei prezzi di cui al punto pertinente del bando di gara).

per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km,

per ogni chilometro di distanza da calcolarsi sul solo viaggio di andata e

per ogni tonnellata di rifiuto trasportato;

f) Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi;

g) Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi;

h) Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore;

i) Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi;

j) Sistemazione sommaria delle terre di risulta;

k) interventi di ripristino strutturale del Fabbricato Viaggiatori di Niscemi;

l) interventi relativi alle seguenti opere:

- IN01 “tombino esistente alla PK 315+200”;
- IN14 “tombino esistente alla PK 323+083”;
- IN21 “tombino esistente alla PK 328+710”;
- IN28 “tombino esistente alla PK 331+963”;
- IN30 “tombino esistente alla PK 333+429”;
- IN34 “tombino esistente alla PK 335+680”;
- IN35 – “indagini strutturali su tombini esistenti”.

attività riguardanti la stazione:

m) Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero.

n) Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti dalle attività di scavo, costruzione e demolizione, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico, da calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni tonnellata di rifiuto trasportato.

o) Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti dalle attività di scavo, costruzione e demolizione, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km, per ogni chilometro di distanza da calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni tonnellata di rifiuto trasportato.

Interventi riguardanti le gallerie:

p) Preconsolidamento, fresatura e demolizione di rivestimenti in muratura, scavo in tradizionale arco rovescio, rivestimento definitivo e opere di finitura di nicchie e gallerie preesistenti;

q) Installazione della strumentazione di monitoraggio relative alle opere in sotterraneo e attività di misura delle stesse.

r) Carico, Scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo dal luogo di carico fino a destinazione;

s) Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti, conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, conferimento dei rifiuti in impianti di recupero;

Per le attività legate al segnalamento:

t) Carico, Scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo dal luogo di carico fino a destinazione;

u) Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, trasporto, scarico, compreso il conferimento a recupero/in discarica delle traverse o traversoni in c.a.p. tolte d'opera fuori uso, classificate rifiuto, di qualsiasi tipo e peso provenienti dai lavori;

- v) Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti, conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, conferimento dei rifiuti in impianti di recupero;
- w) Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi quando riferito a scavi a misura quando riferiti a scavi a misura;
- x) Fornitura e posa materiali IS di piazzale/tratta; per la dismissione dell'armamento
- y) Trasporto con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni materiali di rotaie nuove o usate servibili da scaricare a sé stante.
- z) Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, fino a 30 km dal luogo di carico da calcolarsi sul solo viaggio di andata.
- aa) Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.
- bb) Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D.
- cc) Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E.
- dd) Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 Km dal luogo di carico.
- ee) Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km.

**8.3.4** Le Parti si danno atto che l'Appaltatore ha offerto il Prezzo in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, e che i prezzi qui concordati

(a corpo o a misura) comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la tempestiva consegna dell'Opera completa e ultimata a perfetta regola d'arte entro il TUF

\*\*\*

## **9. REVISIONE DEI PREZZI**

**9.1** Anche in deroga all'articolo 1664, co. 1, c.c., resta inteso tra le Parti che il Prezzo è invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo [9].

**9.2** Alla presente Convenzione trova applicazione l'art. 29 del D.L. n. 4/2022. Resta fermo, a pena di decadenza, il termine di 60 (sessanta) giorni di cui all'art. 29, co. 4, primo periodo, D.L. n. 4/2022. Resta altresì fermo che si procederà a compensazione, alle condizioni previste nel citato art. 29, D.L. 4/2022, nei limiti delle risorse di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 29, D.L. 4/2022.

**9.3** In presenza di variazioni dei prezzi in diminuzione, RFI procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il REL, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 29, co. 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

\*\*\*

## **10. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

**10.1** L'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione di Progettazione Esecutiva, riceverà un'anticipazione pari al 20% del Prezzo.

**10.2** L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Programma Lavori (**Allegato n. [10]**)<sup>11</sup>.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione (**Allegato n. 4**). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui l'Appaltatore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo articolo [10.3].

**10.3** Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.

**10.4** Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

**10.5** Qualora la Relazione di Sistema e/o il Piano di Gestione Informativa, il PE redatti dall'Appaltatore non siano ritenuti meritevoli di approvazione, fermo quanto previsto nell'articolo [6], l'Appaltatore ha l'obbligo di restituzione dell'anticipazione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione. RFI, in ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, può recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo articolo [21] e, in tal caso, l'Appaltatore è obbligato alla restituzione della anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali.

---

<sup>11</sup> Vedi nota [4].

- 10.6** Nel caso in cui siano decorsi i termini di cui all'art 20.4 delle Condizioni Generali senza che RFI abbia disposto la consegna dei lavori, l'Appaltatore è obbligato alla restituzione dell'anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali. Nell'ipotesi in cui la Convenzione conservi la sua efficacia e RFI proceda successivamente alla consegna dei lavori, l'Appaltatore, che abbia già restituito l'anticipazione in precedenza ricevuta, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori riceverà una nuova anticipazione pari al 20% (venti per cento) del Prezzo (quale risulterà al momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore). Anche a tale nuova anticipazione si applicheranno tutte le disposizioni del presente articolo [10] con esclusione di quelle riferite alla Progettazione Esecutiva.
- 10.7** L'Appaltatore ha l'obbligo di restituzione dell'anticipazione, se l'esecuzione dei Lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 10.8** Fermo quanto sopra, l'Appaltatore è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato della Convenzione, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento, etc.
- 10.9** Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% (venti per cento) sull'ammontare complessivo di ciascuna "situazione di acconto" (SAL) e, per il recupero del residuo, sulla "situazione finale" dei pagamenti (conto finale).
- 10.10** Nell'ipotesi in cui nel SAL siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto di cui al successivo articolo [28]:

- a) l'importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull'ammontare complessivo del (SAL);
- b) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna ritenuta;
- c) qualora l'importo del SAL al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all'importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. [10.10a)], si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo SAL utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella del 20% (venti per cento) normalmente prevista.

**10.11** RFI avrà facoltà di incrementare ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la misura percentuale dell'anticipazione fino a un massimo del 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare ed effettivamente a disposizione del Committente. L'incremento sarà riconosciuto in relazione all'ammontare delle prestazioni che risultino ancora da eseguire. Conseguentemente, ferme le modalità di recupero di cui ai precedenti articoli [10.9] e [10.10], gli importi delle trattenute previste nei medesimi comma [10.9] e [10.10] saranno proporzionalmente incrementati.

**10.12** Per quanto possa occorrere, le Parti si danno atto che detta facoltà non determina alcun diritto o legittimo affidamento dell'Appaltatore in ordine al suo esercizio, che rimane del tutto eventuale e pienamente discrezionale anche a titolo di preminenti interessi di ordine pubblico. Detta facoltà potrà essere esercitata solo previo proporzionale incremento della garanzia sull'anticipazione.

\*\*\*

## 11. CAUZIONE DEFINITIVA

**11.1** A garanzia dell'esatto, completo e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle Condizioni Generali, ha costituito la garanzia a mezzo di ... n. ... emessa il ... rilasciata da ... in data ..., fino alla concorrenza di Euro ... (Euro ...), ed acquisita agli atti di RFI.

**11.2** La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Lavori, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di entrata merci di cui all'art. 44.4 delle Condizioni Generali, in originale o in copia autentica, attestanti la misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Lavori. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, a condizione che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze dell'Appaltatore.

**11.3** Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della banca o dell'intermediario finanziario o della compagnia d'assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI o mediante individuazione di strumenti alternativi di garanzia. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60

(sessanta) giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

## **12. TERMINI UTILI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**12.1** I termini per la Progettazione Esecutiva sono stabiliti al precedente articolo [6].

**12.2** Fermo quanto previsto al precedente comma, l'Appaltatore dovrà completare tutti i Lavori entro 685<sup>12</sup> (seicentoottantacinque) giorni n.c. decorrenti dalla Consegna dei Lavori ("TUF"). L'Appaltatore dichiara e garantisce, anche ai sensi delle Premesse [(B), (C) e (E)], che, fatte salve le ipotesi tassativamente previste ai successivi articoli [12.4 e 12.5], entro il TUF tutti i Lavori saranno ultimati a perfetta regola d'arte. L'ultimazione dei Lavori a perfetta regola d'arte sarà attestata dal Verbale di Ultimazione dei Lavori anche ai sensi dell'articolo 26.2 delle Condizioni Generali e degli articoli [25.9] della presente Convenzione.

**12.3** L'Appaltatore, nella progettazione e nell'esecuzione dei Lavori, dovrà altresì rispettare i seguenti termini utili parziali ("TUP") per portare a compimento le prestazioni contrattuali o parti di esse:

a) la disponibilità sede ferroviaria da inizio intervento a PK 323+900 circa per avvio attività di Armamento (da parte di altri esecutori), dovrà essere ultimata entro e non oltre [545 (cinquecentoquarantacinque)]<sup>13</sup> giorni n.c. decorrenti dalla Consegna dei Lavori ("TUP 1");

b) la disponibilità Fabbricati per ACC di Niscemi, modifiche ACEI di Caltagirone e dismissione ACEI Piano Carbone, per avvio attività

<sup>12</sup> Vedi nota [3].

<sup>13</sup> Vedi nota [3].

di IS (da parte di altri esecutori), dovrà essere ultimata entro [585 (cinquecentoottantacinque)]<sup>14</sup> giorni n.c. decorrenti dalla Consegna dei Lavori (“**TUP 2**”);

c) la disponibilità sede ferroviaria da PK 323+900 a fine intervento, dovrà essere ultimata entro [605 (seicentocinque)]<sup>15</sup> giorni n.c. decorrenti dalla Consegna dei Lavori (“**TUP 3**”);

d) la disponibilità Canalizzazioni lungolinea, per avvio attività di TLC (da parte di altri esecutori), dovrà essere ultimata entro [645 (seicentoquarantacinque)]<sup>16</sup> giorni n.c. decorrenti dalla Consegna dei Lavori (“**TUP 4**”);

**12.4** I termini di cui al presente articolo [12] non potranno essere prorogati per nessuna ragione, fatto salvo esclusivamente per quanto stabilito all’art. 26, co. 4, delle Condizioni Generali.

**12.5** Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, D.L. 76/2020, nei limiti e ai termini ivi previsti, ai sensi dell’art. 28.3 delle Condizioni Generali, RFI avrà facoltà di disporre, anche tramite Italferr e ai sensi di legge, una o più sospensioni dei Lavori. In caso di esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori costi e/o oneri connessi alla sospensione.

**12.6** L’Appaltatore dovrà far pervenire al DL la domanda di accertamento dell’ultimazione dei Lavori, ai sensi dell’articolo [25.5], prima della scadenza del termine fissato per l’ultimazione dei Lavori stessi.

**12.7** Le penalità conseguenti al mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo [12] sono riportate nell’articolo [14] della presente Convenzione.

---

<sup>14</sup> Vedi nota [3].

<sup>15</sup> Vedi nota [3].

<sup>16</sup> Vedi nota [3].

\*\*\*

### 13. PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO

#### AVANZAMENTO LAVORI

#### 13.1 Programma Lavori Esecutivo

**13.1.1** Unitamente al PE, l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI un “**Programma Esecutivo**” dei Lavori a livello 7/8 (opera/tratto d'opera) di WBS nel rispetto del Programma Lavori di cui all'**Allegato n. [10]** e secondo quanto di seguito indicato.

**13.1.2** Entro [90 (novanta)] giorni n.c. dalla presentazione del Programma Esecutivo, RFI comunicherà all'Appaltatore l'esito della verifica del documento e, qualora RFI non abbia approvato il Programma Esecutivo, o non abbia svolto comunicazioni al riguardo, l'Appaltatore, entro i successivi 15 (quindici) giorni adeguerà alle prescrizioni ricevute la documentazione già presentata e consegnandola ad RFI.

In caso di ritardo rispetto a tali scadenze, ovvero in caso di consegna di una documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti istruttorie di verifica, sarà applicata la penale prevista nell'art. 14 della presente Convenzione.

**13.1.3** Il Programma Esecutivo dovrà essere articolato in funzione dei termini utili (TUF, TUP 1, TUP 2, TUP 3, TUP 4) di cui all'articolo [12], tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei Lavori, da quanto previsto dal relativo Progetto Esecutivo (PE), dall'**Allegato n. [10]**, da quanto stabilito nella presente Convenzione e dall'art. 19 delle CGC.

**13.1.4** La disciplina di dettaglio del Programma Esecutivo è prevista nell'**Allegato n. [10] parte 2** alla presente Convenzione.

#### 13.2 Programma Lavori Operativo

- 13.2.1** Contestualmente alla consegna del Programma Esecutivo, l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI il relativo “**Programma Operativo**”, elaborato integrando il Programma Esecutivo, con visibilità a livello 9 di WBS con individuazione delle c.d. parti omologhe fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, e a livello 7 di WBS con individuazione delle parti omologhe per il successivo periodo fino al completamento del Programma Esecutivo.
- Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo verrà applicata la penale prevista nell'art. 14 della presente Convenzione.
- 13.2.2** Al Programma Operativo iniziale di cui all'articolo [13.2.1] trova applicazione la disciplina di approvazione di cui all'articolo [13.1.2].
- 13.2.3** L'Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori, ed in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo, a presentare il Programma Operativo redatto a livello 9 di WBS e successivi con individuazione delle parti omologhe per l'intera durata dell'appalto tramite inserimento in PDM. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dall' Allegato n. [10] parte 2 e, una volta approvato, costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contraddittori periodici di cui ai successivi commi.
- 13.2.4** Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista nell'articolo [14] del presente Convenzione, da effettuarsi con il primo SAL utile.
- 13.2.5** Entro 15 (quindici) giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo di cui all'articolo [13.3.3], RFI e/o Italferr effettueranno la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto all'Allegato n. [10] e ne

comuniceranno l'esito all'Appaltatore.

**13.2.6** Qualora dovessero essere richieste modifiche/integrazioni al Programma

Operativo, queste saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà

avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né avanzare pretese di

sorta. In nessun caso, dunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno

luogo a modifiche o adeguamento del Prezzo o dei termini utili.

L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni

richieste entro 10 (dieci) giorni n.c. dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di ritardo rispetto a tale scadenza, ovvero in caso di consegna di una

documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti

istruttorie di verifica sarà applicata la penale prevista nell'art. [14] della

presente Convenzione.

**13.2.7** L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli adempimenti esplicitati nell'**Allegato**

**n. [10] parte 2** anche in occasione di sospensioni parziali o totali e proroghe

parziali o totali dei termini utili contrattuali che richiedono la revisione del

Programma Operativo.

La consegna da parte dell'Appaltatore del Programma Operativo

revisionato dovrà avvenire, con le modalità indicate nell' **Allegato n. [10]**

**parte 2**, entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla ripresa dei lavori

(in caso di sospensione) o dalla comunicazione di concessione della proroga.

Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna, secondo le

modalità anzi dette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 14 della

presente Convenzione.

Le eventuali successive modifiche/integrazioni richieste da RFI, e/o per

essa da Italferr al Programma Operativo consegnato dall'Appaltatore

dovranno essere apportate entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali

consecutivi dal ricevimento della relativa istruttoria. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza, ovvero in caso di consegna di una documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti istruttorie di verifica sarà applicata la penale prevista nell'art. 14 della presente Convenzione.

### **13.3 Controllo dell'avanzamento dei Lavori**

**13.3.1** RFI effettuerà il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori mediante il confronto con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e relativi documenti, utilizzando l'analisi dei tempi (per segnalare eventuali criticità), l'analisi delle quantità/produzioni (per rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantità/produzioni programmate e realizzate), e l'analisi delle risorse e delle attrezzature (per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate).

**13.3.2** A tale scopo, entro 10 (dieci) giorni n.c. dalla fine del mese di riferimento, l'Appaltatore dovrà consegnare mensilmente il Programma Operativo aggiornato (con evidenza degli avanzamenti delle singole attività) e un rapporto di costruzioni, completo di curva a "S" e di tabelle riepilogative dei confronti di cui al precedente comma, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL, si considerano le opere eseguite ancorché non contabilizzabili e le forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente).

**13.3.3** Giornalmente l'Appaltatore dovrà rendere disponibile al DL un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori in cantiere (suddiviso per qualifiche), nonché dei mezzi d'opera (suddivisi per tipologia

e prestazioni).

**13.3.4** Il DL, qualora riscontrasse, durante l'esecuzione dei Lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull'andamento dei Lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze sarà imputato all'Appaltatore.

**13.3.5** Ogni trimestre sarà effettuato, entro 20 (venti) giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento, in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, il confronto tra l'avanzamento dei Lavori effettivo e il Programma Operativo di riferimento. In tale occasione, e con almeno 10 (dieci) giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l'Appaltatore dovrà produrre un rapporto di avanzamento costruzione trimestrale completo di curva a "S" (SIL) aggiornata e attestante l'effettivo avanzamento dei lavori. In tale rapporto, pertanto, l'Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione.

**13.3.6** In sede di contraddittorio, l'Appaltatore e il DL procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma Operativo, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre, saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall'Appaltatore con quelle realmente conseguite con particolare riferimento alle attività sul percorso critico e subcritico.

**13.3.7** Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 (sette) giorni

dall'intervenuto contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili all'Appaltatore né al Committente, le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino l'impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.

**13.3.8** Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all'Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nella penale prevista nell'articolo [14] della Convenzione, quest'ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale nelle medesime modalità previste nel presente allegato.

**13.3.9** Il DL, per specifiche esigenze, avrà facoltà di effettuare, a propria discrezione, le verifiche di cui ai precedenti commi con maggior frequenza, anche prima della scadenza del trimestre di cui al precedente comma 5.

**13.3.10** Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti commi 2, 5, 7 e 8, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell'art. 14 della Convenzione, da applicarsi a valere sull'importo del primo S.A.L. utile.

**13.3.11** Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, il DL, in contraddittorio con l'Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve SII, applicherà una trattenuta sul primo SAL utile nella misura dell'uno per mille dell'importo del SAL per ogni giorno di ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori e quelli pianificati

(nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell'ultimazione dei Lavori così come definiti all'articolo [12], il DL sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall'Appaltatore a valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente articolo, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l'applicazione della eventuale trattenuta definita come sopra. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti i SAL successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, il conseguimento del recupero del ritardo.

**13.3.12** In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà riaccredita all'Appaltatore, senza interessi.

**13.3.13** Ai sensi dell'art. 19.4 delle Condizioni Generali, la trattenuta di cui all'articolo [13.3.11], relativa a ciascun SAL, non potrà in alcun caso superare la misura del 10% (dieci per cento) da corrispondere con il SAL stesso. Ai sensi dell'art. 19 delle Condizioni Generali, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del TUF, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista nell'articolo [14] della presente Convenzione, per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente da RFI.

**13.3.14** Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 (zero virgola cinquanta) in occasione di due verifiche trimestrali successive, RFI avrà il diritto di risolvere la Convenzione ai sensi del successivo articolo [21] e dell'art. 61 delle Condizioni Generali.

\*\*\*

#### 14. PENALITÀ

**14.1** In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e Allegati, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le penali di cui al presente articolo [14], fatto salvo il maggior danno.

**14.2** In caso di mancato rispetto del TUF, l'Appaltatore è obbligato a corrispondere a RFI, per ogni giorno n.c. di ritardo, una penale pari allo [0,6 (zero virgola sei) per mille] del Prezzo. La presente penale e le penali di cui al successivo articolo [14.3 lett. j)] non potranno superare, complessivamente, il limite massimo del 20% (venti per cento) del Prezzo.

**14.3** Nel presente articolo [14.3] sono quantificate le ulteriori penali che l'Appaltatore è obbligato a corrispondere al Committente per la violazione degli obblighi previsti nella presente Convenzione:

a) in caso di inottemperanza a quanto previsto nell'art. [6.1.2], al netto di temporanee situazioni di oggettiva indisponibilità, sarà applicata una penale di € 1.000,00 (Euro mille/00 per ogni giorno e per i primi 20 giorni e di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per i successivi 25 giorni e fino alla completa ottemperanza che dovrà comunque avvenire entro 45 giorni dalla contestazione; è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) per giorno di ritardo;

b) la penale prevista dall'articolo [6.1.6] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

c) la penale prevista dall'articolo [6.2.1b)] è pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per giorno di ritardo;

d) la penale prevista dall'articolo [6.2.1c)] è pari a Euro 1.000,00 (duemila/00)

per giorno di ritardo;

e) la penale prevista dall'articolo [6.3.1] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

f) la penale prevista dall'articolo [6.3.2a)] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

g) la penale prevista dall'articolo [6.3.3] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

h) la penale prevista dall'articolo [6.4.3] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

i) la penale prevista dall'articolo [6.7.3] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

j) la penale prevista dall'articolo [12.7] è pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per giorno di ritardo rispetto a ciascuno dei TUP 1, TUP 2, TUP 3, TUP 4;

k) la penale prevista dall'articolo [13.1.2] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

l) la penale prevista dall'articolo [13.2.1] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

m) la penale prevista dall'articolo [13.2.4] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

n) la penale prevista dall'articolo [13.2.6] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

o) la penale prevista dall'articolo [13.2.7] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

p) la penale prevista dall'articolo [13.3.10] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;

|     |   |
|-----|---|
| q)  | la penale prevista dall'articolo [13.3.13] è pari all'imputazione degli importi trattenuti provvisoriamente in base all'articolo [13.3.11] , in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del TUF;  |
| r)  | la penale prevista dall'articolo [17.1.3] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;  |
| s)  | la penale prevista dall'articolo [17.2.1] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;  |
| t)  | la penale prevista dall'articolo [17.2.4a)] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;  |
| u)  | la penale prevista dall'articolo [18.1.4] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;  |
| v)  | la penale prevista dall'articolo [18.1.5] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per giorno di ritardo;  |
| w)  | in caso di inottemperanza a quanto previsto nell'art. [23.1], al netto di temporanee situazioni di oggettiva indisponibilità, sarà applicata una penale di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno e per i primi 20 giorni e di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) per i successivi 25 giorni e fino alla completa ottemperanza che dovrà comunque avvenire entro 45 giorni dalla contestazione; |
| x)  | la penale prevista dall'articolo [23.3] è pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per giorno di ritardo;  |
| y)  | la penale prevista dall'articolo [29.3.4] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) per giorno di ritardo;  |
| z)  | la penale prevista dall'articolo [29.3.5] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) per giorno di ritardo;  |
| aa) | la penale prevista dall'articolo [29.4.7] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00)   |

per giorno di ritardo;

bb) la penale prevista dall'articolo [29.4.9] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00)

per giorno di ritardo;

cc) la penale prevista dall'articolo [30.2] è pari all'imputazione della trattenuta

su tre SAL consecutivi, ovvero il raggiungimento del limite del 10% (dieci

per cento) di cui al medesimo articolo;

dd) la penale prevista dall'articolo [32.3.5] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00)

per giorno di ritardo;

ee) la penale prevista dall'articolo [32.3.6] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00)

per giorno di ritardo;

ff) la penale prevista dall'articolo [32.4.1] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00)

per giorno di ritardo;

gg) la penale prevista dall'articolo [33.1.2] è pari a Euro 5.000,00

(cinquemila/00) per giorno di ritardo;

hh) la penale prevista dall'articolo [33.2.3] è pari a Euro 10.000,00

(diecimila/00) per ogni unità di nuove assunzioni inferiore alla quota

indicata;

ii) la penale prevista dall'articolo [38.2.2] è pari a Euro 3.000,00 (tremila/00)

per giorno di ritardo;

jj) la penale prevista dall'articolo [42.2.1] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00)

per giorno di ritardo;

kk) la penale prevista dall'articolo [42.2a ]) è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00)

per giorno di ritardo;

ll) la penale prevista dall'articolo [42.2b]) è pari al definitivo incameramento

della somma trattenuta, secondo le modalità previste dal medesimo

articolo;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | mm) la penale prevista dall'articolo [43.1.4] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00)          |  |
|  | per giorno di ritardo;   |  |
|  | nn) la penale prevista dall'articolo [43.2.2] è pari a Euro 4.000,00                       |  |
|  | (quattromila/00) per ogni non conformità.  |  |
|  | oo) La penale prevista dall'articolo [52.2] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00)            |  |
|  | per giorno di ritardo;   |  |
|  | pp) In relazione all'articolo [53], laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà             |  |
|  | aggiornare e consegnare il modello 4D con cadenza bisettimanale e che per                  |  |
|  | ogni SAL dovrà verificarsi che le lavorazioni oggetto di contabilizzazione                 |  |
|  | siano identificate come realizzate nell'ultimo modello 4D disponibile; in                  |  |
|  | caso di inottemperanza sarà operata una trattenuta nella misura del 3% (tre                |  |
|  | per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di                         |  |
|  | competenza. In occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si                          |  |
|  | constaterà, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, che risultino sanate             |  |
|  | le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale             |  |
|  | verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente                        |  |
|  | riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive                |  |
|  | emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed                 |  |
|  | andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nel presente                  |  |
|  | art. [14] della presente Convenzione;  |  |
|  | <b>14.4</b> Si intendono qui interamente richiamate le penali previste in alcuni Allegati: |  |
|  | a) p.m.  |  |
|  | b) in relazione al paragrafo G) (Uffici di cantiere per la Direzione dei Lavori            |  |
|  | di RFI/ITALFERR) dell' <u><b>Allegato n. [14]</b></u> (Obblighi ed oneri particolari       |  |
|  | dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori), laddove              |  |
|  | si prevede che l'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione di                     |  |

“Ferrovie”, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori e fino a un anno dopo l’ultimazione degli stessi, adeguati locali aventi superficie pari a mq 160 (centosessanta), costituiti da almeno n. 6 (sei) vani dotati dei relativi arredi e di impianti igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento, attrezzati con linea telefonica ADSL e fax indipendenti tutto conforme al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di ritardo nella messa a disposizione dei locali di cantiere, l’Appaltatore incorrerà nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) per ogni giorno di ritardo;

c) in relazione al paragrafo R) (Identificazione del personale di cantiere) dell’**Allegato n. [14]** (Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori), laddove si prevede che il documento di identificazione (cartellino identificativo) dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori e che se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al DL entro il giorno successivo i documenti non esibiti all’atto del controllo e copia del relativo libro matricola (libro unico), l’Appaltatore incorrerà:

(i) nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, compreso il personale dei subappaltatori avente accesso ai cantieri;

(ii) nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all’addetto o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all’atto del controllo;

d) in relazione al paragrafo AA.2 (Gestione dei materiali di risulta) dell'**Allegato n. [14]** (Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori), laddove si prevede che *“ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, RFI avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione o applicazione di penale”*, in caso di mancato adempimento, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo;

**14.5** Penali per violazione degli obblighi assunti con la presentazione dell'Offerta

Tecnica:

- (i) con riferimento alla scheda “1.1.1 Envision Sustainability Professional”, l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni giorno di indisponibilità del Envision Sustainability Professional/per ogni giorno di invalidità della certificazione indicato nell'offerta tecnica di cui all'Allegato n. 3. È consentita la temporanea non ottemperanza per oggettiva indisponibilità della figura prevista per inabilità subentrata; tale periodo non potrà eccedere i 20 gg, decorsi i quali verranno applicate le penali prima descritte, se non verrà nominato un altro Envision SP avente l'esperienza e le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica di cui all'Allegato n. 3.
- (ii) con riferimento alla scheda “1.1.2 Specialista con Competenze Ecologiche e Naturalistiche”, l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni giorno di indisponibilità del Specialista con competenze ecologiche e naturalistiche indicato

nell'offerta tecnica di cui all'Allegato n. 3. È consentita la temporanea non ottemperanza per oggettiva indisponibilità della figura prevista per inabilità subentrata; tale periodo non potrà eccedere i 20 gg, decorsi i quali verranno applicate le penali prima descritte, se non verrà nominato un altro Specialista con competenze ecologiche e naturalistiche avente l'esperienza e le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica di cui all'Allegato n. 3.

(iii) con riferimento alla scheda "1.2 Caratteristiche impresa", in caso di mancata presentazione di idonea documentazione comprovante l'erogazione dei corsi di cui al punto "1.2.6 Formazione su diversità e inclusione", entro i termini di scadenza dell'appalto, l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 100.000,00 (euro centomila/00).

(iv) con riferimento alla scheda "2. Aspetti Migliorativi", in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni di cui all'offerta tecnica (Allegato n. 3), verranno applicate le penali calcolate come di seguito descritto:

(v) 2.1 Elementi di sostenibilità del cantiere - Acque": per la mancata/diforme attuazione delle soluzioni proposte in sede di offerta tecnica € 10.000,00 (euro /00) per ogni giorno e per i primi 30 giorni e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per i successivi 30 giorni e fino alla completa ottemperanza/adeguamento che dovrà comunque avvenire entro 60 giorni dalla contestazione;

(vi) 2.2 " Utilizzo Energia Elettrica proveniente da fonti rinnovabili": in caso di mancata produzione dell'attestazione del gestore energetico comprovante la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 10.000 (euro diecimila/00) per ogni giorno di inottemperanza e per i primi 10 giorni; dopo il

decimo giorno l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 20.000 (euro ventimila/00) per ogni giorno di inottemperanza e per i successivi 10 giorni. La completa rimozione dell'inottemperanza dovrà comunque avvenire entro 20 giorni dalla contestazione;

(vii) "2.3 Riduzione Carbon Footprint: Utilizzo di macchinari mobili non stradali": in caso di mancata presentazione, all'atto di consegna dei lavori, della lista di tutti i macchinari mobili non stradali da utilizzare (esclusi mezzi d'opera ferroviari) con indicazione del titolo di possesso (libro cespiti, contratto di noleggio, leasing ecc.) e documentazione tecnica che attesti, per quelli corrispondenti alla % oggetto di offerta tecnica, arrotondati all'unità superiore, la potenza e la conformità agli standard di emissione STAGE V o equivalente, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 10.000 (euro diecimila/00) per ogni giorno di inottemperanza e per i primi 10 giorni; dopo il decimo giorno l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 20.000 (euro ventimila/00) per ogni giorno di inottemperanza e per i successivi 10 giorni. La completa rimozione dell'inottemperanza dovrà comunque avvenire entro 20 giorni dalla data di consegna dei lavori;

(viii) 2.4 Riduzione Carbon Footprint: Veicoli Euro 6": in caso di mancata presentazione, all'atto di consegna dei lavori, della lista dei mezzi da utilizzare con indicazione del titolo di possesso (libro cespiti, contratto di noleggio, leasing ecc.) e libretto di circolazione attestanti le caratteristiche richieste, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 10.000 (euro diecimila/00) per ogni giorno di inottemperanza e per i primi 10 giorni; dopo il decimo giorno l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 20.000 (euro ventimila/00) per ogni giorno di

inottemperanza e per i successivi 10 giorni. La completa rimozione dell'inottemperanza dovrà comunque avvenire entro 20 giorni dalla data di consegna dei lavori.

(ix) 2.5 Opere civili – consolidamento dei rilevati: per la mancata/difforme attuazione delle soluzioni proposte in sede di offerta tecnica € 10.000,00 (euro diecimila/00) per ogni giorno e per i primi 10 giorni e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per i successivi 10 giorni e fino alla completa ottemperanza/adequamento che dovrà comunque avvenire entro 20 giorni dalla contestazione;

(x)

(xi) • “2.6 OPERE CIVILI – MURI DI SOTTOSCARPA”: per la mancata/difforme attuazione delle soluzioni proposte in sede di offerta tecnica € 10.000,00 (euro diecimila/00) per ogni giorno e per i primi 10 giorni e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per i successivi 10 giorni e fino alla completa ottemperanza/adequamento che dovrà comunque avvenire entro 20 giorni dalla contestazione;

(xii) • “ 2.7 GALLERIE – INDAGINI ULTERIORI SUI RIVESTIMENTI ESISTENTI”: per la mancata/difforme attuazione delle soluzioni proposte in sede di offerta tecnica € 10.000,00 (euro diecimila/00) per ogni giorno e per i primi 10 giorni e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per i successivi 10 giorni e fino alla completa ottemperanza/adequamento che dovrà comunque avvenire entro 20 giorni dalla contestazione;

(xiii) • “GALLERIE – MODALITA’ REALIZZATIVE SCAVO DI RIBASSO”: per la mancata/difforme attuazione delle soluzioni proposte in sede di offerta tecnica € 10.000,00 (euro diecimila/00) per

ogni giorno e per i primi 10 giorni e di € 20.000,00 (euro ventimila/00)  
per i successivi 10 giorni e fino alla completa  
ottemperanza/adeguamento che dovrà comunque avvenire entro 20  
giorni dalla contestazione.

**14.6** Tutte le penali previste dal presente articolo [14] sono cumulabili fra loro e, ad eccezione di quelle previste agli articoli [14.2 e 14.3 lett. j)], non potranno superare, complessivamente, il limite del 10% (dieci per cento) del Prezzo. Tale limite è cumulabile con quello del 20% del Prezzo concernente le penali di cui agli articoli [14.2] e [14.3 lett. j). Laddove ricorresse l'applicazione delle penali di cui agli articoli [14.3hh), ], anche l'importo delle medesime non concorrerà al computo del suddetto limite del 10% (dieci per cento).

**14.7** Tutte le penali che, ai sensi del presente articolo [14] o nella presente Convenzione, siano calcolate mediante applicazione di un'aliquota percentuale sul Prezzo, verranno calcolate applicando la corrispondente aliquota percentuale sul Prezzo di cui al precedente articolo [8.1.1] come eventualmente modificato per iscritto ai sensi della, e con le modalità di cui alla, presente Convenzione.

**14.8** Rimane fermo, in ogni caso, il diritto di RFI al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa dell'inadempimento e/o del ritardo, nonché la facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto previsto all'articolo 60 delle Condizioni Generali e dall'articolo [21] della presente Convenzione.

**14.9** RFI ha piena, esclusiva e non sindacabile discrezionalità di disporre la disapplicazione delle penali, previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore:

- a) nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale non sia dimostrato come non imputabile, in toto o in parte,

all'Appaltatore medesimo;

- b) nel caso in cui l'importo della penale sia manifestamente sproporzionato rispetto al danno subito da RFI e o all'interesse della stessa alla tempestiva esecuzione della prestazione contrattuale.

\*\*\*

## **15. PREMIO DI ACCELERAZIONE**

**15.1** Alla presente Convenzione trova applicazione quanto previsto dall'art. 50, co. 4, primo periodo, del D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021. Il premio di accelerazione trova applicazione alle condizioni ivi riportate e quindi, fra l'altro, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti.

**15.2** Il premio di accelerazione viene riconosciuto subordinatamente al verificarsi delle seguenti tassative condizioni: **(i)** ultimazione di tutti i Lavori (come risultante dal Verbale di Ultimazione ai sensi dell'art. [25.12] della presente Convenzione) in anticipo rispetto al TUF prescritto all'articolo [12.2] della presente Convenzione; **(ii)** approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo senza riserve di cui all'art. 53 delle Condizioni Generali; **(iii)** esecuzione dei Lavori a perfetta regola d'arte e in conformità alle obbligazioni assunte.

**15.3** Il premio di accelerazione viene riconosciuto nella misura dello [0,6] (zero virgola sei) per mille del Prezzo per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto TUF, nel limite delle risorse disponibili.

**15.4** Resta inteso che il premio di accelerazione è sinallagmaticamente correlato all'effettivo anticipo dei Lavori rispetto al TUF pattuito alla data di stipula della presente Convenzione, e dunque remunera l'Appaltatore per il beneficio che il Committente trae da tale anticipo. Pertanto, il premio di accelerazione

non è mai in alcun caso dovuto (né a titolo di corrispettivo premiale, né a titolo di indennizzo, né a titolo di risarcimento del danno, anche quale lucro cessante, né a qualsiasi altro titolo) qualora i Lavori non siano ultimati in anticipo rispetto al TUF pattuito alla data di stipula della presente Convenzione, senza che assumano alcun rilievo né eventuali proroghe del TUF (le quali non daranno all'appaltatore diritto al premio di accelerazione in caso di anticipo rispetto al TUF prorogato), né la causa per la quale i Lavori non sono ultimati in anticipo rispetto al TUF pattuito alla data di stipula della presente Convenzione (sospensioni, forza maggiore, responsabilità del Committente, responsabilità dell'Appaltatore, ecc.).

\*\*\*

## **16. P.M.**

\*\*\*

## **17. CONTESTAZIONI**

### **17.1 Disciplina generale**

**17.1.1** Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo emerga qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi Allegati, RFI e/o Italferr potranno contestarle all'Appaltatore per iscritto.

**17.1.2** L'Appaltatore si impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da RFI e/o Italferr, all'eliminazione delle carenze, inadempienze o violazioni constatate.

**17.1.3** Il mancato rimedio, da parte dell'Appaltatore e nei termini all'uopo assegnati da RFI e/o Italferr, alle contestazioni formulate comporterà l'applicazione della penale prevista nell'articolo [14] della presente Convenzione e, in caso

di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente, potrà essere fatto valere quale causa di risoluzione della presente Convenzione.

## **17.2 Contestazioni relative ai rapporti con i lavoratori**

**17.2.1** Senza pregiudizio per quanto disposto al precedente articolo [17.1], Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si riscontri una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore di cui al precedente articolo [7.2], RFI e/o Italferr provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'articolo [14] della presente Convenzione.

**17.2.2** In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall'Appaltatore medesimo, RFI/Italferr contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente articolo [7.2].

**17.2.3** L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da RFI/Italferr, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate ai sensi del precedente articolo [17.2.2].

**17.2.4** La mancata eliminazione, da parte dell'Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI/Italferr ai sensi del

precedente articolo [17.2.3], comporterà:

- a) l'applicazione della penale prevista nell'articolo [14] della presente Convenzione;
- b) oltre all'applicazione della penale, laddove il ritardo nell'attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell'Appaltatore, superi di oltre l'80% i tempi fissati da RFI/Italferr per il recepimento delle prescrizioni, il diritto di RFI di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..

\*\*\*

## **18. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

### **18.1 Disciplina generale**

**18.1.1** Le modifiche, ivi incluse le varianti, anche progettuali e in corso d'opera, della presente Convenzione (congiuntamente le modifiche e le varianti, d'ora in poi, le “**Modifiche**”) sono consentite solo in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto articolo, si applicano le previsioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali, come integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo [18].

**18.1.2** Le Modifiche, che possono comportare l'aumento o la diminuzione dei Lavori, devono essere autorizzate per iscritto dal REL ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38.1 delle Condizioni Generali. Nei casi previsti dalla disciplina volta a volta vigente, il Committente procederà alla pubblicazione e alle comunicazioni (ad es. verso ANAC) delle Modifiche.

0. \*\*\*

**18.1.3** Fermo quanto previsto all'art. 6.1.4, le parti si danno altresì atto che il recepimento di tali prescrizioni, oltre a non comportare il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di alcun maggior onere e/o compenso per la progettazione, essendo tale recepimento già compreso e compensato nella voce a corpo n. 2 di cui al precedente art. 8.2, non potrà dar luogo al riconoscimento di ulteriori tempi rispetto ai termini utili di cui agli articoli 6.3 e 6.4.

**18.1.4** Fatti salvi i diversi termini di cui al presente articolo [18], l'Appaltatore dovrà presentare il PE modificato, corredato di tutti i necessari modelli informativi BIM, elaborati tecnici ed economici, nonché il Programma Esecutivo e il Programma Operativo modificati, entro 30 (trenta) giorni dall'ordine di Modifica. Il termine potrà essere prorogato per una sola volta, su richiesta motivata dell'Appaltatore, qualora le attività necessarie alla predisposizione del progetto modificato non possano, per cause non imputabili all'Appaltatore, concludersi nel predetto termine. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna, secondo le modalità anzidette, sarà applicata la penale prevista nell'articolo [14] della presente Convenzione.

**18.1.5** Ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., RFI si riserva, di apportare, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, le seguenti modifiche al Contratto per le quali l'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere, fatto salvo unicamente l'eventuale maggiore corrispettivo e/o rideterminazione dei termini contrattuali direttamente derivanti da tali modifiche e dovuti in base ai prezzi patti e condizioni contrattuali:

1. Diverse modalità esecutive delle attività di BOE in seguito delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Militare impartite in conseguenza di

anomalie ferromagnetiche riscontrate nello svolgimento della bonifica,  
fermo restando quanto previsto dagli articoli 7.8.1 e 7.8.2 della presente  
Convenzione;

2. Per la progettazione esecutiva ed esecuzione di interventi sulle opere  
sotto binario si rimanda a quanto prescritto dall'allegato PPP n. 8.2;

3. Modifica – Viabilità NV01 (elaborati di PFTE inseriti nell' Allegato n.  
11).

Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo n. 18.1.4, per  
quanto concerne specificatamente la sopra citata Modifica n. 3 – Viabilità  
NV01, le parti si danno atto che qualora RFI all'atto della consegna delle  
prestazioni, comunichi all'Appaltatore la volontà di introdurre tale modifica,  
l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare la relativa progettazione esecutiva,  
nonché il relativo PSC, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della  
modifica da parte di RFI e decorrenti dalla ricezione della comunicazione di  
RFI.

In caso di mancato rispetto di tale termine, per ogni giorno di ritardo si  
applicherà la Penale di cui all'articolo 14 della presente Convenzione.

Le parti convengono inoltre che contestualmente al progetto esecutivo ed  
al PSC della modifica l'appaltatore dovrà presentare nello stesso termine e  
con le stesse conseguenze sopra indicate in caso di ritardi rispetto a tale  
termine un programma esecutivo della modifica, sulla base del quale, nel  
caso in cui lo stesso risulti approvabile da parte di RFI, la viabilità dovrà  
essere realizzata nel rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti  
all'art 12 della presente Convenzione.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine che sarà fissato per  
l'ultimazione dei lavori oggetto della modifica, sarà applicata la penale

prevista nell'art. 14 della presente Convenzione.

**18.2 Modifica per il recepimento di prescrizioni che non richiedono ulteriori procedimenti autorizzatori**

**18.2.1** Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016, con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a realizzare, prestando il proprio consenso, le Modifiche derivanti da prescrizioni presenti nell' Allegato n. 39 e quelle già impartite dalle autorità competenti nel corso del procedimento autorizzativo del PFTE, che non comportano variazioni localizzative o sostanziali e non richiedono l'avvio di ulteriori specifici procedimenti autorizzativi (prescrizioni che saranno attuate in sede di esecuzione dei lavori ed indicate nei pareri Screenig VInCA Niscemi - Comune di Niscemi (CL) - Nulla Osta Ambientale – Prot. n.1 del 24/03/22; Nulla Osta Verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 D. Lgs. 50/2016. - Regione Sicilia Assessorato Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania U.O di base S12.5-Servizi per i Beni archeologici - Prot. n. 497 del 13/01/22; Nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e del R.D. 1126/1926 - Regione Siciliana Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania - Prot.n. 103872 pos IV-2-A del 17-10-2022 (Allegato n. 31)).

**18.2.2** L'Appaltatore è obbligato a recepire le Modifiche di cui al precedente articolo [18.2.1] nello sviluppo del PE, fermi restando tutti i termini, i patti e le condizioni contrattuali previste per lo svolgimento della Progettazione Esecutiva. Poiché tali Modifiche sono già ad oggi note e vengono

direttamente recepite nella Progettazione Esecutiva ancora da sviluppare, le stesse non potranno comportare una protrazione dei termini utili di cui all'articolo [12], né consentire alcuna richiesta per compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere per la progettazione di tali Modifiche e la loro esecuzione entro i predetti termini utili (fermo restando il diritto dell'Appaltatore al corrispettivo per i Lavori).

### **18.3 Corrispettivi dovuti per le Modifiche**

**18.3.1** Le Parti danno atto che il corrispettivo per la progettazione delle Modifiche di cui al precedente articolo [18.2] è compensato secondo quanto previsto dal successivo articolo [18.3.7].

**18.3.2** Qualora risulti necessario emendare la Progettazione Esecutiva per errori o omissioni imputabili all'Appaltatore, restano a totale carico di quest'ultimo, oltre all'onere della nuova progettazione, i maggiori costi dei Lavori eventualmente necessari, le maggiori spese, le penali in caso di ritardo nell'ultimazione dei Lavori e gli ulteriori danni subiti dal Committente.

**18.3.3** Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo [18.3.2], qualora le Modifiche di cui al presente articolo [18] rendano necessaria l'esecuzione di prestazioni maggiori o minori rispetto a quanto previsto nel PE, le Parti concorderanno l'aumento o la diminuzione del Prezzo, conseguente a ciascuna Modifica, con perizia differenziale limitata alle sole parti d'opera contenenti le prestazioni effettivamente interessate dalla Modifica stessa.

**18.3.4** Nella predetta perizia differenziale, sia per i Lavori previsti dalla Modifica sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della Modifica stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'**Allegato n. [7]**.

Qualora sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista

nella Convenzione o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dalla stessa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all'art. 37 delle Condizioni Generali.

**18.3.5** L'Appaltatore dovrà presentare la perizia differenziale sia in formato cartaceo sia in formato elettronico editabile (sia nel formato STR Vision, sia con l'utilizzo del software Microsoft EXCEL mediante tabelle estratte da STR Vision), organizzata per WBS e per articoli.

**18.3.6** L'Appaltatore dovrà aggiornare tutta la documentazione sia tecnica, ivi inclusi i modelli informativi BIM, che economica della Modifica a seguito di eventuali osservazioni del Committente. In caso di dissenso in merito alle condizioni di esecuzione della Modifica, l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad aggiornare la documentazione secondo le osservazioni del Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscriverne riserva nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 35 delle Condizioni Generali.

**18.3.7** Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo [18.3.2], il corrispettivo per la Progettazione Esecutiva (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle Modifiche approvate da RFI sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della Modifica il coefficiente che deriva dal rapporto tra l'importo pari al 70% della somma delle Voci a Corpo 2 e il Prezzo, al netto delle Voce a Corpo 2 medesima. Tale corrispettivo non compensa la progettazione di dettaglio delle Modifiche, che è disciplinato dal successivo articolo [18.3.8].

**18.3.8** Il corrispettivo per la progettazione di dettaglio della Modifica sarà calcolato come segue:

- a) Nel caso in cui la comunicazione all'Appaltatore dell'informativa circa la volontà di procedere in variante sia intervenuta prima della

consegna della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, si procederà con l'aumento o la riduzione della Voce a Corpo 2 sulla base di una perizia differenziale nella quale, tanto al valore dei Lavori previsti dalla variante che a quello dei Lavori non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, sarà applicato il coefficiente derivante dal rapporto fra l'importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 e il Prezzo, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.

b) Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto precedente sia intervenuta dopo la consegna della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, il compenso per la progettazione di dettaglio di dette opere sarà ugualmente corrisposto mentre il compenso per la Progettazione di Dettaglio delle opere da eseguirsi in variante sarà determinato applicando al valore di quest'ultime il coefficiente derivante dal rapporto fra l'importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 e il Prezzo, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.

**18.3.9** Resta inteso che nessuna delle Modifiche e/o Adeguamenti di cui ai precedenti articoli [18.2] potrà mai comportare una protrazione dei termini utili di cui all'articolo [12], né consentire alcuna richiesta per compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere (ad eccezione dei corrispettivi per progettazioni e/o lavorazioni secondo quanto indicato al presente articolo [18.3] e ai precedenti articoli [18.2]).

#### **18.4 Modifiche non sostanziali**

**18.4.1** E' stabilita nel 20% del Prezzo la soglia limite per le Modifiche non sostanziali di cui all'articolo 106 c. 1 lettera e).

\*\*\*

### **19. RISERVE DELL'APPALTATORE**

19. Riserve dell'Appaltatore  
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1- Schema di Convenzione

**19.1** A integrazione di quanto previsto nell'art. 35, co. 1, delle Condizioni Generali, le Parti convengono che ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, l'Appaltatore dovrà formulare la riserva a pena di decadenza entro 15 (quindici) giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi, mediante comunicazione scritta da inviare al REL. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore interessata dovrà poi inscrivere formalmente la riserva, sempre a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 35, co. 1, delle Condizioni Generali, nel primo atto contabile utile.

**19.2** Salva l'applicazione del successivo articolo [20], le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il DL non abbia con apposito ordine di servizio (l'“**Ordine di Servizio**”) – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili e in particolare sul registro di contabilità – comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

**19.3** In ogni caso, il DL ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

**19.4** Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 10 del D. L. 32/2019 – come modificato in sede di conversione dalla L. 55/2019 – ove applicabile.

\*\*\*

## **20. SOSPENSIONE DEI LAVORI. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO. ACCORDO BONARIO**

**20.1** Alla presente Convenzione si applicano le previsioni dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 63.2 delle Condizioni Generali, in materia di accordo bonario, fatto salvo quanto previsto dalle dagli artt. 5 e 6 D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, come modificati dall'art. 51, comma

1, lett. d) e lett. e), del D.L. n. 77/2021, e dalle Linee guida di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022 n. 12.

**20.2** L'appendice relativa al Collegio Consultivo Tecnico e i relativi allegati sono presenti all'**Allegato n [6]**.

\*\*\*

## **21. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ**

**21.1** Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 5 del D.L. 76/2020, le Parti convengono quanto segue.

**21.2** In caso di accertamento di un grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il DL dovrà:

a) inviare al REL una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei Lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore;

e

b) formulare la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al REL. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, RFI, su proposta del REL, avrà diritto di risolvere la presente Convenzione per grave inadempimento.

**21.3** Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente articolo [21.2], l'esecuzione delle prestazioni, ivi comprese quelle relative alla redazione della

Progettazione Esecutiva, ritardi rispetto alle previsioni della Convenzione, il DL dovrà assegnare all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, RFI avrà diritto di risolvere la presente Convenzione per grave inadempimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore e il maggior danno.

**21.4** Senza pregiudizio per i precedenti articoli da [21.1 a 21.3], RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi:

- a) affidamento senza previa autorizzazione scritta da parte di Italferr, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, dei Lavori;
- b) mancata presa in consegna dei Lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine assegnato da Italferr;
- c) grave inosservanza da parte dell'Appaltatore dei piani di sicurezza ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
- d) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;
- e) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara;
- f) al verificarsi delle ipotesi di risoluzione di cui agli articoli [7.2.9, 10.4,

11.3, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**28.5.7,

17.1.3, 28.5.7, 44.2, **Errore. L'origine riferimento non è stata**

**trovata.**48.3, 48.4 e 51.4] della presente Convenzione, ferme restando

le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione stessa e

relativi Allegati;

g) violazione di quanto previsto all'articolo [37] in materia di proprietà

intellettuale;

h) al verificarsi delle ipotesi di risoluzione previste dal Protocollo di

Legalità;

i) mancato rispetto degli obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'Offerta

Tecnica.

La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiara

all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o posta elettronica

certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.

**21.5** Nel caso di risoluzione della Convenzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni relative ai Lavori regolarmente e

tempestivamente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento della Convenzione.

**21.6** Il REL, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione della

Convenzione, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il DL curi la

redazione dello stato di consistenza dei Lavori, l'inventario di materiali,

macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

**21.7** Ove nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di

consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità

di cui all'art. 48 ss. delle Condizioni Generali. Con il verbale è accertata la

corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione della Convenzione e

ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

**21.8** In sede di liquidazione finale dei Lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare i Lavori ad altra impresa.

**21.9** Nei casi di risoluzione della Convenzione dichiarata da RFI, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, RFI provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

**21.10** RFI, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all' 1% (uno per cento) del valore della Convenzione.

**21.11** Resta ferma la disciplina della risoluzione della Convenzione nelle ipotesi prevista dall'articolo [6.5.1]. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui agli artt. 60 e 61 delle Condizioni Generali, in quanto compatibili con la normativa applicabile alla presente Convenzione.

**21.12** Resta in ogni caso fermo il diritto del Committente all'integrale risarcimento dei danni.

\*\*\*

**22. GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA CONVENZIONE**

**22.1** Per la gestione tecnico-amministrativa della presente Convenzione e per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali, RFI si avvarrà anche di Italferr, che svolgerà altresì, direttamente e in proprio, le funzioni di DL.

\*\*\*

**23. RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE**

**23.1** L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare, un proprio Direttore Tecnico che abbia comprovata esperienza (laurea magistrale in ingegneria ed esperienza superiore a 7 anni nella categoria prevalente del presente appalto (OG3)). In caso di inottemperanza sarà applicata la penale prevista nell'art. 14 della presente Convenzione.

**23.2** L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare un rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza, conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata che l'Appaltatore dovrà consegnare in copia conforme al Committente al momento dell'Avvio. Il rappresentante avrà il ruolo di gestire i rapporti con le autorità, gli enti, gli organismi (ad es. osservatorio ambientale) e terzi. Il ruolo di rappresentate potrà essere rivestito anche dal Direttore Tecnico, previo conferimento dei predetti poteri mediante procura.

**23.3** In caso di inadempimento a quanto previsto al precedente articolo [23.2], il DL assegnerà il termine entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere. Le penalità in caso di non ottemperanza entro il termine assegnato dal DL sono indicate nell'articolo [14] della presente Convenzione.

**23.4** Italferr può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, la nomina di

determinate persone a ricoprire la carica di Direttore Tecnico e/o direttore/i di cantiere e/o in generale di tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore di gestire per conto dell'Appaltatore medesimo i rapporti relativi alla Convenzione, ivi compreso il CPP, ovvero esigerne la sostituzione. In tali ipotesi, l'Appaltatore è obbligato a effettuare la sostituzione, senza diritto alcuno a compensi, indennizzi o risarcimenti.

\*\*\*

## **24. COLLAUDO**

**24.1** Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali.

**24.2** Il collaudatore o la commissione di collaudo nominati da RFI hanno facoltà di procedere a verifiche anche in corso d'opera.

**24.3** RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'Opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6 delle Condizioni Generali.

\*\*\*

## **25. CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI. PROVE E VERIFICHE. VERBALI DI ULTIMAZIONE**

**25.1** L'Appaltatore, con congruo anticipo, è obbligato a dare comunicazione scritta al DL della data in cui saranno ultimati i Lavori nel rispetto dei termini indicati al precedente articolo [12].

**25.2** Entro la data di ultimazione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà eseguire le prove che il collaudatore statico riterrà di effettuare ai fini del rilascio del relativo certificato di collaudo statico, provare gli impianti, effettuare le constatazioni ed eseguire su ogni impianto/sottosistema, oggetto della fase funzionale d'appalto, le prove e verifiche in base a capitolati, norme e prescrizioni

tecniche.

**25.3** L'Appaltatore dovrà altresì eseguire con particolare attenzione le prove e verifiche di integrazione tra i vari sottosistemi/impianti oggetto della presente Convenzione e le prove e verifiche di integrazione/interfacciamento di questi ultimi con i sottosistemi/impianti esistenti e/o realizzati con altri appalti.

**25.4** L'Appaltatore, prima dell'inizio delle prove e verifiche, dovrà comunicare al DL il nome e la qualifica rivestita dal personale addetto alle stesse, compreso il responsabile delle prove e verifiche (che dovrà avere una comprovata esperienza decennale), nonché la data di inizio delle prove e verifiche.

**25.5** Entro la data prevista per l'ultimazione dei Lavori, l'Appaltatore è obbligato a consegnare al DL la relazione delle prove e verifiche inerenti alle prestazioni completate, firmata dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore quale responsabile delle prove e verifiche stesse, nonché una dichiarazione di completamento dei Lavori con relativa richiesta di accertamento di cui al precedente articolo [12.6].

**25.6** L'Appaltatore è obbligato a fornire supporto al DL per l'esecuzione delle prove e verifiche di competenza del DL, eventualmente anche alla presenza dell'organismo incaricato della verifica CE dei sottosistemi strutturali, per l'accertamento dell'effettivo completamento, da parte dell'Appaltatore, dei Lavori o della fase funzionale d'appalto. Nel caso in cui siano riscontrate deficienze comunicate all'Appaltatore con Ordine di Servizio, l'Appaltatore dovrà provvedere a eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura e spese, e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dell'eliminazione delle deficienze.

**25.7** Dopo il completamento delle attività di cui al precedente articolo [25.6] e previa constatazione dell'avvenuto completamento dei Lavori da parte

dell'Appaltatore, il DL dovrà redigere il verbale di completamento dei Lavori e comunicare all'Appaltatore la nomina della Commissione di Verifica Tecnica ("CVT").

**25.8** L'Appaltatore si obbliga a fornire supporto alla CVT nell'esecuzione delle prove e verifiche sugli impianti (rilevati, opere d'arte, gallerie). Nel caso in cui siano riscontrate deficienze comunicate all'Appaltatore con Ordine di Servizio, l'Appaltatore dovrà provvedere a eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura e spese, e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dell'eliminazione delle deficienze.

**25.9** Dopo il completamento delle attività di cui al precedente articolo [25.8] e verificata l'effettiva eliminazione delle eventuali deficienze, il DL dovrà redigere il verbale di ultimazione (il "**Verbale di Ultimazione**") dei Lavori, indicando i giorni di eventuale ritardo rispettivamente sul TUF, tenuto conto delle eventuali sospensioni o proroghe concesse. Al fine di valutare il rispetto del TUF, e di calcolare i giorni di eventuale ritardo, dovrà farsi riferimento alla data di ultimazione dei Lavori indicata nella dichiarazione di cui al precedente articolo [25.1], o alla successiva data nella quale l'Appaltatore avrà comunicato di aver completato l'eliminazione delle eventuali deficienze riscontrate ai sensi dei precedenti articoli [25.6 e 25.8].

**25.10** È facoltà di RFI procedere alla sottoscrizione del Verbale di Ultimazione dei Lavori anche in assenza di completamento di opere di finitura/accessorie, lavorazioni marginali/di piccola entità o comunque altri Lavori non incidenti sull'operatività dell'Opera o, in ogni caso, il cui completamento non è necessario ai fini del raggiungimento del termine PNRR. In tal caso, sarà facoltà di RFI assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni entro cui l'Appaltatore dovrà completare le finiture e le lavorazioni predette.

- 25.11** L'Appaltatore è obbligato a sottoscrivere il Verbale di Ultimazione e avrà diritto e onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Generali.
- 25.12** La data di ultimazione dei Lavori coinciderà con la data all'uopo indicata nel Verbale di Ultimazione dei Lavori.
- 25.13** Dalla data indicata nel Verbale di Ultimazione avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo.
- 25.14** Resta inteso tra le Parti che l'eventuale prolungamento dei tempi di espletamento delle attività della CVT non autorizza l'Appaltatore a chiedere compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun tipo.
- 25.15** L'Appaltatore è tenuto a fornire al DL, agli organismi incaricati della verifica CE dei sottosistemi strutturali e al gestore dell'infrastruttura la necessaria strumentazione e le prestazioni di personale per il buon esito dell'attivazione, nelle date comunicate dal DL all'Appaltatore.
- 25.16** L'Appaltatore dovrà fornire all'attivazione di ogni impianto (o quota parte di esso) i dati di configurazione, i cd-rom di installazione dell'applicazione specifica, le versioni e le licenze dei software dei tool di progettazione, configurazione, verifica e simulazione dell'impianto medesimo alla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali competente per giurisdizione, come previsto dalle normative tecniche di settore.
- 25.17** L'Appaltatore è tenuto a fornire l'assistenza necessaria, quanto a strumentazione e personale, per tutte le prove, verifiche e attività che dovranno essere effettuate ai sensi del presente articolo [25]. Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche e attività, compresi quelle per il personale e gli strumenti dell'Appaltatore, sono compresi e compensati nel

Prezzo.

\*\*\*

## **26. POLIZZE ASSICURATIVE**

### **26.1 Compagnie di assicurazione**

**26.1.1** L'Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui al presente articolo [26] con compagnie di assicurazione classificate con rating non inferiore a quelli che verranno indicati dal Committente al momento della emissione della garanzia<sup>17</sup> (le “**Compagnie**”).

### **26.2 Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (Polizza CAR)**

**26.2.1** La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 11 delle Condizioni Generali (la “**Polizza CAR**”).

**26.2.2** L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr il testo della Polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.

**26.2.3** La Polizza CAR, che considererà “assicurato” il Committente e l'Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, inclusi quelli di cui all'art. 11.8 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori ad € 65.515.646,20 (Euro sessantacinquemilionicinquecentoquindicimilaseicentoquarantasei/20)<sup>18</sup>.

**26.2.4** La Polizza CAR dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell'esecuzione

<sup>17</sup> Alla data di pubblicazione del bando il rating richiesto è il seguente:

- a) [Baa3], quanto all'Agenzia MOODY's;
- b) [BBB-], quanto all'Agenzia Standard & Poor's;
- c) [BBB-], quanto all'Agenzia FITCH.

<sup>18</sup> Prezzo al momento al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

dei Lavori, di cui all'art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.

**26.2.5** Detta Polizza CAR, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della Convenzione;
- b) l'obbligo per la Compagnia di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi, la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire al Committente di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- c) una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia responsabilità civile verso terzi, con la quale tutte le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della Polizza CAR stessa;
- d) la rinuncia alla surroga, con la quale la Compagnia rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- e) l'obbligo per la Compagnia di risarcire al Committente i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- f) l'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa, alle stesse condizioni, in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, per un periodo

minimo di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori,

salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di

mercato;

g) l'obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura

assicurativa per un periodo di manutenzione di 24 (ventiquattro)

mesi;

h) clausola rc inquinamento con limite di almeno euro 5.000.000 per

sinistro;

i) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il

Committente, del foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali,

salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

**26.2.6** In difetto il Committente si avvarrà della facoltà di risolvere la presente

Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

**26.2.7** In relazione a dette polizze, l'Appaltatore sarà tenuto a dare a Italferr

dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e

documenti:

a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle

lavorazioni descritte nell'elenco allegato all'offerta ai sensi dell'art.

105 del D. Lgs. 50/2016, (già in possesso della Compagnia);

b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei Lavori superiori a 15

(quindici) giorni;

c) testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei Lavori,

qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei

manufatti in aderenza interessati.

**26.3 Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per**

**responsabilità civile decennale (Polizza Decennale)**

**26.3.1** La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui all'art. 11.10 delle Condizioni Generali (la “**Polizza Decennale**”).

**26.3.2** L'Appaltatore è obbligato a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione, copia della stipulanda Polizza Decennale, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all'atto del raggiungimento di un importo dei Lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% del Prezzo. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a Italferr entro i sei mesi successivi alla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori, salvo che venga chiesto dal Committente il rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso il pagamento della rata di saldo del Prezzo potrà avvenire prima che sia stata stipulata detta Polizza Decennale.

**26.3.3** A parziale modifica di quanto previsto all'art. 11.10 delle Condizioni Generali, la Polizza Decennale, che considererà “assicurato” il Committente, dovrà prevedere massimali non inferiori a:

- a) € 58.885.763,09 (euro cinquantottomilionioctocentoottantacinquemilasettecentosessantatre/09)<sup>19</sup>, per rischi di rovina totale o parziale dell'Opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- b) € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni) per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi.

**26.3.4** Le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

**26.3.5** La Polizza Decennale, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in

---

<sup>19</sup> Prezzo al momento al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

materia e a quant'altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia responsabilità civile verso terzi, con la quale tutte le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della Polizza Decennale stessa;
- b) la rinuncia alla surroga, con la quale la Compagnia rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- c) la dichiarazione della Compagnia circa il fatto che l'Appaltatore ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
- d) l'inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'Opera che ha originato i danni;
- e) l'obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa corrente in materia;
- f) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, del foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione;
- g) clausola rc inquinamento con limite di almeno euro 5.000.000 per sinistro;
- h) obbligo per la Compagnia di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia.

**26.4 Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista**

**(Polizza Progettista)**

**26.4.1** La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio (“**Polizza Progettista**”).

**26.4.2** La Polizza Progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le Modifiche resesi necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o omissioni della Progettazione Esecutiva e degli elaborati di dettaglio.

**26.4.3** La copertura assicurativa della Polizza Progettista decorre dall’approvazione del progetto esecutivo delle attività propedeutiche e deve operare per tutta la durata dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

**26.4.4** La Polizza Progettista deve essere emessa in favore del Committente e deve prevedere massimali pari a € 20.000.000 (Euro ventimilioni/00).

**26.4.5** L’Appaltatore è obbligato a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda Polizza Progettista, almeno un mese prima dell’inizio della copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento del Committente.

**26.4.6** Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, deve essere trasmessa a Italferr entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo.

**26.4.7** La mancata presentazione della Polizza Progettista esonera il Committente dal pagamento del Prezzo per la Progettazione Esecutiva e per la progettazione di dettaglio, fermo restando il diritto del Committente alla

risoluzione della presente Convenzione per inadempimento dell'Appaltatore.

## **26.5 Estensione della polizza garanzia appalti di Ferrovie dello Stato Italiane**

**26.5.1** Impregiudicato quanto previsto dai precedenti articoli [26.1, 26.2, 26.3 e 26.4], sarà a carico dell'Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla "Garanzia Appalti" di cui alla polizza in corso di validità stipulata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in nome e per conto di RFI con Cattolica Assicurazioni S.p.A. Compagnia Assicuratrice per la copertura del rischio relativo alla responsabilità civile dell'Appaltatore per l'intero periodo di durata dei Lavori.

**26.5.2** Detta garanzia si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla Polizza CAR e per i danni eventualmente non coperti da tale Polizza CAR.

**26.5.3** Agli effetti dell'estensione della polizza di cui al precedente articolo [26.5.1], l'Appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati "assicurati".

**26.5.4** Ai fini della successiva rimessa alla Compagnia Assicuratrice Cattolica Assicurazioni S.p.A. ("**Compagnia Cattolica**") per tali garanzie, l'Appaltatore corrisponderà al Committente, in unica soluzione, una somma pari allo 0,245 % (premio lordo) del Prezzo, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo. Tale premio si riferisce alla polizza attualmente in vigore, eventuali modifiche saranno prontamente comunicate da RFI all'Appaltatore.

**26.5.5** La Compagnia Cattolica, a ricevimento della comunicazione relativa

all'affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione della polizza di cui al precedente articolo [26.5.1], inviandone copia a RFI.

**26.5.6** L'Appaltatore dichiara di conoscere tutti gli obblighi assicurativi ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta polizza emessa dalla Compagnia Cattolica, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia Cattolica, impegnandosi al rispetto di essi.

**26.5.7** Gli obblighi incombenti sull'Appaltatore sono riportati nell'**Allegato n. [42]** (Abstract Assicurazione Responsabilità Civile Appalti).

**26.5.8** Agli effetti di cui alla polizza di cui al precedente articolo [26.5.1], l'Appaltatore è obbligato a denunciare alla Compagnia Cattolica ogni sinistro verificatosi nell'ambito dei Lavori oggetto di copertura della presente polizza, mediante trasmissione via pec all'indirizzo [sinistrifsappalti@aimuw.it](mailto:sinistrifsappalti@aimuw.it), indicando data, luogo e cause (anche se presunte) dell'evento.

**26.5.9** Copia di tale denuncia dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Direzione Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e Patrimonio - Assicurazioni presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma, nonché al DL.

**26.5.10** Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'Appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti giudiziari.

**26.5.11** Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a tenere esente il Committente da responsabilità verso terzi e la Compagnia Cattolica per inosservanza degli obblighi sopra descritti.

## **26.6 Responsabilità dell'Appaltatore**

**26.6.1** La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo [26] non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapacienza, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

## **26.7 Interventi sostitutivi**

**26.7.1** L'Appaltatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, autorizza RFI a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo [26], mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza della presente Convenzione o per altri titoli.

\*\*\*

## **27. PAGAMENTI. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA. TRACCIABILITÀ E MONITORAGGIO FINANZIARIO. RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI**

**27.1** Alla presente Convenzione si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, su eventuali difformi previsioni delle Condizioni Generali.

**27.2** Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo [10], l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 44.3 delle Condizioni Generali, ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dei Lavori. L'importo di ciascun acconto è determinato sulla base dei Lavori realizzati ogni mese dall'Appaltatore con i criteri di seguito indicati.

**27.3** Il termine di cui all'art. 44.4 delle Condizioni Generali decorre dall'ultimo

giorno del mese di Lavori al quale si riferisce il singolo SAL.

**27.4** Il prezzo delle Voci a Corpo 1, riferito al costo della sicurezza, verrà contabilizzato, fino al raggiungimento dell'importo di ciascuna di tali Voci, incrementando l'importo di ogni SAL di una percentuale ottenuta dividendo l'importo della Voce 1 per l'importo della Voce a Corpo 3, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese di progettazione. Qualora, per effetto di eventuali Modifiche, si renda necessario procedere al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di sicurezza, le Parti provvederanno nell'ultimo SAL.

**27.5** Il prezzo delle Voci a Corpo 2, a condizione che l'Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dalla Convenzione e consegni a RFI la Polizza Progettista, sarà corrisposto – in caso di progettista individuato o associato, direttamente a quest'ultimo previa presentazione dei relativi documenti fiscali, ferme restando le disposizioni in materia di DURC, di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio finanziario – con le modalità di seguito indicate:

a) il 70% (settanta per cento) di ciascuna Voce a Corpo 2, in unica soluzione, mediante SAL da emettere entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla consegna dei lavori, a seguito dell'approvazione degli elaborati del relativo PE dell'Appaltatore e degli elaborati di cui all'articolo [6.2.1a]);

b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni di importo commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definito dall'Allegato n. [8.5], mediante SAL da emettersi entro 30 (trenta) giorni n.c. dall'approvazione del PED. Ogni singolo SAL relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo inferiore a Euro 50.000,00.

**27.6** Il prezzo delle Voci a Corpo 3 verrà contabilizzato, a seguito di constatazione

verbalizzata in contraddittorio con l'Appaltatore, con le schede di salizzazione, che l'Appaltatore dovrà predisporre secondo i criteri convenzionali individuati nell'elaborato "Procedura di Codifica per la Progettazione, Computazione e Salizzazione delle WBS (PPA.0002871)" (Allegato n. [8.5]). L'Appaltatore è obbligato a predisporre le schede di salizzazione e a sottoporle al Committente unitamente al PE cui si riferiscono, in accordo con quanto previsto dalla WBS, nel rispetto dell'Allegato n. [15]

**27.7** I Lavori a misura di cui al precedente articolo [8.3] saranno contabilizzati in contraddittorio con l'Appaltatore, a seguito di constatazione dell'avvenuta esecuzione degli stessi.

**27.8** Qualora durante lo svolgimento dei Lavori, per motivi non dipendenti dall'Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare alcune opere o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le schede di salizzazione approvate, RFI ha facoltà di riconoscere, a richiesta dell'Appaltatore, il pagamento dell'opera o della parte di opera interessata sulla base delle quantità realmente eseguite, per importi comunque non inferiori a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), a condizione che l'Appaltatore dimostri di aver operato con ogni possibile mezzo a sua disposizione al fine di raggiungere la produzione prevista, secondo quanto previsto nell'articolo [13] e ferme restando le conseguenze per i ritardi.

**27.9** Qualsiasi ritardo nella compilazione dei SAL è disciplinato dall'art. 45 delle Condizioni Generali.

**27.10** Una volta emesso il SAL, l'Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di entrata merci di cui all'art. 44 delle Condizioni Generali.

**27.11** Il Committente dovrà effettuare il pagamento delle somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e il pagamento della rata di saldo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

**27.12** Rimane inteso che non si procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa volta a volta vigente per procedervi.

**27.13** In ogni caso, il pagamento del Prezzo avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, di cui all'articolo [14], in cui l'Appaltatore è incorso.

**27.14** Sulle fatture l'Appaltatore dovrà indicare, oltre al riferimento della Convenzione, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche la ragione o denominazione sociale esatta dell'Appaltatore, il suo codice fiscale o partita IVA, il numero e la data dell'entrata merci di cui all'art. 44 delle Condizioni Generali, l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, il centro di costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.

**27.15** Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) alla presente Convenzione, e il codice unico di progetto (CUP), sono i seguenti: ....

**27.16** L'Appaltatore dovrà compilare le fatture in conformità alla normativa applicabile e alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi S.p.A. (<http://www.ferservizi.it>), società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI.

**27.17** Qualora, per fatto imputabile esclusivamente al Committente, il pagamento

avvenga oltre i termini di cui al precedente articolo [27.11], RFI riconoscerà all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, già comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c..

**27.18** L'Appaltatore prende espressamente atto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli da [27.1 a 27.17] e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e avendone considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

**27.19** L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento dei SAL, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale Modifica alla Convenzione e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della normativa volta a volta vigente l'acquisizione della suddetta certificazione.

**27.20** Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 n. 143 in materia di Durc di congruità trova applicazione ai lavori del settore edile (come ivi definiti). L'Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei

propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa volta a volta vigente, oltre che dalle Condizioni Generali, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

**27.21** L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

**27.22** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e del monitoraggio finanziario, gli strumenti di pagamento riporteranno, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

**27.23** L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RFI, Italferr e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catania, della notizia dell'inadempimento della controparte contrattuale (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**27.24** Le disposizioni in materia di DURC, quelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 n. 143 in materia di Durc di congruità, e la tracciabilità dei flussi finanziari e monitoraggio finanziario, di cui al presente articolo [27], trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del dell'art. 105, co. 13, D. Lgs. 50/2016, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

**27.25** Alla presente Convenzione si applicano le previsioni di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997, ricorrendone tutti i presupposti. L'Appaltatore è quindi tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo carico da tale norma.

**27.26** In tema di recupero di crediti e compensazione, trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle Condizioni Generali.

\*\*\*

## **28. SUBAPPALTO**

28. Subappalto  
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione

## **28.1 Prestazioni subappaltabili**

**28.1.1** Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge, dall'art. 105 e, quanto alle prestazioni di progettazione, dall'art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, dall'art. 39 delle Condizioni Generali, fermo restando quanto previsto negli atti di gara.

**28.1.2** Saranno subappaltabili le seguenti lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta ....

**28.1.3** Devono essere subappaltate a imprese terze le prestazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l'Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel successivo articolo [28.1.4]) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.

**28.1.4** Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa volta a volta vigente, dovranno essere subappaltati a imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.

**28.1.5** Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 82 dell'11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa, qualora l'Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.

## **28.2 Procedure di autorizzazione**

**28.2.1** La richiesta di autorizzazione al subappalto, nonché la comunicazione relativa al subcontratto che non sia un subappalto, devono essere indirizzate a Italferr e corredate da copia del contratto di subappalto o del subcontratto

(o comunque dal testo definitivo e non più modificabile del contratto mancante della sola sottoscrizione). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia quanto alle prestazioni che alle condizioni economiche.

**28.2.2** Le predette richieste e comunicazioni devono necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell'Appaltatore:

- a) indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto o subcontratto diverso dal subappalto);
- b) indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
- c) indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
- d) importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
- e) nominativo dell'impresa subappaltatrice o subcontraente;
- f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento;
- g) termini previsti per l'inizio e l'ultimazione delle prestazioni;
- h) dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;
- i) indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subappaltatore o subcontraente;
- j) autodichiarazione circa il rispetto, nel subaffidamento stipulato, delle prescrizioni di cui alla normativa antimafia, del Protocollo di Legalità (**Allegato n. [5]**);
- k) dichiarazione circa il rispetto, nel subaffidamento, degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio finanziario.

**28.2.3** La richiesta per l'autorizzazione al subappalto deve essere inoltre corredata

da:

- a) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 D. Lgs. 50/2016 e di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto di prezzi congrui, e la corresponsione degli oneri della sicurezza e della manodopera senza ribasso;
- d) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto;
- e) dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 c.c., dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale);
- f) dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;
- g) dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del certificato di

iscrizione camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di Legalità;

h) piano operativo di sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

i) dichiarazione del subappaltatore di adesione al Protocollo di Legalità (**Allegato n. [5]**), di cui al successivo articolo [46], riportante in allegato il Protocollo di Legalità siglato per accettazione dallo stesso subappaltatore;

Nei casi in cui il subappaltatore sia costituito da un'associazione temporanea di imprese o da un consorzio, le autodichiarazioni di competenza del subappaltatore di cui ai punti precedenti dovranno essere prodotte da ogni singola impresa raggruppata o consorziata.

**28.2.4** L'Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato e/o siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016, o difetti dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione da subappaltare e richiesti ai sensi del presente articolo [28] ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 50/2016.

**28.2.5** Italferr provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta di autorizzazione corredata da tutta la documentazione sopra indicata; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si

sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 (centomila/00) euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

**28.2.6** In ogni caso, l'inizio dei Lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 (venti) giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso la DL.

### **28.3 Obblighi dell'Appaltatore**

**28.3.1** L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della DL, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

**28.3.2** Resta inteso che RFI e Italferr, ferme e impregiudicate le facoltà alle stesse attribuite dal presente articolo [28], rimangono del tutto estranee ai rapporti tra l'Appaltatore e i subappaltatori, fornitori e terzi.

**28.3.3** L'Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato e indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

**28.3.4** La presenza nei cantieri di imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei Lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa volta a volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei Lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà

degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

**28.3.5** L'Appaltatore garantisce, e assume l'obbligo di fornire a Italferr la dimostrazione, che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base alla presente Convenzione e riconoscono esplicitamente il diritto di RFI di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione. Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza delle predette obbligazioni nonché di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dalla presente Convenzione e dalla ulteriore normativa dalla stessa richiamata. A tale riguardo, resta inteso che alla presente Convenzione trova applicazione il primo periodo del comma 14 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferme, tra l'altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso articolo 105, comma 14. Italferr, prima di autorizzare il ricorso al subappalto, verificherà il rispetto del comma 14 dell'art. 105 cit., in relazione alla parità di trattamento economico e normativo nonché all'applicazione dei CCNL.

**28.3.6** È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla DL ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 c.c., del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subappalti e i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite

dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia. I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione all'intervenuto cambiamento di sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. n. 159/2011.

#### **28.4 Procedure di pagamento**

**28.4.1** L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, sono obbligati a trasmettere a Italferr, prima dell'inizio dei Lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Italferr acquisirà d'ufficio il DURC relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, fermo restando che trova, altresì, applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di Durc di congruità ai lavori del settore edile e metalmeccanico (come ivi definiti).

**28.4.2** Il Committente, ove, ai sensi della disciplina volta a volta vigente, accerti il ritardo dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei Lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso d'opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione dell'Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di

servizi e del fornitore, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore. Nel caso di formale contestazione delle predette richieste, le richieste le contestazioni sono inoltrate alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

**28.4.3** L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i Lavori, così come meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai sensi dell'art. 39.5 delle Condizioni Generali, la responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore.

**28.4.4** Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nel Verbale di Accordo tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Anas Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL pubblicato sul sito internet del MIMS in data 4 agosto 2022 è condizione essenziale per l'esecuzione della presente Convenzione e, di conseguenza, si specifica di seguito il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto e delle relative lavorazioni e delle ulteriori specificazioni di cui al punto 1) del citato Verbale di Accordo:

- a) contratto nazionale edilizia industria;
- b) CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.

**28.4.5** Italferr verificherà, in corso di esecuzione dei Lavori, l'applicazione della sopracitata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in materia di "Durc di congruità", di cui al comma 16 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 (per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143).

**28.4.6** L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, prezzi congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nella presente Convenzione.

**28.4.7** L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Italferr, sentito il DL e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D. Lgs. n. 81/2008, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa volta a volta vigente. L'Appaltatore è altresì tenuto a indicare nelle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, in modo specifico, l'eventuale somma corrisposta per oneri della sicurezza.

**28.4.8** Fermo quanto previsto al precedente articolo [28.4.7], in ogni contratto di subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre essere specificato l'ammontare degli oneri della sicurezza propri del subaffidatario e dovrà essere allegato l'elenco delle voci di prezzo utilizzate per determinare l'importo indicato, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) le declaratorie delle voci di prezzo utilizzate devono essere coincidenti con quelle riportate nel computo metrico estimativo

degli oneri della sicurezza di cui ai Piani di Sicurezza e Coordinamento;

- b) il valore economico di ciascuna voce di prezzo utilizzata non può essere inferiore a quello indicato nel sopra menzionato computo metrico estimativo dei Piani di Sicurezza e Coordinamento.

**28.4.9** Nei casi di pagamento diretto previsti dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all'articolo [27] della presente Convenzione, RFI corrisponderà direttamente ai subappaltatori e agli altri soggetti ivi indicati gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite con le modalità che saranno indicate da RFI, tramite la DL con apposito Ordine di Servizio. Saranno altresì corrisposti, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto. In tali casi, l'Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, o dal cottimista o dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

**28.4.10** Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall'Appaltatore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente e integralmente la documentazione richiesta. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, il Committente

provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del fornitore di beni, limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dalla DL.

**28.4.11** In tema di tracciabilità finanziaria e di monitoraggio finanziario, fermo quanto previsto dall'articolo [27] della presente Convenzione, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere a Italferr, per ogni singolo contratto di subappalto, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. In tale caso, i predetti pagamenti diretti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere tempestivamente a RFI ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.

## **28.5 Verifiche Antimafia**

**28.5.1** L'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 (*white list*). In tal caso l'Appaltatore è obbligato a comunicare

unicamente l'avvenuta stipula del contratto.

**28.5.2** Le Parti riconoscono che i Lavori comprendono le seguenti attività

riconducibili alle attività imprenditoriali definite come maggiormente

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (v. art. 1, comma 53, L. 190/2012):

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

c) noli a freddo di macchinari (la presenza di tale attività è strettamente connessa alla organizzazione dell'Appaltatore);

d) fornitura di ferro lavorato;

e) noli a caldo (la presenza di tale attività è strettamente connessa alla organizzazione dell'Appaltatore);

f) autotrasporti per conto di terzi (la presenza di tale attività è strettamente connessa alla organizzazione dell'Appaltatore);

g) guardiania dei cantieri (la presenza di tale attività è strettamente connessa alla organizzazione dell'Appaltatore);

h) ristorazione, gestione delle mense e catering (la presenza di tale attività è strettamente connessa alla organizzazione dell'Appaltatore);

i) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

**28.5.3** A integrazione di quanto sopra previsto, l'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011,

sussiste altresì per i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- b) servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
- c) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

**28.5.4** Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla disciplina volta a volta vigente. Il Committente, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula o all'autorizzazione dei Subcontratti. Nella ricorrenza di dette ipotesi, il divieto di stipula si estende all'Appaltatore e a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese.

**28.5.5**

**28.5.6**

**28.5.7** Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione sopra indicati, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione della presente Convenzione.

\*\*\*

## **29. PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA**

### **29.1 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione**

**29.1.1** L'Appaltatore è obbligato a individuare, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Avvio, al di fuori della propria organizzazione e previo gradimento del Responsabile dei Lavori, un professionista con i requisiti di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, previsti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 ("CPP").

**29.1.2** Il CPP, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver già assunto

incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità simili a quelle oggetto della presente Convenzione. A richiesta del Responsabile dei Lavori, l'Appaltatore è obbligato a trasmettergli la documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti in capo al CPP.

## **29.2 Piani di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera**

**29.2.1** Il CPP dovrà redigere il piano di sicurezza e coordinamento relativo al PE, (“**Piano di Sicurezza e Coordinamento**”).

**29.2.2** Il CPP dovrà redigere il fascicolo dell'Opera (il “**Fascicolo dell'Opera**”).

**29.2.3** Il CPP dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera:

- a) secondo quanto prescritto dall'art. 100 e dall'allegato XV del D. Lgs. 81/2008, sulla base del PSC e in conformità alle specifiche tecniche di progettazione di cui al Manuale di Progettazione.
- b) recependo tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell'esercizio ferroviario, così come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto da RFI e/o comunicate dai soggetti responsabili della stessa RFI.

**29.2.4** Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Fascicolo dell'Opera e le eventuali modifiche e integrazioni, dovute ad esempio a Modifiche, dovranno essere sottoposti al medesimo iter di verifica e/o vidima cui è soggetto il Progetto Esecutivo.

**29.2.5** Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario relativo alle prestazioni svolte dal CPP, ivi incluse quelle relative alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera, e all'adeguamento dei medesimi

in caso di Modifiche. Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con le Voci a Corpo n. 2, come eventualmente modificate ai sensi dell'articolo [18].

### **29.3 Piano operativo di sicurezza**

**29.3.1** L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D. Lgs. 81/2008 (“**CEL**”), almeno 15 (quindici) giorni prima della consegna dei lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio piano operativo di sicurezza (“**POS**”).

**29.3.2** L'Appaltatore è obbligato a verificare la congruità dei POS redatti dagli altri Soggetti Esecutori (come *infra* definiti) all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'appalto di cui alla presente Convenzione, e a trasmetterli al CEL almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.

**29.3.3** L'Appaltatore è obbligato alle medesime prestazioni di cui ai precedenti articoli [29.3.1 e 29.3.2] anche in caso di Modifiche.

**29.3.4** La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nei precedenti articoli [29.3.1, 29.3.2 e 29.3.3] comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le relative lavorazioni, l'applicazione della penale prevista nell'articolo [14] della presente Convenzione.

**29.3.5** La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre all'applicazione della penale prevista nell'articolo [14] della presente Convenzione.

### **29.4 Obblighi dell'Appaltatore in materia di sicurezza**

29. Piani di sicurezza e obblighi dell'Appaltatore in materia di manodopera ed antinfortunistica  
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione

**29.4.1** Limitatamente al presente articolo [29], il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti coinvolti a vario titolo nei Lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) verrà indicato come “**Soggetti Esecutori**”.

**29.4.2** In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Direttore della Progettazione, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell’ambiente in cui il progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate da RFI. In ogni caso, l’accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dalla stessa RFI.

**29.4.3** L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D. Lgs. 81/2008 (in particolare, per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Fascicolo dell’Opera e il complesso delle norme di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.

**29.4.4** L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con i Soggetti Esecutori, l’obbligo da parte di questi di osservare le disposizioni di cui al precedente articolo [29.4.3].

**29.4.5** L’Appaltatore, e i Soggetti Esecutori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

**29.4.6** L'Appaltatore e i Soggetti Esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei Lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un registro degli infortuni relativo ai cantieri per l'esecuzione dell'appalto di cui alla presente Convenzione e a trasmettere, salva diversa previsione normativa, al DL prima dell'inizio dei Lavori la documentazione di avvenuta denuncia a tali enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

**29.4.7** Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CEL, comprensiva delle necessarie deleghe di legge, l'Appaltatore dovrà nominare il Direttore Tecnico quale responsabile della sicurezza in cantiere (di seguito anche "RSC") obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di sicurezza cantieri, come disciplinati nell'Allegato n. [37], fermo restando che la mancata trasmissione di ciascun documento ivi indicato agli artt. [1.1.6], [1.1.10] e [1.1.12] dell'Allegato n. [37] nei termini ivi indicati comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo [14].

**29.4.8** Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla sicurezza cantieri relative anche ai Soggetti Esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il dirigente delegato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008.

**29.4.9** L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri Soggetti Esecutori sono tenuti a fornire al Responsabile dei Lavori, al DL e/o al CEL i documenti, le certificazioni e le informazioni di cui all'Allegato n. [37], con le modalità e nei termini ivi indicati. La mancata osservanza di tali obblighi di trasmissione

nei tempi previsti comporterà l'applicazione della penale prevista nell'articolo [14].

**29.4.10** In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i Lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. L'Appaltatore non avrà diritto in alcun caso a proroghe ai termini contrattuali per tali eventuali sospensioni. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza, RFI, su segnalazione del CEL al Responsabile dei Lavori, ha il diritto di risolvere la Convenzione per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..

**29.4.11** L'inosservanza delle misure prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei POS, nella istruzione per la protezione dei cantieri di lavoro e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal DL e/o CEL e/o dal gestore dell'infrastruttura comporta il non inserimento, nel SAL mensile, della quota della Voce a Corpo n. 1; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo SAL utile.

**29.4.12** Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa volta a volta vigente e alle richieste del Committente, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi sia in quello successivo contrattualmente a suo carico. L'Appaltatore deve garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra anche negli eventuali periodi successivi al Verbale di Ultimazione necessari all'Appaltatore per completare le finiture a suo carico.

**29.4.13** L'Appaltatore, nel piano della qualità, deve fornire evidenza

dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell'esecuzione dei Lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento derivanti da modifiche tecniche.

**29.4.14** L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri Soggetti Esecutori sono tenuti a trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento dei SAL, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale Modifica alla Convenzione e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della normativa volta a volta vigente l'acquisizione della suddetta certificazione.

**29.4.15** Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa volta a volta vigente, oltre che dalle Condizioni Generali, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva, ivi compresa l'applicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di Durc di congruità.

**29.4.16** In nessun caso RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro restando inteso che, a tal riguardo, l'Appaltatore rimane unico responsabile e presta la più ampia manleva a RFI e Italferr.

\*\*\*

## **30. GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO**

**30.1** Al fine di garantire con evidenze oggettive la propria capacità di tenere sotto controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti,

l'Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive di realizzazione e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della norma BS-OHSAS 18001UNI ISO 45001. I contenuti, le modalità, le tempistiche prescritte e la documentazione richiesta sono dettagliati nell'Allegato n. 19 "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria" (PPA 0001821).

**30.2** In caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile.

Tale aliquota verrà trattenuta sull'importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra. L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove l'Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra. La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell'importo da corrispondere con il S.A.L. stesso. In ogni caso, l'applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l'imputazione alla penale prevista nell'art. 14 della presente Convenzione degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte di RFI.

**30.3** Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali

\*\*\*

### **31. P.M.**

\*\*\*

## **32. SOSTENIBILITÀ**

### **32.1 Disposizioni generali**

**32.1.1** L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei Lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'Opera, anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.

**32.1.2** La Progettazione Esecutiva dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità, prevedendo l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, salvaguardare le risorse naturali e ridurre la *Carbon Footprint* dell'Opera, garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, massimizzare l'utilità e il valore nel tempo dell'infrastruttura progettata in un'ottica di resilienza, facilitare processi di economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti.

**32.1.3** In particolare, l'Appaltatore, fermo restando quanto già previsto nel PFTE, dovrà:

a) valorizzare elementi di *circular economy*, operando secondo una scala di priorità che privilegi:

(i) il minore utilizzo delle risorse;

(ii) l'utilizzo circolare delle risorse;

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | (iii) la prevenzione della produzione di rifiuti;   |  |
|  | b) prevedere iniziative volte a ridurre la <i>Carbon Footprint</i> della fase di realizzazione (quali, ad esempio, impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, fornitura elettrica da fonti rinnovabili, ecc);   |  |
|  | c) garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio;   |  |
|  | d) prevedere impegni specifici in relazione a politiche di tutela del lavoro dignitoso e inclusione sociale, con particolare riferimento a occupazione giovanile, coinvolgimento di piccole e microimprese, garanzia di pari opportunità sul posto di lavoro e di formazione e sviluppo professionali, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo [33] della presente Convenzione.  |  |
|  | <b>32.2 Impronta climatica nella realizzazione dell'Opera</b>   |  |
|  | <b>32.2.1</b> Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra durante la fase di realizzazione dell'Opera, l'Appaltatore è tenuto a misurare e rendicontare le emissioni di CO <sub>2</sub> correlate alla fase di costruzione sulla base di quanto definito nell' <b>Allegato n. [16]</b> (Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti di lavori). A tal fine, l'Appaltatore dovrà redigere e consegnare a RFI uno specifico report per comunicare periodicamente informazioni e dati sulle quantità di gas serra correlate alle fasi di produzione dei materiali da costruzione ed al trasporto degli stessi dai siti di approvvigionamento al cantiere. |  |
|  | <b>32.2.2</b> L'Appaltatore è tenuto a mettere in atto iniziative specifiche per la riduzione dell'impronta di carbonio della fase di cantiere definendo target e obiettivi di riferimento nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale.  |  |
|  | <b>32.3 DNSH</b>  |  |
|  | <b>32.3.1</b> Sulla base di quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -  |  |
|  | 32. Sostenibilità<br>Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione  |  |

PNRR (Regolamento UE 2021/241), nello svolgimento dei Lavori l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (*Do No Significant Harm - DNSH*) in riferimento alla verifica sui 6 obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2020/852 (nel seguito del presente articolo, "Regolamento Tassonomia").

**32.3.2** L'Appaltatore dovrà far riferimento alle valutazioni *DNSH* condotte in fase di sviluppo del PFTE, restano a esclusivo carico dell'Appaltatore il rispetto di tutti i vincoli e delle condizioni espresse nel documento contenente gli esiti della valutazione *DNSH* (**Allegato n. [41]**).

**32.3.3** RFI ha facoltà di effettuare attività di sorveglianza in corso d'opera, al fine di valutare l'operato dell'Appaltatore, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli e delle condizioni espresse nel documento contenente gli esiti della valutazione *DNSH* (**Allegato n. [41]**) e dei sei obiettivi ambientali del Regolamento Tassonomia.

**32.3.4** Qualora vengano riscontrate inadempienze, carenze, oppure inadeguatezze rispetto agli obblighi di cui ai precedenti articoli [32.3.1 e 32.3.2], l'Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni n.c. dalla ricezione dell'apposito rapporto stilato da RFI all'esito dell'attività di sorveglianza, dovrà inviare a RFI stessa un piano di azioni correttive in materia di sostenibilità (nel prosieguo del presente articolo, il "Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità"), con inclusi i tempi di attuazione delle stesse. A tale Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità RFI potrà richiedere modifiche e/o integrazioni che l'Appaltatore è obbligato a recepire entro 15 (quindici) giorni n.c..

**32.3.5** Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di ciascuno dei termini

indicati al precedente articolo [32.3.4] per l'invio del Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità e/o per il recepimento delle modifiche/integrazioni richieste, comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione della penale prevista dall'articolo [14].

**32.3.6** Per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle azioni correttive pianificate nel "Piano delle Azioni Correttive in materia di Sostenibilità", per come eventualmente modificato e/o integrato, RFI applicherà la penale prevista al medesimo articolo [14].

**32.3.7** L'Appaltatore è tenuto, inoltre, in caso di modifiche al PFTE, a predisporre apposita asseverazione del rispetto del principio *DNSH* in conformità a tutti i regolamenti, disposizioni e comunicazioni di riferimento di volta in volta vigenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Circolare 33 MEF del 13/10/2022, Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 4.6.2021, Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054, Regolamento UE 241/2021 e Regolamento Tassonomia, ecc.).

**32.3.8** A fronte dell'inadempimento, da parte dell'Appaltatore, al precedente articolo [32.3.7], RFI avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., fermo restando quanto previsto, in ordine all'attività di sorveglianza e ai conseguenti obblighi in capo all'Appaltatore, ai precedenti articoli [32.3.3 e 32.3.4].

**32.3.9** In fase di realizzazione, l'Appaltatore è tenuto a fornire a RFI le informazioni e i dati relativi agli indicatori di monitoraggio correlati alla valutazione *DNSH* nei tempi e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **32.4 Rapporto di sostenibilità ambientale**

**32.4.1** L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta dei dati di sostenibilità ambientale, relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a materiali approvvigionati, consumi energetici, gestione rifiuti e terre, scarichi idrici, reclami ambientali, ecc., che saranno richiesti dal DL ai fini della stesura del rapporto di sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tutti i dati richiesti dovranno essere riportati in un *template* che sarà trasmesso dal DL e che l'Appaltatore dovrà consegnare compilato entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla sua ricezione, secondo le modalità che saranno comunicate dal DL stesso. Per ogni giorno di ritardo, troverà applicazione la penale di cui all'articolo [14].

\*\*\*

### **33. PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA**

#### **33.1 Relazione di genere e adempimenti in materia di inclusione lavorativa**

**33.1.1** L'Appaltatore, entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente Convenzione, è tenuto a consegnare a RFI la documentazione di cui all'art. 47, commi 3 e 3bis, D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021.

**33.1.2** Per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascuna delle relazioni di cui al precedente articolo [33.1.1] sarà applicata la penale di cui all'articolo [14].

#### **33.2 Assunzioni giovanili e femminili**

**33.2.1** Ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, l'Appaltatore è obbligato a prevedere la presenza di almeno una giovane/un giovane laureata/o con età inferiore a 36 anni.

**33.2.2** Ai sensi dell'articolo sopra citato, l'Appaltatore si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento), delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività a essa connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia

all'occupazione femminile.

**33.2.3** In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli [33.2.1 e 33.2.2] sarà applicata la penale di cui all'articolo [14].

\*\*\*

#### **34. CESSIONE DEI CREDITI**

**34.1** Fermo restando quanto previsto dall'art. 106, co. 13, D.Lgs. 50/2016, si precisa che i crediti derivanti dalla presente Convenzione possono formare oggetto, con le modalità, alle condizioni e nei termini previsti da tale disposizione di legge, di cessione, di delegazione, di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione esclusivamente a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

\*\*\*

#### **35. AVVALIMENTO**

**35.1** Italferr ha facoltà di eseguire in corso d'esecuzione le verifiche circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dei Lavori. A tal fine, il REL dovrà accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione della presente Convenzione. Il REL ha l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art 52 del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei Lavori.

**35.2** L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti

del Committente in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione.

**35.3** La Convenzione è in ogni caso eseguita dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

\*\*\*

### **36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati del sito istituzionale [www.rfi.it](http://www.rfi.it) e dal Contraente mediante [*chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati*].

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

\*\*\*

### **37. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

**37.1** Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, modelli informativi BIM e contenuti multimediali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore dell'informatica, sono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione di tutti i Lavori oggetto della presente Convenzione, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.

**37.2** L'Appaltatore si impegna a non utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a RFI. RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e del bene acquisito, senza che ciò faccia sorgere a favore dell'Appaltatore il diritto a compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto inerenti ai

Lavori oggetto della presente Convenzione.

**37.3** Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore dichiara e garantisce sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, l'Appaltatore fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. L'Appaltatore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

**37.4** L'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione della presente Convenzione o comunque da queste ultime derivanti.

\*\*\*

## **38. MATERIALI**

### **38.1 Materiali di infrastruttura forniti da RFI classificati a catalogo nell'anagrafica RFI**

**38.1.1** RFI provvederà alla fornitura dei materiali indicati nell'**Allegato n. [25]** nelle quantità previste nel Progetto Esecutivo e in conformità a quanto previsto negli articoli [13.1 e 13.2] o nelle maggiori quantità che dovessero

risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base all'apposito documento denominato “*Fabbisogno suppletivo*” – come approvato dal DL – che l’Appaltatore dovrà presentare unitamente agli elaborati della Progettazione di Dettaglio e comunque in tempo utile per consentirne l’approvvigionamento. Qualora vi siano delle differenze fra le quantità previste nel PFTE e le quantità che risultano necessarie in base alla Progettazione di Dettaglio, nel documento “*Fabbisogno suppletivo*”, per ogni materiale interessato, l’Appaltatore dovrà dare puntuale evidenza del raffronto fra le suddette differenti quantità, oltre a indicare la complessiva maggiore quantità necessaria per la realizzazione delle opere.

**38.1.2** La consegna, la gestione, il trasporto, la distribuzione, la custodia, il controllo, la restituzione dei materiali forniti da RFI e i relativi oneri e responsabilità sono disciplinati dall’**Allegato n. [35]**.

**38.2 Materiali di infrastruttura forniti dall’Appaltatore**

**38.2.1** Fatto salvo quanto previsto all’articolo [38.1], sarà a carico dell’Appaltatore e si intende compreso e compensato nel Prezzo l’approvvigionamento di tutti i materiali, necessari per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione, diversi da quelli espressamente e tassativamente indicati all’articolo [38.1] della presente Convenzione.

**38.2.2** L’Appaltatore dovrà curare l’approvvigionamento di materiali secondo quanto prescritto dall’**Allegato n. [35]**, fermo restando che in caso di ritardo nella comunicazione dei controlli ivi disciplinati all’art. [1.2.1] dall’**Allegato n. [35]** troverà applicazione la penale di cui all’articolo [14].

**38.3 Adempimenti dell’Appaltatore per i materiali di infrastruttura tolti d’opera**

**38.3.1** Il materiale di infrastruttura tolto d’opera rimane di proprietà esclusiva di

RFI. L'Appaltatore dovrà curarne la gestione, il deposito presso i siti individuati, il trattamento, la restituzione, ai sensi di quanto previsto nell'**Allegato n. [35]**, con gli obblighi, gli oneri e le responsabilità ivi disciplinate.

\*\*\*

### **39. MATERIALI DI SCORTA (P.M.)**

\*\*\*

### **40. PROVE SUI MATERIALI E COLLAUDI STATICI**

#### **40.1 Prove sui materiali**

**40.1.1** L'Appaltatore è obbligato a far eseguire, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente Convenzione, ai relativi Allegati e a norma delle leggi volta a volta vigenti, tutte le prove e i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione dell'Opera.

**40.1.2** Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico – chimico – meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel Prezzo.

**40.1.3** Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei Lavori, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del DL un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l'esecuzione di prove su terre, inerti, calcestruzzi etc., come indicato all'**Allegato n. [14]**, che disciplina in dettaglio l'effettuazione delle predette prove e i relativi obblighi e responsabilità.

#### **40.2 Collaudi statici**

**40.2.1** L'Appaltatore dovrà eseguire le attività per il collaudo statico in corso

d'opera delle strutture portanti in ottemperanza alle normative volta a volta vigenti, al capitolato di cui all'**Allegato n. [8.6]** e alle indicazioni del collaudatore e del DL.

**40.2.2** Ai sensi dell'art. 57 delle Condizioni Generali, a seguito dell'individuazione e della nomina da parte di RFI dell'ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa volta a volta vigente, per il collaudo statico delle opere l'Appaltatore dovrà sostenere tutte le relative spese, compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'onorario del professionista incaricato.

**40.2.3** Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell'aliquota dello 0,4% (zero virgola quattro per cento), fino all'importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), dell'aliquota dello 0,2% (zero virgola due per cento) sull'importo eccedente Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) e fino all'importo di Euro 75.000.000,00 (settantacinque milioni/00), e dell'aliquota dello 0,1% (zero virgola uno per cento) sull'importo eccedente Euro 75.000.000,00 (settantacinque milioni/00), applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, reintegrate del ribasso praticato nell'offerta e degli oneri per la sicurezza; detto compenso sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell'Opera ovvero delle singole parti di cui la stessa si compone (WBS).

**40.2.4** L'Appaltatore dovrà programmare, con congruo anticipo, con il DL le prove di carico per il collaudo statico da eseguirsi in ottemperanza alle norme vigenti, alla sezione Collaudo Statico dell'**Allegato n. [8.6]** e alle indicazioni del Committente.

**40.2.5** L'Appaltatore è obbligato a verificare, e fare in modo che al momento del

collaudo risulti disponibile, tutta la certificazione prevista dalle norme volta a volta vigenti e dalle specifiche tecniche.

**40.2.6** Prima dell'effettuazione delle prove di carico, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì predisporre e sottoporre al DL idonea documentazione da cui dovranno risultare le modalità di esecuzione delle prove stesse nonché le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, da concordare con il collaudatore statico.

**40.2.7** L'Appaltatore è obbligato a eseguire tutte le attività connesse al collaudo statico in corso d'opera sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e/o dai documenti del Progetto Esecutivo approvato e/o previste dalle leggi vigenti e/o richieste dal collaudatore e/o dal DL e/o dalla sezione Collaudo Statico dell'Allegato n. [8.6], a propria cura e spese, intendendosi comprese e compensate nel Prezzo.

**40.2.8** Saranno a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel Prezzo tutti gli oneri derivanti dall'espletamento, anche in corso d'opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l'Opera o parti di essa su richiesta del collaudatore.

\*\*\*

## **41. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE. GESTIONE AMBIENTALE**

### **41.1 Disposizioni generali**

**41.1.1** L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.

## 41.2 Gestione Ambientale nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato

41.2.1 Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l'Appaltatore si obbliga a predisporre e ad attuare per tutta la durata dei lavori, nell'ambito del un Sistema di Gestione Ambientale Integrato una gestione ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.

I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nelle "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria" (PPA.0001821) Allegato n. 19 alla presente Convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla DL, ove richiesto, su supporto magnetico (CD-ROM/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori e come previsto dalla "Prescrizioni" suddette.

La documentazione ambientale del SGI sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all'Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dal contratto ovvero dalla DL.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione Ambientale del Sistema di Gestione Integrato sarà applicata la penale di cui all'art. 14.

La documentazione Ambientale del Sistema di Gestione Integrato dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni, e ogni qualvolta modifiche inerenti il progetto o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la

documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le attività di verifica di cui sopra.

### **41.3 Monitoraggio ambientale**

**41.3.1** Il Committente, attraverso Italferr o altri Soggetti appositamente incaricati, effettuerà l'attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal "Progetto di monitoraggio ambientale" che sarà fornito allo scopo di informare l'Appaltatore in merito ai controlli previsti, e redatto in coerenza con le indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da Italferr, nel corso dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in occasione di modifiche, in caso di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all'Appaltatore dalla DL. L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi per le attività di monitoraggio ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli accessi per consentire l'allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle attività di verifica, prelievo e misura previste. Oltre al monitoraggio ambientale sulle attività oggetto di affidamento, l'Appaltatore si obbliga a sottoporsi ad attività pianificate di controllo ambientale e/o audit del Sistema di Gestione ambientale e a fornire tutta l'assistenza qualificata necessaria e copia della documentazione richiesta assumendo a proprio carico i relativi oneri. L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il proprio programma di audit interni e sui propri fornitori per consentire a Italferr di partecipare come osservatore a tali attività.

### **41.4 Sorveglianza ambientale**

40. Prove sui materiali e collaudi statici  
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione

**41.4.1** I risultati delle attività di sorveglianza ambientale svolte dall'Appaltatore nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della DL.

In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall'Appaltatore, ove corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei dall'Appaltatore stesso ai fini della validità dei dati ottenuti.

L'Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza ambientale svolte nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato e di quelli del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla DL. Le attività di monitoraggio ambientale condotte da Italferr non esonerano l'Appaltatore dall'effettuare tutte le attività di sorveglianza, i controlli e le verifiche di sua spettanza e responsabilità, in virtù del ruolo che riveste e di quanto definito nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato.

#### **41.5 Rispetto della normativa e delle prescrizioni**

**41.5.1** L'Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa in relazione a tutti gli adempimenti ambientali applicabili alle attività oggetto di affidamento, le cui evidenze saranno dallo Stesso opportunamente registrate, ed a riportarne gli esiti nel primo Report Integrato utile.

**41.5.2** L'Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo

sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative/prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all'onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall'Appaltatore come Non Conformità Ambientali.

#### **41.6 Ritenute sul SAL**

##### **41.6.1** In caso di:

- a) mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da RFI/Italferr, o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti a NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto;
- b) mancate comunicazioni a DL/SL ed altri Enti interessati nei casi previsti dalla normativa e/o prescrizioni contrattuali;
- c) mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico Integrato (v. successivo par. 8) o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o difformità rispetto alle evidenze acquisite da RFI/Italferr e/o altri Enti competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche; mancato invio del programma bisettimanale o incompletezza delle informazioni di dettaglio in esso previste (v. successivo paragrafo 8);
- d) mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo Ambientale compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze acquisite da RFI/Italferr e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e verifiche;

la DL, decorsi i tempi dalla stessa definiti o condivisi per la risoluzione della specifica carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/ criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste

dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità sarà calcolata secondo la seguente formula:  $T = 0,5\% \times N.g \times I.sal$  (dove T è l'importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della specifica carenza/criticità e I.sal l'importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori). Se l'importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà superiore al 10% dell'importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori, l'ammontare della trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei Lavori corrisponderà al 10% dell'importo del SAL stesso.

L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.

#### **41.7 Comunicazione al DL**

**41.7.1** L'Appaltatore, nell'ambito del "Report periodico integrato" i cui contenuti minimi sono definiti nelle "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria"(PPA 0001821) Allegato n. 19 è tenuto alla trasmissione alla DL, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del "Rapporto Periodico Integrato" che contiene anche i risultati delle attività ambientali del SGI, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

**41.7.2** Al fine di consentire alla DL di presidiare le attività ambientali del SGI associate agli aspetti ambientali significativi, l'Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla DL stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva e la previsione di quelle

della seconda settimana successiva. In tale comunicazione dovranno essere elencate le attività di cantiere in programma univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative attività di sorveglianza ambientale ed i documenti di registrazione correlati (Piani di controllo Ambientale, report misure, rapporti di prova, ecc.) previsti.

Tale comunicazione dovrà pervenire alla DL alla fine di ogni settimana lavorativa.

**41.7.3** Ogni qualvolta si verifichi una Non conformità ambientale di cui alle “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria” (PPA 0001821) Allegato n. 19, la stessa dovrà essere comunicata alla DL e trattata secondo quanto indicato nelle “Prescrizioni” suddette.

#### **41.8 Gestione Ambientale Integrato ai Subcontraenti dell’Appaltatore**

**41.8.1** Resta inteso che il SGA del Sistema di Gestione Integrato deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera e, più in generale, agli altri subcontraenti dell’Appaltatore.

Quest’ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.

#### **41.9 Oneri dell’Appaltatore**

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

#### **41.10 Ruoli e competenze**

40. Prove sui materiali e collaudi statici  
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione

L'Appaltatore deve assicurare l'adeguato addestramento del personale preposto alle attività del SGA e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:

a) il Responsabile del SGA deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un'esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/ Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un' esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/ Impiantistica di cinqueanni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da ACCREDIA. Il Responsabile del SGA dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa.

b) il Responsabile del Controllo Operativo del SGA deve possedere almeno diploma tecnico/ scientifico di scuola media superiore, deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.

Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.

L'Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell'addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.

Italferr potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un ruolo nel

controllo dei processi ambientali. L'Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.

#### **41.11 Gestione dei Materiali di Risulta**

**41.11.1** L'Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i materiali di risulta derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, ivi inclusi i materiali derivanti dalle attività di scavo.

**41.11.2** L'Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto Definitivo e negli atti contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume l'esclusiva e totale responsabilità dello sviluppo della relativa Progettazione Esecutiva.

#### **41.12 Ulteriori Prescrizioni Ambientali**

**41.12.1** Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell'Allegato n. 14 "Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori" che forma parte integrante e sostanziale del presente articolo.

#### **41.13 Impronta climatica nella realizzazione dell'Opera**

**41.13.1** Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra durante la fase di realizzazione dell'Opera, l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto definito nella specifica tecnica di cui all'**Allegato n. [16]**.

**41.13.2** L'Appaltatore è obbligato a fornire a RFI una comunicazione periodica in merito alle informazioni e ai dati sulle quantità di gas serra originate dalle fasi di produzione e trasporto del cemento per calcestruzzo e dell'acciaio per c.a. e c.a.p..

#### **41.14 Inquinamento dei siti**

**41.14.1** L'Appaltatore deve tenere conto nella redazione del PE e nell'esecuzione

dei Lavori di tutte le interferenze con i siti contaminati o potenzialmente contaminati. È onere e responsabilità dell'Appaltatore recepire nella documentazione progettuale e tecnica e nella realizzazione dei Lavori anche le prescrizioni delle autorità competenti nonché eventuali ulteriori dati analitici/tecnici/gestionali ed amministrativi che dovessero giungere nel corso della redazione del PE.

**41.14.2** Per le lavorazioni da eseguire in aree incluse nei siti contaminati o potenzialmente contaminati, l'Appaltatore deve realizzare i Lavori secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 152/2006, ivi comprese quelle già previste nel PFTE e nella relativa documentazione integrativa.

**41.14.3** L'Appaltatore deve rispettare le procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati di cui al D. Lgs. 152/2006, restando a suo esclusivo costo, onere e responsabilità l'esecuzione di tutte le indagini e le attività ivi prescritte, ivi comprese tutte le ulteriori indagini, caratterizzazioni, misure di prevenzione, di messa in sicurezza, di emergenza e/o di bonifica necessarie in base alla legge o a seguito delle prescrizioni che saranno impartite dalle autorità competenti, che non siano già state eseguite da RFI durante l'iter di approvazione del PFTE.

**41.14.4** L'Appaltatore dovrà eseguire le attività di scavo con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee e rimuovere e gestire le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, nel rispetto delle norme in materia

di gestione dei rifiuti volta a volta vigenti. L'Appaltatore dovrà gestire i terreni e i materiali provenienti dallo scavo nel rispetto della normativa ambientale volta a volta vigente.

**41.14.5** I medesimi obblighi di cui al presente articolo [**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**] si applicano anche per la realizzazione di lavorazioni che non prevedono scavi, ma comportano occupazione permanente di suolo.

**41.14.6** Nel caso in cui le autorità competenti richiedessero la nomina di un responsabile del procedimento di bonifica in relazione ai siti contaminati interferiti, l'Appaltatore provvederà ad ottemperare a tale richiesta.

**41.14.7** L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente ed alle autorità competenti la documentazione tecnica connessa allo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica dei siti interferiti.

**41.14.8** Al termine dei Lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale e l'esecuzione di specifiche analisi ambientali se richieste da RFI, che sulle aree temporaneamente cedute e/o occupate per l'esecuzione dei Lavori non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali o sotterranee o fenomeni di abbandono di rifiuti. In ogni caso, è facoltà di RFI di effettuare verifiche circa lo stato delle aree, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei Lavori. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi siano imputabili all'Appaltatore.

**41.14.9** L'Appaltatore dichiara di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta relativa alla presente Convenzione delle interferenze con i predetti siti

contaminati o potenzialmente contaminati e dei predetti obblighi, procedure e modalità di progettazione esecutiva e di esecuzione dei Lavori, nonché di tutte le previsioni di cui al presente articolo [41].

**41.14.10** Gli oneri e le attività di cui al presente articolo sono inclusi nel Prezzo, e sono compensati a misura con applicazione delle vigenti tariffe di RFI ovvero, in mancanza di prezzi applicabili, con nuovi prezzi formulati ai sensi dell'art. 37 delle Condizioni Generali.

**41.14.11** L'Appaltatore dichiara e riconosce che tutti gli eventuali maggiori oneri e/o tempi legati ad eventuali differenti modalità di esecuzione dei Lavori che lo stesso riterrà necessario o opportuno prevedere nella propria Progettazione Esecutiva e/o attuare nell'esecuzione dei Lavori a seguito delle indagini e delle caratterizzazioni richieste o che dovranno essere attuate per obbligo di legge o prescrizione delle autorità competenti nell'ambito dei relativi procedimenti, per qualunque ragione anche sopravvenuta, non potranno in alcun caso comportare un incremento del Prezzo e/o una protrazione del TUF e, al riguardo, fornisce al Committente la più ampia ed incondizionata manleva.

#### **41.15 Rifiuti abbandonati**

**41.15.1** Nell'ipotesi in cui nelle aree di cantiere vengano rinvenuti rifiuti abbandonati da soggetti diversi dall'Appaltatore, RFI potrà attivarsi direttamente per la rimozione degli stessi, ovvero, in alternativa, affidare la gestione di tali rifiuti all'Appaltatore, previa comunicazione scritta del DL. Tali attività saranno compensate a misura con applicazione delle pertinenti vigenti tariffe di RFI. Qualora richiesto da Ferrovie, gli oneri per lo smaltimento di eventuali tipologie di rifiuti rinvenuti non riconducibili all'applicazione delle voci di prezzo contrattuali potranno essere sostenuti dall'Appaltatore, cui in tal caso

sarà rimborsato l'importo (previa verifica della relativa congruità da parte di Ferrovie) delle fatture quietanzate emesse dalle ditte esecutrici delle attività di carico e scarico, trasporto e smaltimento.

\*\*\*

## **42. PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)**

**42.1** L'Appaltatore sarà obbligato a utilizzare il Sistema Project Document Management ("PDM") di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che l'Appaltatore medesimo produrrà nell'ambito della presente Convenzione. L'Appaltatore dovrà alimentare il PDM di Italferr mediante inserimento della documentazione secondo le modalità, le prescrizioni e la forma indicate negli **Allegati n. [22-22.1-22.2-22.3-22.4]**.

**42.2** L'inserimento da parte dell'Appaltatore della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Convenzione in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione:

a) per i documenti per i quali il suddetto **Allegato n. [22]** prevede l'applicazione del flusso A e del flusso B e del flusso D, delle penali previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione, di cui all'articolo [14] della presente Convenzione o delle detrazioni previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione;

b) per i documenti per i quali il suddetto **Allegato n. [22]** prevede l'applicazione del flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo del SAL del mese di competenza. In caso di inadempimento, in occasione dell'emissione del SAL successivo, il DL e l'Appaltatore verificheranno in contraddittorio che risultino sanate tutte le

carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di SAL la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nell'articolo [14] della presente Convenzione.

\*\*\*

### **43. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA**

#### **43.1 Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza**

**43.1.1** L'Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula del Contratto.

**43.1.2** I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti in conformità all'Allegato n. 19 "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria" (PPA 0001821).

**43.1.3** I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti in conformità all'Allegato n. 19 "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria" (PPA 0001821).

**43.1.4** Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le

eventuali integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all'Appaltatore la penale prevista nell'art. 14 della presente Convenzione.

**43.1.5** L'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto, dovrà predisporre ed inviare settimanalmente alla Direzione Lavori, entro il venerdì della settimana precedente, un Programma delle Lavorazioni quindicinale con conferma settimanale, riportante le lavorazioni e i relativi controlli Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza previsti.

**43.1.6** L'Appaltatore dovrà registrare i controlli relativi alla realizzazione dell'Opera sui Piani di Controllo Qualità e nella documentazione/certificazione in essi richiamati. Detti Piani di Controllo vanno predisposti, utilizzati e gestiti secondo l'Allegato n. 18 "Specifiche per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità" (PPA 000514).

**43.1.7** Qualora a seguito di verifica ispettiva o ispezioni di Italferr per sorveglianza Qualità vengano riscontrate inadempienze, carenze, non conformità di opere o prodotti oppure inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore, l'Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva o della segnalazione della Sorveglianza Qualità, redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. A tale Piano di Azioni Correttive la DL, potrà richiedere modifiche e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 20 giorni dall' Appaltatore.

I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall'Appaltatore non

potranno comunque superare i 2 mesi a partire dai 30 giorni successivi della notifica alla DL del Piano azioni correttive. Entro 30 (trenta) giorni dall'attuazione delle Azioni Correttive l'Appaltatore dovrà verificare, tramite Audit, l'efficacia delle Azioni Correttive stesse e dare evidenza dei risultati alla DL.

**43.1.8** Entro 60 giorni dall'inizio delle attività di costruzione, l'Appaltatore dovrà pianificare ed effettuare degli Audit interni per valutare lo stato di attuazione e di efficacia del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza applicato secondo le regole stabilite nelle relative prescrizioni contrattuali. Il Rapporto e il documento di pianificazione dell'Audit dovrà essere trasmesso tempestivamente ad Italferr per consentirne la partecipazione.

#### **43.2 Gestione delle Non Conformità di Prodotto**

**43.2.1** Le opere o parti d'opera (livello 9 di WBS di progetto) sulle quali risulti aperta una NC, ovvero non sia disponibile adeguata documentazione certificativa o di registrazione relativa alle stesse opere o parti d'opera non potranno essere contabilizzate fino alla chiusura della NC o alla regolarizzazione dei relativi documenti di registrazione. Nel caso in cui la NC non venga chiusa, ovvero non sia disponibile la documentazione di registrazione suddetta entro il termine dei lavori dell'appalto, il valore della parte d'opera interessata verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettano una risoluzione efficace della NC.”

**43.2.2** Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione), o qualora riscontri documenti di registrazione compilati prima delle relative

prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista nell'art. 14 della presente Convenzione, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 59 delle CGC.

**43.2.3** L'applicazione consecutiva nell'arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per il Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del processo oggetto delle Non Conformità critiche dell'Appaltatore.

**43.2.4** Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate, in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell'esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a quelle "attese" (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell'opera (parte d'opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione. La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d'opera gravata da NC, senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

**43.2.5** Nel caso il Committente rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o la non attuazione delle azioni correttive nei tempi dichiarati dall'appaltatore o richiesti dal DL, verrà applicata una trattenuta (o penale).

**43.2.6** In casi di particolare urgenza legati all'esercizio ferroviario od alla sicurezza,

la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell'Appaltatore; in questo caso l'Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

**43.2.7** Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l'Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, al Committente l'accesso ai documenti contenuti nei dossier delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità, all'ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l'Appaltatore non consenta questo controllo, il Committente ha diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all'opera/parte d'opera cui la documentazione si riferisce.

### **43.3 Conformità dei prodotti e sottosistemi strutturali al D. Lgs. 57/2019**

**43.3.1** Nell'ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di ogni sottosistema strutturale oggetto dell'appalto a tutte le normative previste e in particolare:

- a) alle S.T.I. (Specifiche Tecniche di Interoperabilità);
- b) alle norme nazionali di riferimento.

**43.3.2** Ai fini dell'esecuzione della Verifica di Conformità, prevista dal D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi:

- a) fase di progettazione:
  - i. identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. e dalle norme

nazionali applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell'opera, anche su supporto informatico;

- ii. identificazione delle norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria di cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs. 57/2019;

b) fase di fabbricazione:

- i. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema strutturale;
- ii. consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase di fornitura;

c) fase costruttiva/installazione:

- i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;
- ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e verifiche individuate;
- iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);
- iv. individuazione dei documenti di registrazione;
- v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come richiesto dalle S.T.I. e/o dalle norme nazionali di riferimento., effettuate con strumenti di misura tarati;
- vi. produzione di un dossier con la raccolta di tutte le evidenze

(certificazioni, autorizzazioni, ...) derivanti dall'applicazione delle norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria di cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs. 57/2019;

**43.3.3** I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità dei sottosistemi strutturali, individuati ed elencati nei Piani della Qualità, dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. o delle norme nazionali applicabili.

**43.3.4** Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità è anche richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con riferimento a documenti di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali prescritti che dovrà essere reso disponibile agli Enti di Certificazione incaricati da RFI.

**43.3.5** Qualora in un momento qualsiasi di esecuzione del presente appalto, anche successivo alla ultimazione dei relativi lavori e fino alla data di Messa in Servizio dell'infrastruttura ferroviaria, una nuova STI entrasse in vigore, l'Appaltatore deve prontamente produrre un Dossier Tecnico che analizzi le eventuali difformità del progetto alla nuova S.T.I.

**43.3.6** L'Appaltatore porrà in atto a propria cura e spese tutti gli adempimenti sopra indicati, nonché tutto quanto necessario ad attestare/certificare il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 57/2019, essendo tutti i relativi oneri compresi e compensati nell'importo contrattuale.

#### **43.4 Conformità Dei Prodotti E Sottosistemi Strutturali Al D. Lgs. 50/2019**

**43.4.1** La fabbricazione e l'implementazione di prodotti/sistemi che si dovessero rendere necessari per la realizzazione dell'Opera con impatto sul requisito essenziale sicurezza dovranno essere condotte in conformità al D. Lgs. 50/2019, alle pertinenti norme europee di settore Cenelec e alla normativa

nazionale approvata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

**43.4.2** Le attività (ivi compresa la fornitura di prodotti) che risultano “Rilevanti” per la Sicurezza Ferroviaria ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013 e s.m.i. o che ricadono nell’ambito delle norme Cenelec della Sicurezza Ferroviaria dovranno essere valutate da un Organismo di Valutazione del Rischio (OVR) – Organismo di Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza ai sensi dei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019 e delle “Linee Guida dell’ANSF n. 1/2019 Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche”, nella loro revisione corrente.

L’Appaltatore porrà in atto a propria cura e spese tutti gli adempimenti sopra indicati, nonché tutto quanto necessario ad attestare/certificare il rispetto delle disposizioni dei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019, essendo tutti i relativi oneri compresi e compensati nell’importo contrattuale.

\*\*\*

#### **44. TRASPARENZA DEI PREZZI**

**44.1** L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a

compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

**44.2** Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo [44.1], e/o l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

\*\*\*

#### **45. PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO (P.M.)**

\*\*\*

#### **46. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Alla presente Convenzione verranno altresì applicate le ulteriori disposizioni stabilite al riguardo dal protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato in data 12 maggio 2005 tra la Regione Sicilia, il Ministero dell'Interno, le Prefetture della Regione Sicilia, l'Autorità di Vigilanza A.N.AC. (già AVCP), l'INAIL e l'INPS, cui RFI S.p.A. ha aderito in data 27 luglio 2010 (**Allegato n. [5]**) (il "Protocollo di Legalità").

**46.1** L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutto quanto prescritto nel Protocollo di Legalità, dei cui contenuti dichiara di essere pienamente consapevole.

\*\*\*

#### **47. PROTOCOLLO DI INTESA IN DATA 27 MAGGIO 2022**

**47.1** Alla presente Convenzione si applicano tutte le previsioni di cui al protocollo di intesa sottoscritto in data 27 maggio 2022 tra i Commissari Straordinari nominati ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 32/2019 e i rappresentanti

delle Organizzazioni Sindacali Feneal UIL, FILCA CISL e FILEA CGIL e quelle di cui agli atti ivi richiamati (Protocollo di Intesa dell'11 dicembre 2020 tra OO.SS e MIT, verbale integrativo del 22 gennaio 2021 tra OO.SS e MIT, Protocollo di Intesa del 25 ottobre 2021 tra OO.SS e MIT, Protocollo tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dell'edilizia e costruzioni e RFI del 4 novembre 2020 e Protocollo di Intesa del 13 aprile 2018, sottoscritto da MIT e OO. SS), tutti allegati alla presente Convenzione all'**Allegato n. [43]**.

**47.2** L'Appaltatore è tenuto a osservare tutto quanto previsto dal protocollo di intesa in data 27 maggio 2022 e dagli atti ivi richiamati (**Allegato n. [43]**), dei cui contenuti dichiara di essere pienamente consapevole.

**47.3** Fermo restando tutto quanto previsto dal protocollo di intesa in data 27 maggio 2022 e dagli atti ivi richiamati, l'Appaltatore è obbligato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) a richiamare espressamente i contenuti del protocollo di intesa in data 27 maggio 2022 e degli atti ivi richiamati, ai fini della loro applicazione, nell'ambito di tutti i contratti stipulati per l'esecuzione dei Lavori;
- b) a comunicare in forma semplificata al sistema territoriale delle Casse Edili/Edilcasse, le informazioni di cui al "settimanale di cantiere", ciò anche al fine di favorire la massima trasparenza e la possibilità di avvalersi anche delle tutele e dei servizi resi dal sistema bilaterale edile.

\*\*\*

**48. APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DALLA FEDERAZIONE RUSSA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE**

48. Applicazione di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, della Bielorussia e delle regioni dell'Ucraina controllate dalla Federazione Russa autoproclamate repubbliche indipendenti  
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione

## INDIPENDENTI

**48.1** L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza e si obbliga a ottemperare alle disposizioni normative o comunque vincolanti (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di matrice euro-unitaria) di volta in volta vigenti che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) n. 2014/833 e s.m.i., concernente "Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina". L'Appaltatore, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiara di essere a conoscenza e si obbliga a rispettare i divieti di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022:

(i) in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

(ii) in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 *duodecies* del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10% del Prezzo;

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

**48.2** L'Appaltatore si obbliga, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative o comunque vincolanti che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione della presente Convenzione.

**48.3** In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti articoli [48.1 e 48.2], il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

**48.4** L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti articoli [48.1 e 48.2], contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

\*\*\*

## **49. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE**

**49.1** L'Appaltatore si obbliga:

- a) a registrare a propria cura e spese la presente Convenzione con il pagamento dell'imposta in misura fissa entro 30 (trenta) giorni dalla

sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI;

b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (cfr. art. 19 D.P.R. n. 131/86) apposita denuncia di avveramento della condizione sospensiva entro i termini di legge (30 giorni) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della penale);

c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.

**49.2** In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.

\*\*\*

## **50. DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

**50.1** Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in ..., Via ..., con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di ..., salva l'applicazione dell'art 4.3 delle Condizioni Generali. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in ..., Via ..., n. ..., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. ... e Partita I.V.A. n. ... Codici contributivi: ....

**50.2** RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa, n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

\*\*\*

**51. CODICE ETICO. MODELLI 231. ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM**

**51.1** L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, *ex art. 1381 c.c.*, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (il "**Codice Etico**"), quale parte integrante del "*Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*", pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [www.rfi.it](http://www.rfi.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

**51.2** Tra l'altro l'Appaltatore prende esplicitamente atto che,

a) ai sensi del citato Codice Etico, "omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e l'imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti";

b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito non superi il limite di 150,00 (centocinquanta/00) euro e purché in linea con i principi generali di comportamento di cui sopra.

**51.3** L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Convenzione si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, *ex art. 1381 c.c.*, al rispetto dei principi:

- a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001;
- b) dell'anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all'utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

**51.4** Rimane inteso che, in caso di violazione **(i)** del Codice Etico e/o **(ii)** dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o **(iii)** dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore, anche *ex art.* 1381 c.c., sarà facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato *ex art.* 1456 c.c., la presente Convenzione mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

**51.5** Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e Italferr e, per esse, i loro aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni **(i)** del predetto Codice Etico e/o **(ii)** dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e/o **(iii)** dei principi dell'anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001.

\*\*\*

## 52. AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI DELLA STAZIONE

### APPALTANTE (ACDAT SA)

**52.1** L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare l'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (ACDat SA) per le attività di consegna dei modelli informativi BIM che produrrà nell'ambito del presente Contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare tale sistema mediante l'invio di trasmissioni secondo le modalità indicate nella "Specificazione Informativa BIM" **Allegato n. [40]** alla presente Convenzione. Lo stesso sistema sarà adoperato dalla Stazione Appaltante per la gestione informatizzata dei documenti che saranno trasmessi all'Appaltatore nell'ambito delle attività BIM.

**52.2** La consegna dei modelli informativi BIM sull'ACDat SA in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Contratto, sarà considerato un'inadempienza contrattuale e darà luogo alle penali previste all'Articolo [14].

**52.3** Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo modello informativo BIM decorre a partire dalla data di ricevimento della trasmissione emessa a seguito dell'inserimento nell'ACDat SA, da parte dell'Appaltatore, dell'ultimo dei relativi file.

**52.4** Si sottolinea che l'obbligo di alimentazione dell'ACDat SA di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei modelli informativi BIM prodotti

\*\*\*

### 53. PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN BIM

Il Progetto Esecutivo in “BIM”, dovrà essere redatto con le modalità indicate nell’ Allegato n. [40] “Specifica informativa BIM” alla Convenzione e consegnato entro e non oltre i termini fissati per la consegna del Progetto Esecutivo riportati all’ articolo [6] nella presente Convenzione.

La consegna dei modelli informativi BIM è da prevedersi contestuale alla consegna degli elaborati grafici che da essi vengono estratti in tutte le fasi progettuali, anche nel caso di consegne anticipate.

In sede di realizzazione dei lavori, il modello 4D dovrà essere utilizzato per monitorare l’avanzamento dei lavori. L’appaltatore dovrà aggiornare e consegnare il modello 4D con cadenza bisettimanale. Il modello 4D dovrà essere aggiornato indicando le attività effettivamente svolte e la nuova previsione per le attività ancora da svolgere. Per ogni SAL, dovrà verificarsi che le lavorazioni oggetto di contabilizzazione siano identificate come realizzate nell’ultimo modello 4D disponibile. In caso di inottemperanza sarà operata una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull’importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In occasione dell’emissione del S.A.L. successivo, si constaterà, in contraddittorio tra la DL e l’Appaltatore, che risultino sanate le carenze documentali all’origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccredita. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nell’art. 14 della presente Convenzione.

In riferimento alle tempistiche indicate nel presente Contratto per la consegna finale dei modelli informativi BIM, anche richiamate al punto 4.10 “Modalità di

archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi” dell’

**Allegato n. [40]** “Specifica informativa BIM”, per ogni giorno di ritardo sul

completamento di tali consegne, l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista

all’art. [14] della presente Convenzione.

\*\*\*

La presente Convenzione consta di n. [212188] pagine e viene sottoscritta

digitalmente dall’Appaltatore e dal dirigente delegato di RFI.

L’Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine alla presente Convenzione una

seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone

precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli

articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni,

potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nella presente Convenzione e

negli Allegati alla stessa, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta

nell’**Allegato n. [2]** approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente

dall’Appaltatore medesimo.